



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 7 luglio 2025 - n. XII/4678

Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, per l'esercizio 2025 3

Delibera Giunta regionale 7 luglio 2025 - n. XII/4682

Programma regionale straordinario investimenti in sanità ulteriori determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. XII/3720/2024 e stanziamento contributi – Secondo provvedimento 32

Delibera Giunta regionale 28 luglio 2025 - n. XII/4812

Determinazioni in ordine alla programmazione acquisti integrata di sistema approvata con d.g.r. n. 3326 del 31 ottobre 2024 40

Delibera Giunta regionale 28 luglio 2025 - n. XII/4819

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) - Approvazione della delibera del C.d.A. n. 3/2025 inerente alla nuova organizzazione 41

Delibera Giunta regionale 28 luglio 2025 - n. XII/4828

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI – Approvazione dei criteri e requisiti del bando attuativo «Lombardia per il cinema» a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica – 2° edizione (Comunicazione SANI2 registrata con numero SA.106247) 43

Delibera Giunta regionale 28 luglio 2025 - n. XII/4831

Determinazione dei criteri per il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 2025, n. 5. Modalità di collaborazione con ANCI Lombardia 54

Delibera Giunta regionale 28 luglio 2025 - n. XII/4839

2021IT16RFPR010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 – Asse 2: Azione 2.6.2 – Approvazione dell'iniziativa «Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari» SA.119795 70

Delibera Giunta regionale 28 luglio 2025 - n. XII/4840

Approvazione dell'aggiornamento dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Lodi, approvata con d.g.r. X/6206 dell'8 febbraio 2017 90

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 25 luglio 2025 - n. 10638

Approvazione del Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori in sostituzione della precedente versione approvata con decreto n. 18436 del 21 novembre 2023 108

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 29 luglio 2025 - n. 10783

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Intervento SRH05 «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali». Decreto 27 novembre 2024, n. 18466. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande. - Modifica delle disposizioni attuative in merito al periodo di validità delle graduatorie (paragrafo 14) 157

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 24 luglio 2025 - n. 10620

2021IT16RFPR010 – Fondo «Lombardia venture» per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'Azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 – Concessione dell'investimento nell'impresa Phononic Vibes s.r.l. (id 6911767) da parte del Fondo parallelo 360 LV gestito dal Fondo «360 Capital Partners» 164

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente unità organizzativa 25 luglio 2025 - n. 10688

Concessione del contributo ordinario 2025 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009, attuativo della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008. Impegno e contestuale liquidazione168

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 luglio 2025 - n. XII/4678

Criferi per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, per l'esercizio 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'ordinamento sanitario contempla due differenti ma complementari sistemi di finanziamento di prestazioni e servizi sanitari resi dagli erogatori, pubblici e privati, accreditati e contrattualizzati col servizio sanitario nazionale: a tariffa e a funzione;
- l'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/92 stabilisce che il finanziamento a tariffa sia disposto in base al costo standard di produzione del programma di assistenza;
- il d.m. sanità 14 dicembre 1994 prevede che per una serie di prestazioni relative ad attività ospedaliere nonché per lo svolgimento di attività di didattica nell'ambito del SSN le regioni possano prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionale;
- l'art. 19 della legge regionale n. 33/2009 stabilisce che la Giunta regionale costituisce un fondo e ne determina le modalità di riparto ed assegnazione, finalizzandolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili;
- il legislatore nazionale, preso atto che esistono prestazioni e servizi che per le loro peculiari caratteristiche non trovano adeguata compensazione nel regime tariffario, ha previsto un meccanismo compensativo lasciando alle singole regioni il compito di individuare il relativo ambito concreto di applicazione, col solo limite stabilito dall'articolo 15 comma 13 del d.l. n. 95/12 che ha previsto di inserire all'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/92, dopo il comma 1, il comma 1-bis che recita come segue: «Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute 21 giugno 2016 «Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Aziende Ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici» che stabilisce che il valore dei costi sostenuti dalle aziende è messo a confronto con il valore dei ricavi considerati ammissibili, secondo il procedimento descritto in seguito nel dettaglio, in coerenza con il razionale introdotto dal sopra richiamato art. 8 -sexies del d.lgs. n. 502/92 che pone al 30%, la soglia dell'incidenza massima che possono avere le funzioni sul totale della remunerazione assegnata;

Preso atto quindi che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed il decreto del Ministero Sanità del 21 giugno 2016 pongono dei precisi limiti e vincoli all'utilizzo della leva tariffaria da parte delle regioni e consentono un utilizzo dell'istituto delle funzioni di cui all'art. 8 -sexies del d.lgs. n. 502/92, anche in termini integrativi rispetto al sistema tariffario;

Rilevato che, in quanto strumento di supporto ed incentivazione legato ad obiettivi della programmazione sanitaria regionale, le funzioni necessitano di periodica rivisitazione;

Preso atto che sono nel tempo intervenuti diversi fattori che hanno condotto alla necessità di apportare delle modifiche al sistema di remunerazione a funzione in modo particolare con riferimento ai seguenti ambiti:

- la legge regionale di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo (n. 23/2015) che ha modificato reti territoriali, assetti aziendali ed ambiti di intervento delle ASST;
- la progressiva evoluzione verso un nuovo modello di contabilità economica di presidio (CE di Presidio) nel quale ogni voce di costo e di ricavo deve essere attribuita ai presidi aziendali, richiedendo quindi di superare il concetto della funzione come contributo assegnato in modo indistinto all'Azienda Sanitaria nel suo complesso;

Richiamata la d.g.r. n. XI/2854/2024 ad oggetto «Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024»;

Richiamata la d.g.r. 4266/2025 ad oggetto «Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende ed Enti Sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2024»;

Ritenuto necessario provvedere ad una revisione parziale dell'elenco delle attività remunerate a funzione per arrivare ad

una nuova definizione della materia che sia più coerente con le esigenze di miglioramento del sistema di finanziamento;

Rilevata la necessità di procedere all'eliminazione delle seguenti funzioni in quanto superate dal punto di vista dell'organizzazione del sistema pubblico o soggette a nuove modalità rendicontative dell'attività:

- Funzione n. 17 «Rete d'offerta specialistica extraospedaliera»;
- Funzione n. 20 «Attività consultoriali sul livello distrettuale»;
- Funzione n. 21 «Sistema vaccinale»;

Precisato che la riorganizzazione del sistema delle Funzioni non tariffabili, implica la rideterminazione degli importi previsti dalla d.g.r. 3670/2024 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2025 - Quadro economico programmatico» in complessivi 725 milioni di euro così suddivisi:

- fino a 609,5 milioni di euro per gli erogatori pubblici;
- fino a 115,5 milioni di euro per gli erogatori privati;

Dato atto che la rideterminazione di cui sopra comporta:

- la revisione delle assegnazioni per le funzioni non tariffabili delle ASST e degli IRCCS oggetto del d.d.g. n. 20032 del 18 dicembre 2024 «Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025» applicando una riduzione di importo, per singolo ente, corrispondente al valore indicato nella d.g.r. 4266/2025 per le funzioni non più riconosciute;
- l'attribuzione degli stessi importi di cui al punto 1, a titolo di contributo PSSR ai medesimi enti interessati;

Dato atto che gli approfondimenti effettuati per la elaborazione delle schede tecniche di cui all'allegato 1 si sono basate sui dati disponibili di Contabilità Analitica (Co.An.) sia delle aziende di diritto pubblico che delle aziende di diritto privato;

Considerata la necessità di rispettare le disposizioni del d.lgs. 502/1992 (articolo 15, comma 14), che prevedono che il valore complessivo attribuibile ai soggetti di diritto privato non possa superare il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa;

Considerato che l'acquisizione degli elementi di contabilità analitica da parte di ogni erogatore è condizione necessaria ed indispensabile per poter accedere all'istituto di finanziamento delle funzioni non tariffabili;

Vista altresì la necessità di proseguire con i competenti uffici della ACSS una attività di verifica periodica sulla raccolta e qualità dei dati necessari e, più in generale, sulla implementazione del nuovo sistema delle funzioni non tariffabili così impostato;

Ritenuto quindi di definire per ciascuna tipologia di funzione un tetto di riferimento di risorse (in mln/€) per l'anno 2025 come da prospetto di seguito riportato:

1	PS - Funzionamento della rete di emergenza urgenza ospedaliera	294
2	Standard Aggiuntivi previsti per la rete delle Stroke Unit e la Neuroradiologia Interventistica nella gestione dell'Ictus	25
3	Standard Aggiuntivi previsti per il Sistema integrato per l'assistenza al trauma - SIAT	38
4	Standard Aggiuntivi previsti per la Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)	25
5	Disponibilità posti ECMO	3
6	Rete STEN, culle neonatale, punti nascita in aree disagiate, screening neonatale	25
7	Centri di riferimento regionali nell'area dell'emergenza urgenza	5
8	Minori in acuzie	25
9	Presa in carico	1
10	Centri di rilievo regionale	25
11	Pronta disponibilità di letti in attesa nella rete territoriale delle cure subacute	20
12	Costo della gestione monitoraggio dei pazienti in carico per assunzione farmaci HIV	7
13	Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (U.O.O.M.L.)	3,5
14	Prelievo di organi e tessuti - Altre attività connesse al trapianto d'organi	25
15	Ricerca clinica negli IRCCS	73
16	Continuità dell'assistenza pazienti nefropatici in costanza di ricovero	5
17	Rete della Neuropsichiatria infantile territoriale ASST	35
18	Integrazione ospedale territorio dei percorsi relativi alla gestione del disagio mentale	60
19	Sanità penitenziaria ASST	15,5
20	Obiettivi previsti dal Piano Regionale Triennale integrato della sanità pubblica Veterinaria	15

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, di approvare il documento «Criteri di assegnazione delle funzioni non tariffabili a valere per l'esercizio 2025», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di precisare che l'applicazione di questi criteri decorre dall'esercizio 2025;

Dato atto che le assegnazioni di tali risorse trovano copertura sul bilancio di esercizio 2025, ai Capitoli:

- 8376 a valere delle risorse già impegnate a favore degli enti sanitari pubblici con il d.d.g. 20032/2024;
- 11568 che presenta la necessaria disponibilità, per le risorse a favore degli erogatori privati;

Ritenuto di confermare il mandato alla Presidenza - U.O. Risorse economico finanziarie del Sistema Socio Sanitario e alle ATS, per le strutture di rispettiva competenza, di procedere durante l'anno 2025 all'erogazione degli acconti utilizzando come base di calcolo le assegnazioni per le funzioni non tariffabili delle ASST oggetto del d.d.g. n. 20032/2024, applicando una riduzione di importo, per singolo ente, corrispondente al valore indicato nella d.g.r. 4266/2025 per le funzioni non più riconosciute, e di erogare il saldo solo a seguito dell'atto di determinazione definitiva della remunerazione delle funzioni 2025 agli enti assegnatari;

Ritenuto, altresì, di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL nonché sul portale istituzionale di R.L. www.regione.lombardia.it per favorirne la più ampia diffusione e conoscenza;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni; All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di precisare che la riorganizzazione del sistema delle Funzioni non tariffabili, implica la rideterminazione degli importi previsti dalla d.g.r. 3670/2024 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2025 - Quadro economico programmatico» in complessivi 725 milioni di euro così suddivisi:

- fino a 609,5 milioni di euro per gli erogatori pubblici;
- fino a 115,5 milioni di euro per gli erogatori privati;

2. di stabilire che la rideterminazione di cui sopra comporta:

a. la revisione delle assegnazioni per le funzioni non tariffabili delle ASST e degli IRCCS oggetto del d.d.g. n. 20032 del 18 dicembre 2024 «Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025» applicando una riduzione di importo, per singolo ente, corrispondente al valore indicato nella d.g.r. 4266/2025 per le funzioni non più riconosciute;

b. l'attribuzione degli stessi importi di cui al punto 1, a titolo di contributo PSSR ai medesimi enti interessati;

3. di fissare un limite massimo di risorse disponibili per ogni singola funzione come da prospetto nel seguito riportato (in mln/€):

1	PS - Funzionamento della rete di emergenza urgenza ospedaliera	294
2	Standard Aggiuntivi previsti per la rete delle Stroke Unit e la Neuroradiologia Interventistica nella gestione dell'Ictus	25
3	Standard Aggiuntivi previsti per il Sistema integrato per l'assistenza al trauma - SIAT	38
4	Standard Aggiuntivi previsti per la Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)	25
5	Disponibilità posti ECMO	3
6	Rete STEN, culle neonatale, punti nascita in aree disagiate, screening neonatale	25
7	Centri di riferimento regionali nell'area dell'emergenza urgenza	5
8	Minori in acuzie	25
9	Presa in carico	1
10	Centri di rilievo regionale	25
11	Pronta disponibilità di letti in attesa nella rete territoriale delle cure subacute	20
12	Costo della gestione monitoraggio dei pazienti in carico per assunzione farmaci HIV	7
13	Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (U.O.O.M.L.)	3,5
14	Prelievo di organi e tessuti - Altre attività connesse al trapianto d'organi	25
15	Ricerca clinica negli IRCCS	73
16	Continuità dell'assistenza pazienti nefropatici in costanza di ricovero	5
17	Rete della Neuropsichiatria infantile territoriale ASST	35
18	Integrazione ospedale territorio dei percorsi relativi alla gestione del disagio mentale	60
19	Sanità penitenziaria ASST	15,5
20	Obiettivi previsti dal Piano Regionale Triennale integrato della sanità pubblica Veterinaria	15

4. di approvare l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal titolo «Criteri di assegnazione delle funzioni non tariffabili a valere per l'esercizio 2025» contenente l'elenco delle funzioni con il relativo razionale;

5. di stabilire che il valore complessivo per i soggetti di diritto privato, se superiore al valore di 115,5 milioni di euro, sarà ridotto di una percentuale necessaria a ricondurre la valorizzazione al predetto tetto massimo;

6. di stabilire che le attribuzioni, per ogni singola struttura di diritto privato, non potranno superare del 5% quanto assegnato dalla Giunta per l'esercizio precedente;

7. di dare atto che l'analisi delle componenti di costo sostenute dalle strutture di offerta - analisi necessaria al calcolo degli standard previsti dal d.l. 95/2012 - preveda la regolare acquisizione dei corrispondenti elementi di contabilità analitica di tutte le strutture di offerta;

8. di stabilire che l'adempimento di cui al punto 6 sia il criterio necessario per accedere all'istituto delle funzioni non tariffate;

9. di rimandare a successive verifiche, da effettuarsi con ACCS prima della assegnazione delle funzioni relative all'esercizio 2025, la definizione conclusiva degli aspetti di miglioramento degli algoritmi e dei criteri utilizzati per attribuire le risorse;

10. di dare atto della necessità di proseguire con i competenti uffici della ACSS una attività di verifica periodica sulla raccolta e qualità dei dati necessari e, più in generale, sulla implementazione del nuovo sistema delle funzioni non tariffabili;

11. di dare atto che le assegnazioni di tali risorse trovano copertura sul bilancio di esercizio 2025, ai Capitoli:

- 8376 a valere delle risorse già impegnate a favore degli enti sanitari pubblici con il d.d.g. 20032/2024;
- 11568 che presenta la necessaria disponibilità, per le risorse a favore degli erogatori privati;

12. di confermare il mandato alla Presidenza - U.O. Risorse economico finanziarie del Sistema Socio Sanitario e alle ATS, per le strutture di rispettiva competenza, di procedere durante l'anno 2025 all'erogazione degli acconti utilizzando come base di calcolo le assegnazioni per le funzioni non tariffabili delle ASST e degli IRCCS oggetto del d.d.g. n. 20032/2024, applicando una riduzione di importo, per singolo ente, corrispondente al valore indicato nella d.g.r. 4266/2025 per le funzioni non più riconosciute, e di erogare il saldo solo a seguito dell'atto di determinazione definitiva della remunerazione delle funzioni 2025 agli enti assegnatari;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

Allegato 1 - Criteri di assegnazione delle funzioni non tariffabili a valere per l'esercizio 2025

Funzione n. 1	
Funzionamento della rete di emergenza urgenza ospedaliera	
Il razionale della funzione	Il funzionamento reale dei servizi di PS, imperniato su standard organizzativi storici, non prescinde da questi ultimi ma richiede risorse incrementalmente rispetto allo standard minimo al crescere degli accessi (che si distribuiscono in modo disomogeneo sia nella giornata sia nell'arco dell'anno, con picchi in determinate fasce orarie e stagioni). Queste situazioni di picco con richiesta di "rinforzi" di risorse superiori allo standard minimo possono creare, se non adeguatamente gestite, situazioni di crisi e di crescita dei rischi per i pazienti e per gli operatori.
Riferimenti normativi	Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992" La funzione, già esistente si rifà ai criteri di classificazione previsti dal D.lgs. 502/92 e dal DM 70/15 prevedendo delle tutele per presidi in aree disagiate, presidi specialistici, volumi di attività e performance di risposta.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il pronto soccorso è parzialmente finanziato da forme puntuali di rendicontazione delle prestazioni erogate che godono di una maggiorazione tariffaria del 25% rispetto alla tariffa ambulatoriale base. Il mix delle attività rendicontate e remunerate a tariffario ambulatoriale seppur maggiorato è composto prevalentemente da prestazioni a scarsa o nulla marginalità unitaria, trattandosi generalmente di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di base. I dati della Contabilità Analitica (Co.An.) mettono in evidenza una differenza tra il valore delle prestazioni riconosciute ed i costi sostenuti. I costi diretti delle UO di PS / DEA I / DEA II della rete pubblica ammontano a 342 milioni di euro a fronte di ricavi a tariffa pari a 113 milioni di euro. Raccolti con gli stessi criteri i costi diretti delle UO di PS / DEA I / DEA II di 25 strutture private si registrano spese per 65 milioni di euro a fronte di ricavi a tariffa di 27 milioni di euro. All'aumentare delle attività i costi crescono più dei ricavi, si registrano perdite crescenti al crescere della complessità organizzativa e della dimensione delle strutture e le Aziende faticano a strutturare i servizi con risorse adeguate.
La/e componente/i di costo che la funzione va a coprire	La funzione finanzia uno standard minimo di funzionamento e viene rimodulata in base al crescere delle attività

La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Ad ogni ospedale sede di PS è attribuito il valore standard di funzionamento calcolato sulla base del costo del personale minimo per il funzionamento e per l'accreditamento al livello assegnato (PS – 1.400.000 €, DEA I° livello - 3.600.000 €, DEA II° livello – 5.100.000 €). Alla funzione base sono aggiunte risorse sulla base di questi criteri: <ul style="list-style-type: none"> a) numero crescente di accessi (esclusi abbandoni) rispetto allo standard ottimale previsto dal DM 70/2015 (20.000, 45.000 e 70.000 per i tre livelli). In questo caso l'incremento di risorse rispetto alla quota base è proporzionale al superamento di accessi rispetto a quella soglia sopra definiti. b) Per gli ospedali in area disagiata e per gli ospedali solo specialistici (ortopedici, cardiologici e pediatrici) le soglie di accessi previste del DM 70/2015 vengono ridotte del 50% ed in proporzione anche il valore dell'incremento. c) Per i Punti di Primo Intervento (PPI) attivi principalmente in aree disagiate, si prevede un finanziamento standard annuo di 300.000 euro per ogni sede. d) Per il Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli di Milano è prevista una remunerazione aggiuntiva di 600.000 euro per la funzione svolta di PS Oftalmico. e) Per gli ospedali Policlinico di Milano, San Paolo di Milano e Civili di Brescia è prevista una remunerazione aggiuntiva di 300.000 euro per la funzione svolta di PS Odontoiatrico. f) Per l'Ospedale Policlinico di Milano è prevista una remunerazione aggiuntiva di 800.000 euro per la funzione svolta dal centro di Assistenza regionale per i problemi della violenza alle donne e ai minori. g) Per l'Ospedale Niguarda di Milano è prevista una remunerazione aggiuntiva di 1.500.000 euro per la funzione svolta dal centro grandi ustioni Luigi Donati.
Fonti	Flusso 6 / SAN Assetto accreditato Osservatorio AREU
Importo massimo	294 milioni di euro

Funzione n. 2	
Stroke Unit e Neuroradiologia Interventistica nella gestione dell'Ictus	
Il rationale della funzione	L'evoluzione del modello organizzativo delle UU.OO. di Neurologia prevede siano disponibili almeno 500 posti sub-intensivi in unità denominate Stroke Unit per la popolazione residente in Regione. Si fa riferimento alle valutazioni effettuate dal Ministero della Salute in "Quaderni del Ministero della Salute – n° 2 marzo aprile 2010" Si prevede inoltre che siano presenti Servizi di Neuroradiologia che – disponendo di tecniche interventistiche innovative – possono modificare l'approccio ed il risultato terapeutico. Questo modello genera incrementi di costo osservabili ed una significativa differenza tra tariffe e costi in area neurologica.

Riferimenti normativi	<p>Il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 (8.2.3) ha stabilito la necessità di organizzare l'assistenza all'ictus cerebrale su due livelli. Il primo livello è quello dei centri dove effettuare solo la trombolisi (situati in ospedali con bacino d'utenza compreso fra 150.000 e 300.000 abitanti) mentre il secondo livello è quello dei centri dove effettuare anche i trattamenti endovascolari (situati in ospedali con bacino d'utenza compreso fra 600.000 e 1.300.000 abitanti). Questi centri assicurano la disponibilità di letti e strutture interventistiche per tutti i casi trattati in urgenza dotandosi di adeguati standard di personale.</p> <p>Regione Lombardia ha definito le caratteristiche della rete con la DGR n. XI/7473 del 30/11/2022.</p> <p>La funzione ricade quindi nell'ambito della fattispecie di cui all'art.8 sexies, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992".</p>
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	<p>Il numero di Stroke Unit definito con i criteri della DGR n. XI/7473/2022 è di 40 unità (di cui 17 di secondo livello e 23 di primo livello).</p> <p>Il livello delle strutture e l'operatività sostenuta durante l'anno sono verificati da AREU e comunicata alla DG Welfare.</p> <p>Il costo della giornata in Stroke Unit nel 2023 è mediamente superiore del 50% al costo della giornata in Neurologia (con una sottovalutazione annua di oltre 25 milioni di euro per le strutture più coinvolte). La funzione serve ad integrare i maggiori costi sostenuti non adeguatamente remunerati dal sistema tariffario attuale.</p>
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	<p>Le Stroke Unit sono unità di cura sub-intensiva collocate all'interno dei reparti di Neurologia o inserite in aree critiche pluridisciplinari. La funzione ricopre il maggiore costo generato dalla presenza e dall'uso di questi posti sub-intensivi comprendendo il costo dei servizi di neuroradiologia interventistica che è prevalentemente da attribuire a questa tipologia di attività.</p> <p>Le Stroke Unit prevedono standard assistenziali elevati e utilizzano sistemi di monitoraggio continuo dei parametri vitali. Il costo giornaliero di un posto in Stroke Unit è maggiore di circa 300 euro rispetto al costo medio di una giornata di degenza in Neurologia.</p>

La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	La funzione è calcolata sulla base del numero di ricoveri urgenti per Ictus (individuati come provenienti da PS collegando flusso SDO con flusso EMUR con esito = 2) indipendentemente dalla via terapeutica adottata e dell'esito del trattamento. Per ogni ricovero in Stroke Unit di primo livello è quindi attribuito un valore di 1.500 euro a caso (300 euro di maggiore costo X 5 gg di degenza) per assorbire il costo dei maggiori standard assistenziali necessari alla gestione dei letti intensivi delle unità neuro vascolari. Per ogni ricovero in Stroke Unit di secondo livello è attribuito un valore di 2.000 euro a caso, comprendendo in questo valore anche il costo di gestione della neuroradiologia interventistica. Per individuare i casi trattati dalla Stroke Unit dell'IRCCS Mondino di Pavia (che ricovera i casi di ictus giunti al PS dell'Ospedale San Matteo) è necessario che i ricoveri di Ictus rilevati nel flusso Emur siano singolarmente collegati all'IRCCS Mondino.
Le fonti dati utilizzate	Assetto accreditato Flusso EMUR Rilevazione annua AREU Flusso SDO
Importo massimo	25 milioni di euro

Funzione n. 3	
Standard Aggiuntivi previsti per il Sistema integrato per l'assistenza al trauma	
Il rationale della funzione	L'introduzione del Sistema integrato per l'assistenza al trauma (DDG n. 8531 del 1/10/2012) ha previsto per le strutture già sede di PS standard strutturali ed organizzativi aggiuntivi (rispetto a quelli previsti nei livelli di operatività della rete dell'Emergenza Urgenza).
Riferimenti normativi	Il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 ha indicato la necessità di attivare un Sistema integrato per l'assistenza al trauma (SIAT) (punto 8.2.2), costituito da una rete di strutture ospedaliere tra loro funzionalmente connesse e classificate, sulla base delle risorse e delle competenze disponibili. Il DDG n. 8531 del 1/10/2012 di Regione Lombardia ha definito la rete regionale del Sistema integrato per l'assistenza al trauma (SIAT), definendo anche gli standard organizzativi e strutturali aggiuntivi per le strutture della rete. Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del Dlgs n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992".
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Gli standard organizzativi degli ospedali della rete del Trauma risultano fortemente integrati con quelli della rete dell'Emergenza Urgenza ed in gran parte sono più onerosi, soprattutto per le strutture di livello superiore della rete (CTS, CTZ con neurochirurgia). Le disposizioni nazionali in merito alla definizione delle tariffe per le attività di ricovero non prevedono delle tariffe ad hoc per queste attività.

La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Il contributo della funzione integra le risorse necessarie per il mantenimento degli standard organizzativi e strutturali per tutti gli ospedali sede di pronto soccorso per traumi (PST), Centri traumi di zona (CTZ) con e senza neurochirurgia, Centri traumi di alta specializzazione (CTS).
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il valore base per gli standard organizzativi aggiuntivi previsti dall'accreditamento ammonta a 250.000 euro per i PST, 800.000 euro per i CTZ senza NCHI, 1,1 milioni di euro per i CTZ con NCHI e 1,45 milioni di euro per i CTS.
Le fonti dati utilizzate	Standard previsti dal DDG n. 8531 del 1/10/2012 Costo standard del personale
Importo massimo	38 milioni di euro

Funzione n. 4	
Standard Aggiuntivi previsti per la <i>Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)</i> "	
Il razionale della funzione	La costruzione di una rete efficiente per il trattamento di pazienti con infarto del miocardio ha comportato un significativo aumento dei costi di gestione delle strutture ospedaliere che mantengono attive 24h/24 le strutture di emodinamica ed i posti letto in Unità di Cure Coronariche (UCC). Le linee guida prevedono che in caso di IMA STEMI venga, se necessario, eseguita l'angioplastica primaria entro due ore dall'insorgenza dell'evento. Ciò comporta la necessità di sostenere costi di attesa superiori alle necessità reali ma necessari per garantire servizi efficaci.
Riferimenti normativi	Il Decreto del ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 (8.2.1) recepisce l'invito della Società Europea di Cardiologia prospettando un modello ottimale di gestione del paziente con infarto miocardico acuto (IMA) ovvero un sistema organizzativo in rete per la gestione dell'emergenza IMA, che integri i sistemi di intervento di emergenza-urgenza con il territorio e con ospedali a diversa complessità assistenziale. La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con decreto n. 10446 del 2009, ha istituito la " <i>Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)</i> ". La funzione ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del D.lgs. n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992". Con DGR n. XI/3522/2020 "Indicazioni e requisiti per l'ulteriore efficientamento organizzativo della rete cardiovascolare regionale" Regione Lombardia ha dato indicazioni e requisiti della rete Stemi.

Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il sistema di classificazione e remunerazione dei DRG prevede una differenziazione della tariffa per i casi con diagnosi cardiovascolare maggiore ma non differenzia in base all'esecuzione in regime di urgenza della prestazione. Per garantire il riconoscimento della disponibilità dei servizi in un vasto territorio è opportuno quindi definire una funzione standard per le strutture deputate al trattamento in urgenza.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione copre i costi di attesa di tipo organizzativo (personale) dei servizi di Emodinamica e della UCC a partire da un costo standard minimo per le strutture della rete di piccole dimensioni.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Vengono individuati i casi di trattamento dell'infarto in urgenza con ricovero da PS con rivascolarizzazione percutanea (PTCA) con o senza inserimento di stent. La diagnosi di IMA STEMI è identificata dai codici ICD9-CM 410*1. I presidi sono classificati in Hub di IV o III livello sulla base del numero di angioplastiche in urgenza eseguite e sulla base della presenza nella struttura di un reparto di UCC e di Cardiocirurgia. Negli Hub di IV livello con UCC e Cardiocirurgia (20 Ospedali) viene finanziata (per un costo medio standard di 830.000 €) la piena disponibilità di una sala di emodinamica 24h/24 e di una sala di cardiocirurgia (equipe integrata) e di due posti letto in UCC per 24h/24. Oltre il numero di 150 casi trattati in urgenza la funzione viene incrementata proporzionalmente. Negli Hub di III livello con solo UCC (e senza cardiocirurgia) (22 ospedali) viene finanziata (per un costo medio standard di 640.000€) la piena disponibilità di una sala di emodinamica 24h/24 e un posto letto in UCC. Oltre il numero di 150 casi trattati in urgenza la funzione viene incrementata proporzionalmente. Esempio Hub livello III Per 200 casi trattati in urgenza (50 oltre il numero base di 150) la funzione viene incrementata proporzionalmente secondo la seguente formula $640.000 : 150 = X : 200$
Le fonti dati utilizzate	Flusso SDO Flusso EMUR Costo standard Classificazione ospedali nella rete STEMI
Importo massimo	25 milioni di euro

Funzione n. 5	
Disponibilità posti ECMO	
Il rationale della funzione	La funzione riconosce agli Ospedali che hanno disponibili postazioni attrezzate con l'apparecchiatura ECMO risorse tali che sia garantita la pronta disponibilità di tali postazioni limitatamente ai casi di insufficienza respiratoria severa.

Riferimenti normativi	<p>Il Ministero della Salute ha istituito nel 2009 una rete nazionale per la gestione dell'insufficienza respiratoria severa (Respira) con 17 centri ECMO localizzati dal Nord al Sud del Paese. ASST di Monza ed IRCCS San Raffaele sono anche capofila del progetto che prevede l'utilizzo di Team specializzati per il trasporto con ECMO² e mezzi di trasporto attrezzati (anche mediante aerei).</p> <p>Regione Lombardia, con la DGR n. VIII/10228/2009 aveva individuato un primo nucleo della rete costituito da sei centri e successivamente il numero delle strutture è cresciuto a 12.</p> <p>La funzione rientra nella fattispecie di cui all'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 comma 2, lettera e) "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992".</p>
Necessità di ricorrere ad unafunzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema difinanziamento a prestazione)	<p>Oltre al costo di acquisto e gestione delle apparecchiature (l'ammortamento, la manutenzione e la sostituzione delle parti meccaniche usurate) le Aziende devono garantire una complessità organizzativa che coinvolge dei team addestrati di cardio-anestesisti, cardiocirurghi, perfusionisti ed infermieri specializzati.</p> <p>Secondo i dati dello studio inglese CESAR¹ il trattamento con ECMO si traduce in un aumento dei costi di circa 45.000 euro/paziente a fronte di una maggior sopravvivenza ed una migliore qualità della vita². Questi costi sono solo in parte coperti dalle tariffe in vigore.</p> <p>La funzione riconosce agli Ospedali della rete risorse tali che sia garantita la pronta disponibilità di letti attrezzati in modo uniforme sul territorio (compatibilmente con le caratteristiche degli ospedali disponibili nella rete).</p>

¹ Con Atto di Repertorio n° 196/CSR in data 5 novembre 2009, è stata sancita un'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente il corrente evento pandemico da virus A(H1N1), istituendo all'uopo la "Rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus A(H1N1) e l'eventuale utilizzo della terapia ECMO" (di seguito identificata come "Rete ReSpiRa")

² Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R. et al. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2009.

Nello studio CESAR realizzato in Inghilterra tra il 2001 ed il 2006 erano stati reclutati 180 pazienti (18-65aa) con insufficienza respiratoria acuta severa ma reversibile. Novanta sono stati destinati a ricevere un trattamento convenzionale, 90 a ricevere ECMO. I pazienti destinati a ricevere trattamento convenzionale sono stati lasciati negli ospedali in cui erano ricoverati e curati senza un protocollo definito, ma con la raccomandazione di utilizzare strategie di ventilazione protettiva.

I pazienti destinati a ricevere trattamento con ECMO sono stati trasferiti in un unico centro nazionale di riferimento. Il 63% dei pazienti destinati a ricevere ECMO sono sopravvissuti a 6 mesi senza disabilità severa contro il 47% del gruppo di controllo. Dei 90 pazienti destinati a ricevere ECMO, 68 (75%) sono stati effettivamente trattati con questa metodica mentre 17 (migliorati dopo la randomizzazione) sono stati trattati con metodiche convenzionali, 14 di questi pazienti sono sopravvissuti.

La/e componente/i di costo coperta dal contributo	La disponibilità di posto attrezzato ECMO aggiunge ai costi tipici della gestione di una terapia intensiva dei costi di ammortamento, di sostituzione dei materiali e di manutenzione che sono stimabili in circa 200.000 euro / anno. Per gli enti che garantiscono la funzione di trasporto alla già menzionata quota si aggiunge un contributo forfetario pari a 5.000 euro / trasporto effettuato per le attività dell'ECMO Team di trasporto.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	200.000 euro / anno per ogni postazione attiva (calcolata sulla base delle giornate di impiego per pazienti in ARDS) 5.000 euro / trasporto di pazienti effettuato dall'ECMO Team
Le fonti dati utilizzate	Rendicontazione delle giornate di impiego Rendicontazione dei viaggi Rendicontazione dei costi
Importo massimo	3 milioni di euro

Funzione n. 6	
Rete STEN, culle neonatali in pronta disponibilità, screening neonatale, punti nascita in condizioni orograficamente difficili	
Il razionale della funzione	<p>Il trattamento di casi neonatali complessi rappresenta per gli ospedali una delle attività a maggior rischio di insuccesso terapeutico. Di conseguenza sono obiettivi fondamentali la garanzia di livelli di qualità e di dotazione strumentale e tecnologica elevati.</p> <p>Nel merito di attività di questo tipo la remunerazione a forfait per DRG non rappresenta un adeguato incentivo rispetto alla necessità di investire in sicurezza, prevenzione e costi di attesa legati alla pronta disponibilità di equipe adeguatamente formate.</p> <p>Analoga valutazione per i punti nascita collocati in luoghi a bassa densità abitativa che non raggiungono il numero minimo di 500 parti ma che rappresentano la sola alternativa essendo gli altri punti nascita difficili da raggiungere in tempi clinicamente adeguati.</p> <p>La Regione ha predisposto regole di gestione di casi critici ed ha limitato ulteriormente la gestione di casi critici in queste sedi (DGR n. XII/1141/2023) ma ha anche – contemporaneamente - deciso un sostegno per far sì che nessuno di questi presidi sia costretto a risparmiare risorse a scapito di qualità e sicurezza.</p>
Riferimenti normativi	<p>a) Il Decreto del ministero della Salute n. 70/2015 prevede tra le reti (8.1) la presenza di una rete neonatologica e punti nascita. Si fa inoltre riferimento alle Linee di indirizzo sull'organizzazione del sistema di trasporto materno assistito (STAM) e del sistema in emergenza del neonato (STEN) emanate dal Comitato Percorso Nascita Nazionale. Le caratteristiche della rete, l'area di operatività, le centrali operative sono state aggiornate con le DGR 2395 e 2396 del 11 novembre 2019. A valle dei trasporti è prevista la disponibilità di 19 culle neonatali (DGR VIII/8446/2008) finalizzata a sostenere le richieste in urgenza evitando ritardi o sovraffollamenti delle strutture a fronte di una domanda territoriale non prevedibile.</p> <p>La FNT ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del D.lgs. n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di</p>

	<p>indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992”.</p> <p>b) Il D.M. 11/11/2015 all’articolo 1, commi 1, 2 e 3 offre la possibilità che le Regioni possano presentare al Tavolo di Monitoraggio di cui al D.M. 29 luglio 2015 “eventuali richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui e in condizioni orograficamente difficili in deroga a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010.”</p> <p>c) Lo screening neonatale è stato reso obbligatorio ai sensi della Legge 167/2016 e dai successivi aggiornamenti (Legge di bilancio 2019 art.1 c. 544).</p> <p>In Lombardia le attività sono state concentrate in un Laboratorio di Riferimento Regionale collocato nell’ospedale dei Bambini “V. Buzzi” (DGR n. X/4702/2015, DGR XI/110/2018 e DGR XII/596/2023)</p> <p>I costi vengono quindi rendicontati dall’ASST BFB- Sacco.</p> <p>Si attinge ai fondi previsti a livello nazionale dall’art. 1, comma 229, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”</p>
<p>Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)</p>	<p>L’attività si concentra, per definizione programmatica regionale, su alcuni ospedali che sostengono il costo della funzione Trasporti.</p> <p>La pronta disponibilità delle culle è una esigenza correlata alla efficacia dell’intervento nella fase a valle del trasporto e si configura come “costo d’attesa”.</p> <p>Il laboratorio di screening impiega la quota destinata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie prevista dalla Legge 167/2016.</p> <p>Il laboratorio di screening svolge le sue funzioni esclusivamente per il programma ed è interamente finanziato sia per l’attività di screening sia per gli approfondimenti diagnostici sui casi già individuati.</p> <p>La deroga richiesta per i punti nascita di piccole dimensioni che assolvono una funzione rilevante in contesti orograficamente critici ha carattere transitorio. Il percorso di ristrutturazione della rete prevede comunque che vi siano risorse per sostenere le strutture ospedaliere nella fase transitoria e siano sempre garantiti standard di qualità e sicurezza.</p> <p>Gli 9 punti nascita individuati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> P.N. di Erba P.N. di Gavardo P.N. di Gravedona P.N. di Melzo P.N. di Pieve di Coriano P.N. di Sondalo P.N. di Sondrio P.N. di Vigevano P.N. di Voghera
<p>La/e componente/i di costo coperta dal contributo</p>	<p>Costo degli equipaggi forniti dalle UTIN Costo d’attesa delle culle sempre disponibili negli Hub Costi del Laboratorio screening Neonatale Costo UO di Ostetricia (stimato da dati Co.An. 2022)</p>

La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il valore della componente Trasporti è calcolato sulla base dei costi di mantenimento in ognuna delle 5 macroaree in cui è diviso il territorio della Lombardia di una equipe di immediato intervento. Il costo annuo per avere sempre disponibile in una macroarea una equipe equivale a circa 850.000 euro all'anno includendo le attività formative e di training (6 medici e 6 infermieri è la stima per la copertura 24h/24). Il costo annuo per ogni culla è mantenuto a 100.000 euro / culla comenei precedenti esercizi (ex funzione n. 4). Il costo del servizio di Screening Neonatale è stimato sulla base delle ultime rendicontazioni in 3.500.000 euro all'anno. Il valore annuo della FNT per i Punti Nascita sotto i 500 parti in condizioni orograficamente difficili (per cui è già prevista una richiesta di deroga) è stimato pari ad un valore massimo di 1.200.000 all'anno pari alla differenza tra costo base annuo atteso per il funzionamento (2 milioni di euro) e la stima di ricavo per un numero medio atteso di 350 parti annui (circa 800.000 euro).
Le fonti dati utilizzate	Relazioni responsabili delle macroaree Flusso SDO (trasferimenti) Costi CO.AN. Numero di parti
Importo massimo	25 milioni di euro

Funzione n. 7	
Centri di riferimento regionali nell'area dell'emergenza urgenza	
Il razionale della funzione	Una rete ospedaliera deve essere in grado di garantire anche competenze specialistiche di secondo livello per la gestione di eventi rari nell'ambito dell'emergenza - urgenza. In questa funzione si riconoscono i costi di funzionamento di alcuni centri che hanno sede in Ospedali della Lombardia e che svolgono le seguenti funzioni specialistiche <ul style="list-style-type: none"> a) Centri Antiveleni (CAV) b) Disponibilità dei servizi di Medicina iperbarica
Riferimenti normativi	Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del D.lgs. n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992" I CAV sono stati riconosciuti nei livelli di Assistenza del DPCM 2017 Capo V art. 36 e 46. Regione Lombardia con DDGS n. 14220 del 21/12/2009 ha recepito l'accordo tra governo e regioni per definire i requisiti di funzionamento dei Centri antiveleni ed ha individuato 3 Centri di riferimento sul proprio territorio (Niguarda, Papa Giovanni XXIII ed Istituto Maugeri di Pavia).
Necessità di ricorrere ad unafunzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	I nomenclatori tariffari vigenti non prevedono delle specifiche tariffe al riguardo. Si tratta di servizi necessari che devono essere concentrati in pochi centri, sempre accessibili da parte della rete per ottenere servizi di qualità superiore a costi sostenibili. Inoltre, il costo di servizi resi non è strettamente correlato al volume delle prestazioni erogate.

	<p>Ai servizi CAV va assicurata continuità per garantire approfondimenti (studio scientifico di sistemi di prevenzione, basi dati aggiornate di veleni) che sono patrimonio della comunità nazionale.</p> <p>I servizi di Medicina iperbarica devono avere la piena efficienza delle attrezzature e la propensione all'emergenza per operare in sicurezza a supporto degli ospedali anche se i casi sono rari.</p>
La/e componente/i di costo che il contribuente va a coprire	<p>La funzione riconosce:</p> <p>a) La differenza media osservata tra costi ricavi dei Centri Antiveneni (CAV) che è stimata pari a 1.000.000 euro</p> <p>b) il costo della pronta disponibilità del servizio di Medicina iperbarica stimato pari a 300.000 euro all'anno</p>
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	La funzione viene corrisposta a seguito di rendicontazione dei costi da parte dei centri. I costi si riferiscono ai fattori produttivi necessari per garantire il funzionamento dei già menzionati servizi.
Le fonti dati utilizzate	Co.An. per il calcolo di un contributo standard.
Importo massimo	5 milioni di euro

Funzione n. 8	
Minori in Acuzie	
Il rationale della funzione	Gli ospedali per acuti che trattano minori in reparti pediatrici, in specialità pediatriche o in sezioni pediatriche delle alte specialità sono penalizzati da tariffe non sufficienti a sostenere i costi.
Riferimenti normativi	La funzione risponde alle caratteristiche generali all'art. 8 sexiescomma 2, lettere a), b) ed e) D.lgs. 502/92 trattandosi di attività con elevati costi di attesa e rivolte a soggette fragili.
<p>Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)</p>	<p>Nonostante i suoi 10 milioni di abitanti in Lombardia non sono accreditati reparti della specialità cardiocirurgia pediatrica (codice 06), neurochirurgia pediatrica (codice 76), urologia pediatrica (codice 78) e grandi ustioni pediatriche (codice 46). Per i pazienti in età pediatrica sono quindi previste delle specifiche sezioni all'interno di Unità Operative selezionate, dove le attività per adulti e per minori sono strutturate in percorsi fisicamente separati e sono garantite da equipe diversamente specializzate. Nonostante le specialità pediatriche siano concentrate in poche strutture queste faticano a restare in equilibrio a causa della bassa numerosità di casi, dei costi fissi elevati e delle tariffe non differenziate in base all'età.</p> <p>Anche il numero di chirurgie pediatriche (codice 11) è contenuto essendo questa disciplina presente in soli sette ospedali della regione. Le stesse pediatrie, uniformemente distribuite nel territorio, non raggiungono le dimensioni di attività necessarie a garantire l'equilibrio economico.</p> <p>I costi osservati in Contabilità Analitica per le Unità di degenza pediatrica in ASST o IRCCS pubblici ammontano a 200 milioni (135 milioni di euro per 50 U.O. di Pediatria e 65 milioni in 25 UU.OO. specialistiche come chirurgia pediatrica, terapia intensiva pediatrica, urologia pediatrica, cardiocirurgia pediatrica). A fronte di questi costi l'ammontare dei ricavi da tariffa è pari a 130 milioni di euro (90 milioni per le pediatrie e 40 per le specialità pediatriche).</p> <p>In generale i ricoveri pediatrici si collocano in DRG medici di peso non particolarmente elevato ed i ricoveri nei reparti dedicati ai minori hanno generalmente un costo significativamente superiore rispetto ai</p>

	<p>ricavi previsti dalle tariffe. Ma la sostenibilità economica è anche influenzata dalla necessità di dover garantire una adeguata distribuzione delle attività nel territorio anche a fronte di un numero di ricoveri relativamente contenuto. La funzione introdotta è quindi necessaria per sostenere questa presenza territoriale anche a fronte di un impegno reale di contenimento della possibile crescita del ricovero di casistica inappropriata.</p>														
<p>La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire</p>	<p>Dai dati di contabilità analitica emerge che non esistono UU.OO. pediatriche in equilibrio. Complessivamente le tariffe sono inferiori ai costi del 40% per un complessivo di quasi 70 milioni di euro di perdita ogni anno. Il personale assorbe da solo il 90% del valore delle prestazioni di ricovero valorizzate.</p>														
<p>La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento</p>	<p>Le risorse verranno attribuite ai ricoveri registrati in pediatria (codice reparto 39) ed in chirurgia pediatrica (codice reparto 11) in proporzione alla dimensione della attività di ricovero da PS. I minori dimessi dalle due unità vengono pesati per complessità crescente in base al codice DRG. La pesatura viene utilizzata come driver per attribuire le risorse.</p> <table border="1" data-bbox="606 909 1232 1245"> <thead> <tr> <th colspan="2">Passaggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SELEZIONE DEI RICOVERI DA PS ETA' <18 ANNI CON ESCLUSIONE DELLA CASISTICA NEONATALE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INDIVIDUAZIONE CASI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PER DURATA O PER DIAGNOSI</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI A MEDIA COMPLESSITA'</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA'</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA' PER COLLOCAMENTO E/O GESTIONE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ALTA COMPLESSITA'</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il primo gruppo di casi (passaggio 2 della tabella) non è pesato (potenzialmente inappropriati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI IN BASE ALLA LISTA 108 DRG [CON L'ECCEZIONE DELLE DIAGNOSI DI TRAUMA, RICOVERI IN AREE PSICHIATRICHE (SPEC 33, 40), ED INGRESSI IN TERAPIE INTENSIVE] 2. INAPPROPRIATI PER DURATA INFERIORE 3 GIORNI (ACCERTAMENTI MEDICI) [CON L'ECCEZIONE DELLE DIAGNOSI DI TRAUMA, DRG GHIRURGICI, DIAGNOSI DI EPILESSIA INGRESSI IN TERAPIEINTENSIVE] <p>Il secondo gruppo (passaggio 3 della tabella) è composto di casi urgenti a media complessità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TRAUMI IN ETA' PEDIATRICA + DRG 443 Utilizzando le diagnosi indicate con T nel campo trauma 2. DISTURBI CARDIOVASCOLARI DRG DA 126 A 130 E 137, 138, 139 3. INFEZIONI BRONCHITI E POLMONITI (081, 088, 091, 093, 098) ALTRE INFEZIONI DRG 322 + 070 + 368 + MDC 18 <p>Il terzo gruppo (passaggio 4 della tabella) è composto di casi a complessità elevata</p>	Passaggio		1	SELEZIONE DEI RICOVERI DA PS ETA' <18 ANNI CON ESCLUSIONE DELLA CASISTICA NEONATALE	2	INDIVIDUAZIONE CASI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PER DURATA O PER DIAGNOSI	3	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI A MEDIA COMPLESSITA'	4	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA'	5	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA' PER COLLOCAMENTO E/O GESTIONE	6	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ALTA COMPLESSITA'
Passaggio															
1	SELEZIONE DEI RICOVERI DA PS ETA' <18 ANNI CON ESCLUSIONE DELLA CASISTICA NEONATALE														
2	INDIVIDUAZIONE CASI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PER DURATA O PER DIAGNOSI														
3	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI A MEDIA COMPLESSITA'														
4	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA'														
5	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA' PER COLLOCAMENTO E/O GESTIONE														
6	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ALTA COMPLESSITA'														

	<p>1. AVVELENAMENTI ED USTIONI DRG 451, DA 504 A 511 (ESCLUSI CASI BREVE DURATA <3)</p> <p>2. STATI ANEMICI E DISRDINI METABOLICI DRG 574 ANEMIA E NEUTROPENIA, 396, 397, 398, 399, 298 (ESCLUSI CASI BREVE DURATA <3)</p> <p>3. URGENZE RELATIVE AL SISTEMA GASTROINTESTINALE DRG 164, 165, 166, 167, 180, 181, 569 E 570</p> <p>Un quarto gruppo di casi (passaggio 5 della tabella) riceve una valutazione superiore per via delle criticità cliniche ma anche delle criticità insite nella gestione di minori in percorsi non preferenziali come sarebbe opportuno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CASI PSICHIATRICI (MDC 19) (INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA) 2. CASI D'ABUSO ALCOL E DROGHE (INDIPENDENTEMENTE DALLADURATA) 3. DIAGNOSI DI EPILESSIA (INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA) <p>Il gruppo di maggior complessità ricoverati da PS e dimessi da pediatria comprende i seguenti casi (passaggio 6 della tabella):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TRAPIANTI ED ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI DRG 103, 302, 480, 481 2. INTERVENTI CARDIOVASCOLARI MAGGIORI DRG: 105, 108, 110, 111, 117, 515, 518, 552, 553, 555 3. INSUFFICIENZE RESPIRATORIE E RESPIRAZIONE ASSISTITA DRG 087, 565, 566, 541 E 542 4. MENINGITI ED INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO DRG 560 E 561 5. STATI DI COMA ED EMORRAGIA CEREBRALE DRG: 014, 023 E 030 6. TRAUMATISMI SPINALI E MULTIPLI <p>Le alte specialità pediatriche (che per numerosità hanno un carattere di servizio sovra territoriale) e le Unità Operative pediatriche verranno invece sostenute in base ad un valore standard di perdita attesa calcolato sulla base delle rilevazioni di costi e ricavi della contabilità analitica.</p> <p>Lo standard calcolato prevede una funzione pari al 15% del fatturato per le seguenti specialità di ricovero in regime ordinario individuate come pediatriche in accreditamento:</p> <p>Cardiochirurgia pediatrica Chirurgia Maxillo-facciale Chirurgia oncologica pediatrica Neurologia pediatrica Ortopedia pediatrica Cardiologia pediatrica Nefrologia pediatrica Reumatologia pediatrica Oncoematologia pediatrica</p>
Le fonti dati utilizzate	Co.An. Flusso SDO Flusso EMUR Assetto Accreditato

Importo massimo	25 milioni di euro
Funzione n. 9	
Presenza in carico	
Il razionale della funzione	Il modello di presa in carico del paziente cronico e/o fragile è una modalità innovativa in grado di integrare le risposte ai bisogni, garantendo continuità nell'accesso alla rete dei servizi e appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, assicurando anche l'integrazione ed il raccordo tra le diverse competenze professionali sanitarie, sociosanitarie e sociali coinvolte sia in ambito ospedaliero che territoriale.
Riferimenti normativi	Ai sensi della DGR n. X/7655/2017 per i soggetti accreditati "la quota di presa in carico sarà remunerata con le funzioni non tariffabili".
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	È previsto un pagamento da ATS per le cooperative mentre per i soggetti accreditati non è prevista una specifica tariffa né una modalità di possibile fatturazione.
La/e componente/i di costo coperta dal contributo	Le aziende sostengono costi organizzativi nel definire, nel periodo immediatamente precedente alla dimissione di pazienti ricoverati, le prime fasi della presa in carico. Queste prestazioni non sono ovviamente rendicontabili all'interno dei contratti con le ATS e vengono quindi rilevate in un flusso a parte e, come previsto dalla DGR, finanziate a funzione.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	La rendicontazione del numero di pazienti presi in carico.
Le fonti dati utilizzate	Rendicontazione puntuale da parte delle strutture accreditate.
Importo massimo	1 milione di euro

Funzione n. 10	
Centri di rilievo regionale	
Il razionale della funzione	<p>Con propri atti Regione Lombardia ha nel tempo individuato una serie di strutture di riferimento (centro di II° e III° livello) per il trattamento di patologie rare o invalidanti utilizzate da tutte le unità sanitarie della rete regionale. In queste strutture sono previste attività di screening, consulenza e presa in carico non tariffabili.</p> <p>Non esistono specifiche tariffe ed i percorsi di cura sono altamente personalizzati.</p> <p>I centri di riferimento cui sono destinate le risorse sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centri di riferimento regionali per la tubercolosi (CRR-TBC); • Centri di riferimento regionali per i disturbi del comportamento alimentare (CRR-DCA); • Centri di riferimento regionali dell'Epilessia (EpiNetwork); • Centri di riferimento regionali per le malattie neuromuscolari e per la patologia metabolica e tumorale nell'infanzia e nell'adolescenza; • Centri di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle cefalee; • Centri di riferimento regionale per la psicosi infantile; • Centri di riferimento regionale per le malattie rare; • Centri di riferimento regionale per la riabilitazione per soggetti con disabilità visiva; • Centri di riferimento regionale per la diagnosi e cura della fibromialgia; • Centri di vulnologia gestione del piede diabetico. <p>È inoltre previsto il finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un reparto di Medicina Protetta per il ricovero in urgenza dei detenuti • dei progetti DAMA (Accoglienza medica avanzata per disabili); • del Centro per la sicurezza degli antiparassitari; • del Centro di riferimento regionale per le attività epidemiologiche volte allo studio dei rischi ambientali;
Riferimenti normativi	<p>Le attività dei centri regionali di riferimento sono riconducibili alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 8 sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992.</p> <p>Il Centro di riferimento regionale per i disturbi del comportamento alimentare (CRR-DCA) è attivato presso l'ASST Spedali Civili di Brescia con DGR 31736 del 7 ottobre 1997;</p> <p>Le funzioni, le caratteristiche e l'elenco dei centri di III° livello del Network dei centri regionali per la diagnosi e la cura dell'epilessia sono state definite con DDG N. 17825 del 30 novembre 2005;</p> <p>I centri Hub per la cura delle cefalee sono istituiti ai sensi della DGR N. XI/3677/2020. L'elenco dei centri di III° livello della Rete dei Centri di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle cefalee è contenuto nell'allegato DDGW 15645 del 13/10/2023;</p> <p>I centri di riferimento delle malattie rare sono stati previsti dal D.M. 279/2001 <i>“Regolamento di istituzione della rete nazionale delle</i></p>

	<p><i>malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124</i>" e poi identificati in Lombardia con DGR n. 2443 del 03/06/2024. Si prevede per questa funzione l'impiego di fondi dedicati previsti nell' accordo n. 175, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul "Piano nazionale malattie rare 2023 – 2026" e sul documento per il "Riordino della rete nazionale delle malattie rare".</p> <p>La riabilitazione per soggetti con disabilità visiva è prevista dalla DGR n. X/2313/2014 e prevede l'impiego di fondi dedicati.</p> <p>I Centri per la diagnosi e cura della fibromialgia sono stati istituiti in attuazione della DGR n. XI/7880/2023.</p> <p>Le funzioni dei centri di II e III livello della rete Regionale per la prevenzione, diagnosi e cura del piede diabetico sono descritte nella DGR n. XII/163/2023.</p> <p>La Medicina Protetta è prevista nell'art. 7 della L. 12 agosto 1993 n. 296. L'istituzione del reparto è stata approvata con DGR n. VI/34306/1998.</p> <p>Il finanziamento dei progetti DAMA (Accoglienza medica avanzata per disabili), approvato con DGR n. VII/4094/2001, è da riferirsi alla lettera b) dell'art. 8 sexies, comma 2 del D.lgs. n. 502/1992.</p> <p>Il Centro per la sicurezza degli antiparassitari è stato istituito con DGR n. VII/7006/2001, opera per programmi di prevenzione e sicurezza dell'O.M.S. e della Regione Lombardia.</p>
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Le attività attribuite all'azienda sulla base di Deliberazioni e Convenzioni riportate in allegato sono prive di forme di tariffazione.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	I valori relativi a queste funzioni sono attribuiti sulla base delle risultanze dell'analisi della rendicontazione annuale rilevata in Contabilità Analitica.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Verifica della rendicontazione relativi ai costi dell'attività svolta.
Le fonti dati utilizzate	Co.An. Rendicontazione dei costi
Importo massimo	25 milioni di euro

Funzione n. 11	
Pronta disponibilità di letti in attesa nella rete territoriale delle cure subacute	
Il rationale della funzione	<p>In certi periodi il numero pazienti in ingresso da PS è superiore al numero di pazienti in uscita. Un più rapido turnover dei pazienti già ricoverati alleggerirebbe l'affollamento in PS ma la dimissione è spesso ostacolata dalla difficoltà che si incontra nell'organizzare cure ed assistenza a domicilio.</p> <p>Per decongestionare questi presidi, aumentare il turnover e risolvere più tempestivamente alcuni affollamenti dei PS gli ospedali (che già dispongono di propri letti di cure sub acute) hanno costruito una rete di contatti – con altri ospedali - per superare i periodi più critici.</p> <p>Questo modello va strutturato ed incentivato aumentando la capacità ricettiva "a richiesta" degli ospedali senza PS e stimolare la</p>

	tempestività della loro risposta.
Riferimenti normativi	Il progetto è riconducibile alla lettera f) dell'art. 8 sexies, comma 2 del D.lgs. n. 502/1992 "programmi sperimentali di assistenza". I requisiti minimi autorizzativi per le attività di Cure Sub Acute sono descritti nella DGR IX/937/2010.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Senza aumentare il numero di posti accreditati ed il valore dei contratti il riconoscimento a funzione permette di attivare più posti che sarebbero però attivati in modo flessibile nei momenti di maggior richiesta da parte dei presidi con PS ed in particolare nei mesi autunnali ed invernali. Sono stati individuati - per ogni DEA più critico (Hub) – delle strutture di riferimento senza Ps (Spoke) che fossero in grado di mettere a disposizione tempestivamente dai 4 ai 10 posti di cure subacute nei periodi di maggiore criticità. Partecipano al progetto sia gli ospedali pubblici che privati sulla base di un'ipotesi di potenziamento di letti oggi attivi aggiornabile da DGW con decreto specifico.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La FNT copre sia il costo di attesa di letti aggiuntivi per il periodo ottobre/marzo. La FNT remunera l'impegno degli ospedali per la gestione di questi posti aggiuntivi limitatamente al costo di attesa.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il modello di calcolo ha dei precedenti già applicati (modello di calcolo del costo di attesa dei letti Covid). Qui era previsto il calcolo di un costo di standard a giornata per la disponibilità in attesa che andava a ridursi con il progressivo ammortamento dei costi al generarsi di ricavi man mano che le strutture messe a disposizione venivano realmente occupate in risposta alla domanda emergente.
Le fonti dati utilizzate	Flusso SDO Co.An.
Importo massimo	20 milioni di euro

Funzione n. 12	
Costo della gestione monitoraggio dei pazienti in carico per assunzione farmaci HIV	
Il razionale della funzione	La gestione dei pazienti affetti da HIV è stata nel tempo deospedalizzata grazie alla introduzione di farmaci progressivamente più efficaci nel ridurre le complicanze da ricovero. I pazienti sono sottoposti alla somministrazione di una terapia farmacologica e ad un monitoraggio continuo sugli esiti della stessa con frequenti cambi di dosi e di farmaci in relazione ai risultati ottenuti.
Riferimenti normativi	L'attività considerata è da ricollegarsi alla previsione normativa del D.Lgs. n. 502/1992, art. 8 sexies, comma 2, lett. a) "programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti".

Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Per alcune patologie critiche è previsto che la struttura erogante si assuma un impegno continuativo per il monitoraggio della terapia dei pazienti in carico senza che questa attività sia associata ad una prestazione rendicontabile. Non è prevista la compensazione dei costi sostenuti dalle strutture per garantire la distribuzione dei farmaci del file F ed il monitoraggio delle relative cure. Oltre determinati volumi di attività vengono generati costi che sono compensati da questa funzione.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione copre il costo del monitoraggio stimato in 25 euro al mese / paziente che comprende il costo del personale sanitario per attività di monitoraggio e gestione proattiva delle terapie farmacologiche.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Per ogni rendicontazione in file F di farmaci dell'ATC J05 si ricostruisce il periodo di presa in carico individuale a livello mensile (differenza tra data minima e massima senza interruzioni della terapia per più di 9 mesi). Per ogni mese di presa in carico e monitoraggio è assegnata la funzione del valore mensile calcolato.
Le fonti dati utilizzate	File F
Importo massimo	7 milioni di euro

Funzione n. 13	
Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (U.O.O.M.L.)	
Il rationale della funzione	Le prestazioni di medicina del lavoro non trovano una specifica collocazione nei tariffari vigenti. In termini generali l'attività di medicina del lavoro svolta dalle UOOML è assimilabile agli "studi clinico-epidemiologici" remunerati con specifici fondi regionali.
Riferimenti normativi	La Rete delle UOOML partecipa attivamente al conseguimento degli obiettivi del <i>Piano Regionale della Prevenzione</i> (DGR X/3654/2015) e segnatamente al: - Programma 9 "Tutela della salute e sicurezza del lavoratore", la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali; per l'emersione del fenomeno "tecnopatico" è individuato un indicatore sentinella, funzionale a evidenziare l'incremento delle segnalazioni e delle denunce di malattie professionali; - Programma 10 "Integrazione salute e ambiente", sia la definizione di strumenti efficaci per la stima degli impatti sulla salute nelle procedure di Valutazione Impatti Ambientali (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute; in questo modo esercitando il proprio ruolo a valenza preventive, attraverso l'erogazione di funzioni e prestazioni. In modo indiretto, la Rete partecipa – limitatamente agli ambienti di lavoro - al conseguimento degli obiettivi previsti dal PRP con il Programma 6 "Prevenzione della cronicità" e con il Programma 8 "Prevenzione, sorveglianza e controllo malattie infettive". Fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 502/1992.

Necessità di ricorrere ad unafunzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Con la DGR n. X/6472/2017 “Modifica della DGR. 20 marzo 2017, n. X/6359 «Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML) nel rispetto della Legge Regionale 11/08/2015 n. 23” la Giunta Regionale ha provveduto ad aggiornare la rete delle UOOML superando integralmente la precedente DGR n. VI/46797/1999 ed ha previsto il finanziamento a funzione.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Copertura costi attività di carattere clinico ovvero di studio epidemiologico non remunerati da tariffe predefinite.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algorithmi di attribuzione del finanziamento	Il finanziamento a funzione è assegnato alle singole ASST tenendo conto di due quote: <ul style="list-style-type: none"> • Una fissa, pari a 148.000€ per ciascuna UOOML, per un totale di 1.776.000€; • Una variabile, collegata sia al valore della quota PAT (Posizioni assicurative territoriali) che al valore dell’attività svolta.
Le fonti dati utilizzate	Gestionali del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione – areaPerson@Ma.P.I. – Malattie Professionali e Infortuni e SMP - Segnalazione di Malattia Professionale)
Importo massimo	3,5 milioni di euro.

Funzione n. 14	
Prelievo di organi e tessuti - Altre attività connesse al trapianto d'organi	
Il rationale della funzione	Sostenere mediante un “contributo” i programmi di trapianto di organo coordinate dal “Centro regionale per i trapianti”
Riferimenti normativi	Art. 8 sexies, comma 2, lettera g) del D.lgs. n. 502/1992 “programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l’espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l’organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori”. Nelle regole di Sistema 2024 (DGR n. XII/1827/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024 (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi” punto 4.18) è previsto che il sistema di rimborso delle funzioni non tariffabili inerenti all’attività di donazione di organi sia affidato ad AREU attribuendogli la quota necessaria per il pagamento del personale delle CRP e dei COP, per la realizzazione delle CAM e dell’ECMO Mobile e per remunerare gli ospedali dei costi sostenuti per i percorsi di donazione. Ai fini di garantire le attività al “Centro regionale per i trapianti” è garantito alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, un finanziamento fino a un massimo presuntivo di € 2.850.000,00 come indicato nella DGR n. XI/6150/2022.
Necessità di ricorrere ad unafunzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Non essendo previsto un sistema di tariffe per le attività di espianto e conservazione degli organi nel D.lgs. n. 502/1992 era già previsto il riconoscimento di una funzione per le strutture che partecipano a queste attività. Le rilevazioni transitano attraverso strutture di coordinamento che registrano le attività e valutano il costo degli espianti, il costo dei trasporti ed i costi della conservazione per rifondere i soggetti che partecipano alla rete trapianti.

La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Copertura dei costi "di produzione" legati all'individuazione dei potenziali donatori, di espanto, di trasporto e di conservazione degli organi prelevati.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	I valori relativi a queste funzioni sono attribuiti sulla base delle risultanze dell'analisi della rendicontazione annuale pervenuta dai centri di riferimento di AREU. I costi del "Centro regionale per i trapianti" e delle Banche Regionali sono rendicontati dalle strutture in Co.An. su richiesta della Direzione Generale Welfare.
Le fonti dati utilizzate	Rendicontazioni centralizzate Report annuale Banca dati regionale prelievo degli organi Costi Co.An. delle banche di organi e/o tessuti Costi Co.An. del Centro regionale per i trapianti
Importo massimo	25 milioni di euro

Funzione n. 15	
Ricerca clinica negli IRCCS	
Il rationale della funzione	<p>L'impegno degli IRCCS lombardi nelle attività di ricerca clinica ha raggiunto dimensioni significative che sono testimoniate dal numero e dalla qualità riconosciuta delle pubblicazioni scientifiche. Questo risultato è stato ottenuto e viene mantenuto di anno in anno con un significativo impegno di risorse, che è tipico del modello di cura sviluppatosi negli IRCCS.</p> <p>Negli IRCCS si concentrano infatti le ricerche e le cure delle malattie più rare e più costose, si sperimentano i modelli di cura più avanzati e si investe nelle tecnologie più innovative.</p> <p>Negli IRCCS, diversamente che nelle strutture ospedaliere tradizionali, esiste inoltre la concreta possibilità che gli esiti delle ricerche mediche vengano arricchiti dal contributo di specializzazioni non strettamente sanitarie (farmacologia, genetica, scienze dei materiali, chimica e fisica, statistica e matematica).</p> <p>Occorre far in modo che negli IRCCS vengano garantite le condizioni necessarie affinché i ricercatori possano attingere al patrimonio di conoscenze generate e possano divulgarlo come nuove conoscenze, necessarie a migliorare la qualità e l'efficacia delle cure.</p> <p>Per svolgere questa funzione cruciale nello sviluppo scientifico della conoscenza e della pratica medica, questo modello di ospedale si posiziona inevitabilmente su livelli di costo di produzione più elevati degli standard medi rendendo necessaria una forma di compensazione</p>
L'aderenza delle tematiche oggetto di finanziamento alla norma	Si fa riferimento al D. Lgs. n. 502/1992 art. 8 sexies comma 2 lett. B), D), F).
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il sistema di finanziamento a funzione permette di definire un contributo alle attività di ricerca che è proporzionale al livello della produzione scientifica certificata (dati ministeriali).
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	<p>La funzione remunera le attività di ricerca clinica, quale elemento indispensabile nello sviluppo della pratica clinica negli IRCCS, in grado di migliorare la qualità e l'efficacia delle cure.</p> <p>Il contributo copre i costi aggiuntivi sostenuti negli IRCCS, riconducibili al verificato aumento del numero di esami e seguiti, allungamento della</p>

	degenza media, investimenti tecnologici, personale qualificato che viene impiegato.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algorithmi di attribuzione del finanziamento	Il sistema di attribuzione delle risorse utilizzato in Lombardia si avvale dei dati e degli indicatori del Ministero della Salute.
Le fonti dati utilizzate	Valore della produzione scientifica mediante utilizzo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dagli Irccs al Ministero della Salute (e validati dal Ministero stesso, se disponibili).
Importo massimo	73 milioni di euro.

Funzione n. 16	
Continuità dell'assistenza pazienti nefropatici	
Il rationale della funzione	<p>Nel caso di ricoveri motivati da patologie non correlate direttamente al trattamento dialitico, le eventuali prestazioni di dialisi erogate in costanza di ricovero, necessarie a garantire la stabilità clinica del paziente, non sarebbero remunerabili in quanto ricomprese nella tariffazione DRG.</p> <p>Il costo della Dialisi risulta mediamente non sostenibile a partire dalla quinta giornata di ricovero (ovvero il costo della dialisi supera il valore della tariffa) ma per i casi medici questo limite può essere raggiunto già alla terza giornata.</p> <p>Con la DGR n. IX/937/2010 Regione Lombardia aveva introdotto il codice 39.95.A "emodialisi extracorporea in costanza di ricovero" che poteva essere rendicontata, dall'erogatore nel tracciato 28/San, quando i ricoveri avessero superato la degenza di quattro giorni (quindi a partire dalle sedute effettuate dal quinto giorno di ricovero secondo lo schema esplicativo della nota Regionale H1.2011.0006481 del 1° marzo 2011).</p>
Riferimenti normativi	Il progetto è riconducibile alla lettera b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	<p>Il Nomenclatore Nazionale (DPCM 2017) esclude la possibilità di codificare e rendicontare questo tipo di prestazione nei flussi della specialistica ambulatoriale.</p> <p>Per le strutture ospedaliere che ritrovano a ricoverare pazienti che necessitano di dialisi il costo sostenuto per le sedute arriva spesso a superare il ricavo fissato con la tariffa DRG.</p>
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La FNT remunera l'impegno degli ospedali per la gestione di questi pazienti critici e quindi si valuta il costo delle prestazioni erogate che non sono strettamente correlate con il motivo principale del ricovero.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algorithmi di attribuzione del finanziamento	Dal 2024 la prestazione non sarà né prescrivibile né prenotabile e sarà rendicontabile solo a valore zero dato che sarà codificata come tipo M (non remunerabile). A chiusura di flussi si rilevano le prestazioni erogate nel flusso 28/San per calcolare il valore della FNT.
Le fonti dati utilizzate	Flusso 28/San
Importo massimo	5 milioni di euro

Funzione n. 17	
Rete della Neuropsichiatria infantile territoriale ASST	
Il rationale della funzione	Le Aziende Sociosanitarie Territoriali gestiscono una rete di strutture territoriali composta dalle UU.OO. di Neuropsichiatria Infantile collocate all'interno dei Dipartimenti Aziendali di Salute Mentale. Non esiste a livello nazionale un tariffario per la presa in carico nelle strutture di Neuropsichiatria Infantile.
Riferimenti normativi	Queste prestazioni non possono essere interamente collocate nel comma 4 dell'articolo 8-sexies ma possono essere finanziate in toto o in parte con una delle voci del comma 2. Il collegamento è con il D.lgs. n. 502/1992, art 8-sexies, comma 2, lett. a), b) "programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti" e "programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona".
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	La mancanza di uno specifico tariffario e livello nazionale è legata al fatto che queste attività, essendo garantite nelle altre regioni dalle ASL, sono finanziate all'interno della quota capitaria senza una specifica rendicontazione delle prestazioni. In Regione Lombardia, invece, queste attività sono garantite dalle ASST che non sono finanziate a quota capitaria e che necessitano di una remunerazione a tariffa o a funzione. La mancanza di un tariffario nazionale rende necessario il ricorso alla funzione in quanto sono poche le prestazioni presenti nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale che descrivono queste attività. Ragione Lombardia con la DGR n. IX/2633/2011 ha definito le tariffe per le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile erogate in regime ambulatoriale o di residenzialità. La stessa delibera ha definito le attività svolte non direttamente sui pazienti che continuano a non avere delle tariffe ma che devono essere puntualmente rendicontate in modo da poter quantificare nel modo più corretto possibile la specifica funzione non tariffabile già riconosciuta. Il valore della funzione è stato definito assumendo come parametro di riferimento la differenza tra il costo del personale assegnato ad ogni Ente sanitario e la quota finanziata con le nuove tariffe.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Il costo complessivo delle attività territoriali ammonta a 91 milioni di euro mentre i ricavi da tariffario regionale sono pari a solo 45 milioni di euro (dati Co.An. 2022) La FNT copre solo in parte il differenziale tra il costo standard atteso per queste attività ed i ricavi a tariffa rilevati.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Si calcola in che misura la domanda distrettuale attesa da ogni territorio sia soddisfatta dalle strutture presenti sul territorio stesso. a) Si scartano le prestazioni residenziali e semiresidenziali b) Si scartano le prestazioni erogate nell'ambito dei progetti (codice G) c) Si scartano i record di pazienti non residenti in Lombardia Si valorizzano i record rimanenti o con la tariffa del nomenclatore ambulatoriale o, per la maggior parte delle attività, sulla base di un valore economico che viene oggi utilizzato in Regione per finanziare le progettualità di Neuropsichiatria Infantile non a contratto.

Ad ogni record del flusso che non è stato scartato vengono associate le informazioni relative a:

1. Ambito di residenza del paziente
2. Ambito della eventuale sede ospedaliera sovra-zonale del paziente
3. Ambito in cui ha sede la struttura che eroga la prestazione

A seguito della combinazione tra prestazioni erogate e la residenza dei cittadini sono possibili, per ogni record, quattro possibili combinazioni:

1. Prestazione erogata ad un paziente nello stesso ambito in cui risiede (polo territoriale);
2. Prestazione erogata ad un paziente nella propria sede sovra-zonale di riferimento (polo ospedaliero);
3. Prestazione erogata ad un paziente in una sede ospedaliera di altra ASST;
4. Prestazione erogata ad un paziente in una sede territoriale extra-ambito,

Viene quindi calcolato un indicatore di valore economico pro/capite di prestazioni usufruite nel territorio di residenza ottenuto dividendo per la popolazione target la somma del valore delle combinazioni 1 e 2. L'indicatore così ricavato in ognuno degli 81 distretti regionali viene moltiplicato per il coefficiente riportato nella seguente tabella.

	Quota	Abb%
Oltre il 120% dell'indicatore medio regionale	100%	0%
Tra 80% e 120% dell'indicatore medio regionale	75%	25%
Inferiore 80% dell'indicatore medio regionale	50%	50%
Assente	0%	100%

Il finanziamento complessivo di questa funzione è suddiviso sulla base della popolazione target residente in ogni ambito territoriale.

$$\text{Fondo disponibile per l'ambito terr.} = \frac{\text{Stanziato regionale}}{\text{Popolazione regionale}} \times \text{Popolazione dell'ambito}$$

Il Fondo disponibile sarà attribuito all'ASST integralmente solo per gli ambiti dove il livello di offerta (misurato come rapporto tra valore delle prestazioni erogate rispetto alla popolazione residente) è significativamente più elevato del valore medio regionale. (vedi tabella sopra esposta)

1. Se non vi è offerta sul territorio (polo territoriale) e non è disponibile un centro di riferimento ospedaliero (polo ospedaliero) la funzione non viene assegnata;
2. Se l'indicatore è superiore all'indicatore medio regionale del 20% l'abbattimento è nullo;
3. Se l'indicatore è compreso tra il valore dell'indicatore medio regionale e l'indicatore maggiorato del 20% l'abbattimento è del 25%.

Se l'indicatore è inferiore all'80% dell'indicatore medio regionale l'abbattimento è del 50%.

Le fonti dati utilizzate	Flusso 28/San Flusso NPI Tabella comuni e distretti Tabella strutture offerta territoriali Tabella prestazioni ambulatoriali integrata nelle valorizzazioni Co.An.
Importo massimo	35 milioni di euro

Funzione n. 18	
Integrazione ospedale territorio dei percorsi relativi alla gestione del disagio mentale	
Il rationale della funzione	<p>La funzione intende fornire uno strumento compensativo per i Dipartimenti Aziendali di Salute Mentale impegnati nel progetto di deospedalizzazione e di recupero territoriale delle situazioni di disagio mentale.</p> <p>Le aziende che hanno investito nel mantenere la gestione della psichiatria sul livello territoriale senza istituzionalizzare il paziente in strutture sono maggiormente penalizzate dalla impostazione meramente prestazionale e potrebbero rinunciare alle progettualità di reinserimento previste dai piani nazionali e regionali.</p> <p>La funzione ha l'obiettivo di stimolare l'investimento delle Aziende sui livelli territoriali ambulatoriali (più complessi sotto il profilo organizzativo e meno remunerativi rispetto ad altre attività sanitarie). I progetti di deospedalizzazione si misurano positivamente in termini di presenza delle strutture territoriali e di adesione dei pazienti ai percorsi. Date le caratteristiche della patologia è comunque necessario un impegno straordinario nell'assicurare un presidio ospedaliero sempre operativo in caso di emergenze (o come spesso accade per gestire i fallimenti delle terapie e riavviarle).</p>
Riferimenti normativi	Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 502/1992 "programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti".
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	<p>Complessivamente i DSM risultano sotto finanziati. La rilevazione dei costi della rete dei Dip. di Salute Mentale mette in evidenza una particolare inconsistenza delle tariffe ed una perdita conseguente (che non può essere liquidata come inefficienza). Le unità di degenza (SPDC) costano 110 milioni di euro all'anno e sono remunerate con i DRG per soli 53 milioni di euro. Le strutture territoriali (CPS) costano 110 milioni di euro all'anno mentre le prestazioni ivi garantite generano ricavi per 75 milioni.</p> <p>Le tariffe previste nel nomenclatore ambulatoriale descrivono solo parte delle prestazioni erogabili ma non valutano il tema ed il costo della presa in carico della patologia.</p> <p>A differenza che in altre regioni in Lombardia la psichiatria è inserita nelle ASST e non nelle ATS finanziate a quota capitaria. In questa situazione Regione Lombardia ha avviato nel 1998 in attuazione dell'art. 10 della DGR n. VI/37597/1998 un sistema di tariffazione di queste prestazioni. Dalle evidenze emerse con la rilevazione puntuale dei costi il sistema di tariffazione si è rivelato adeguato a sostenere i costi per le strutture residenziali e semiresidenziali ed inadeguato per i livelli ambulatoriali.</p>

	<p>A causa della complessità della patologia trattata parte dei costi è assorbita da forme di attività non direttamente rivolte al paziente che non possono essere rendicontate come prestazioni (gestione del caso, richieste dei Tribunali, interventi in ambito istituzionale, sociale e familiare, progetti sperimentali, mediazione culturale).</p>															
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	<p>Il complesso delle attività sanitarie dalle Unità Operative di Psichiatria della Lombardia è costato quasi 350 milioni nel 2023. Le tariffe (DRG, Psiche) coprono i costi solo nei limiti dei due terzi.</p> <p>La funzione copre il 50% del differenziale osservato a livello di sistema ed è assegnata su base territoriale. Nei distretti dove le attività registrate sono più intense (spesa/abitante) si intende assegnare maggiori risorse fino ad un massimo standard definito per abitante confrontabile in tutta la regione.</p>															
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	<p>La funzione è articolata su due distinte valutazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presenza territoriale delle strutture CPS e valutazione della aderenza (in termini quantitativi) dei pazienti ai percorsi; Efficacia nella gestione degli episodi acuti in termini di contenimento degli episodi di ricovero di pazienti in carico; <p><u>Calcolo della componente territoriale</u></p> <p>Viene definito per ogni distretto un massimo di funzione attribuibile proporzionale alla popolazione. La misurazione delle prestazioni offerte a livello territoriale rapportata alla popolazione target dalle strutture presenti sul distretto restituisce un indice di risposta territoriale rispetto ad una domanda media osservata.</p> <p>Se l'indice locale è inferiore a determinati target (vedi tabella seguente) la funzione predefinita è assegnata parzialmente mentre se l'indice locale è superiore a target ottimali la funzione è assegnata integralmente.</p> <p>Vengono così riconosciuti contemporaneamente i bisogni e premiato l'impegno organizzativo delle Aziende che offrono i servizi</p> <table border="1" data-bbox="591 1264 1253 1449"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Risposta</th> <th>Abb %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre il 140% dell'indicatore medio</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Tra 80% e 140% dell'indicatore medio</td> <td>75%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Tra 50% e 80% dell'indicatore medio</td> <td>25%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Servizio assente</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Calcolo della componente ospedaliera</u></p> <p>La funzione viene attribuita a livello territoriale in misura proporzionale a tutta la popolazione residente correggendo i valori della quota per ogni ospedale sede di SPDC in misura inversa rispetto al tasso di ospedalizzazione. Le strutture SPDC delle ATS dove il tasso di ricovero in psichiatria in acuzie è minore partono da una base di funzione più elevata come forma di riconoscimento dell'azione preventiva territoriale.</p>		% Risposta	Abb %	Oltre il 140% dell'indicatore medio	100%	0%	Tra 80% e 140% dell'indicatore medio	75%	25%	Tra 50% e 80% dell'indicatore medio	25%	75%	Servizio assente	0%	100%
	% Risposta	Abb %														
Oltre il 140% dell'indicatore medio	100%	0%														
Tra 80% e 140% dell'indicatore medio	75%	25%														
Tra 50% e 80% dell'indicatore medio	25%	75%														
Servizio assente	0%	100%														
Le fonti dati utilizzate	<p>Co.An. Flusso SDO Flusso 28/San Flusso Psiche Popolazione residente</p>															
Importo massimo	60 milioni di euro															

Funzione n. 19	
Sanità penitenziaria di competenza ASST	
Il razionale della funzione	Integrazione del finanziamento ministeriale necessario per l'adempimento delle attività di cui al D.lgs. n. 230/1999
Riferimenti normativi	Con il D.lgs. n. 230/1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n.419" venivano trasferite le competenze di Sanità Penitenziaria dal Ministero della Giustizia al SSN" tutte le strutture che erano operative alle dipendenze del Ministero della Giustizia (rapporti di lavoro, attrezzature e beni strumentali che riguardano la sanità penitenziaria) sono state trasferite alle Asl e quindi alle ASST. L'attività considerata si colloca fra quelle di cui all'art. 8 sexies, lettera b) del D.lgs. n. 502/1992 "programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona".
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il trasferimento delle risorse dal Ministero della Giustizia alla Regione Lombardia (34 milioni nell'ultimo esercizio) è insufficiente a fronte di costi rilevati di 53 milioni di euro. Non esiste un sistema di rendicontazione e di tariffazione delle prestazioni erogate.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Differenza rilevata tra costo sostenuto dalle ASST (rilevato in Co.An.) e Fondo attribuito dalla Delibera CIPE.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	I criteri di attribuzione sono differenziati. La struttura di Castiglione delle Stiviere (ex OPG) è interamente finanziata a costo (trattasi di un unicum non standardizzabile). I servizi territoriali si dividono le risorse rimanenti. Il criterio di attribuzione è quello previsto dagli standard ministeriali: - il 65% è attribuito in base alla quota di detenuti presenti negli istituti penitenziari al 31 dicembre. - Il restante 35% è attribuito in base all'incidenza del numero dei nuovi ingressi registrati durante l'anno.
Le fonti dati utilizzate	Co.An. Delibera CIPE Fonti Ministero della Giustizia sul numero di detenuti
Importo massimo	15,5 milioni euro

Funzione n. 20	
Obiettivi previsti dal Piano Regionale Triennale integrato della sanità pubblica Veterinaria	
Il razionale della funzione	Assegnazione di risorse supplementari per raggiungimento degli obiettivi regionali e aziendali nel settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, codificati dal Piano Regionale integrato della sanità pubblica Veterinaria. Anche se le attività dei servizi veterinari delle ATS sono prevalentemente finanziati con la quota capitolina una parte del finanziamento (un di cui quindi) viene finalizzato in modo specifico a sostenere i costi di alcune attività prioritarie di seguito elencate. Ne consegue che l'assegnazione della funzione non prevede degli algoritmi di calcolo particolari ma la verifica che le attività aggiuntive

	rispetto a quelle già remunerate con la quota capitaria siano realmente effettuate. I costi remunerati riguardano sostanzialmente il personale.
L'aderenza delle tematiche oggetto di finanziamento all'anorma	Art. 8 sexies, comma 2, lett. c) "attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione"
La giustificazione oggettivata, specifica e non generica della impossibilità o insufficienza del sistema tariffario di provvedere al finanziamento delle attività individuate.	Contributo finalizzato al funzionamento dei Dipartimenti veterinari presenti nelle ATS ed alle loro funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica della attività previste nel Piano Regionale.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Costi relativi al perfezionamento degli obiettivi PIAPV
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	<p>Attribuzione del contributo sulla base del volume delle attività svolte e al raggiungimento di questi obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ALLEGATO A – Mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti da malattie attraverso l'attuazione delle relative misure di prevenzione, anche con riferimento alle zoonosi. <ul style="list-style-type: none"> • A1 - Prevenzione delle malattie animali • A2 - Prevenzione del randagismo, tutela animali da compagnia e interventi assistiti con animali ✓ ALLEGATO B – Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale attraverso l'attuazione del controllo ufficiale di processo e di prodotto delle filiere agroalimentari <ul style="list-style-type: none"> • B1 - Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale • B2 - Azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell'export dei prodotti di o.a. ✓ ALLEGATO C – Attuazione delle misure di controllo sull'utilizzo del farmaco veterinario, sull'alimentazione nonché sul benessere degli animali <ul style="list-style-type: none"> • C1 - Verifica dell'Igiene e sicurezza veterinaria a livello di produzione primaria a tutela dei consumatori <p>ALLEGATO D - Obiettivi multidisciplinari</p>
Le fonti dati utilizzate	U.O. Veterinaria DGW, dati monitoraggio osservatori regionali.
Importo massimo	15 milioni di euro.

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

**D.g.r. 7 luglio 2025 - n. XII/4682
Programma regionale straordinario investimenti in sanità
ulteriori determinazioni conseguenti alla d.g.r.n. XII/3720/2024
e stanziamento contributi - Secondo provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il «Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura presentato dalla Giunta con d.g.r.n. XII/262 dell'11 maggio 2023 e approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, costituente il documento che definisce gli obiettivi, le strategie e le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale della Lombardia;
- la sopra riportata deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare il Pilastro 2 «Lombardia a servizio del cittadino», nell'ambito 2.3 «Sistema socio-sanitario a casa del cittadino» e l'obiettivo strategico 2.3.1 «Sviluppare l'offerta di infrastrutture e servizi della sanità territoriale»;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. XII/395 del 25 giugno 2024 di approvazione del «Piano socio-sanitario integrato lombardo 2024-2028»;

Visti:

- l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70 recante: «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;
- il decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2015 e successive modifiche, recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002» che individua il percorso di adeguamento progressivo delle strutture sanitarie con scadenze differenziate e considerati, in particolare, i termini di adeguamento, come modificati dal decreto interministeriale 20 febbraio 2020 e dal DL 198/2022 convertito con L. n. 14/2023, quale presupposto per il mantenimento dell'esercizio dell'attività e condizione per la prosecuzione degli interventi programmati di adeguamento;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»»;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.» e il d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 «Correttivo codice appalti 2023», per quanto rileva ai fini del presente provvedimento;

Viste, altresì, le seguenti leggi regionali:

- 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», così come modificata dalle leggi regionali 11 agosto 2015 n. 23, 14 dicembre 2021 n. 22;
- 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027»;

Richiamate:

- le Linee guida per l'attuazione degli investimenti in sanità, approvate con decreto n. 19173 del 30 dicembre 2019 della Direzione Generale Welfare;
- la d.g.r.n. XI/4385 del 3 marzo 2021 recante «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in Sanità per il periodo 2021 - 2028»;
- la d.g.r.n. XI/5066 del 19 luglio 2021 recante «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021 - 2028» - Aggiornamenti a seguito della d.g.r.n. XI/4385/2021»;
- la d.g.r.n. XII/378 del 29 maggio 2023 recante «Programma investimenti art. 20 Legge 67/88 - Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari di cui alla d.g.r.n. XI/5835/2021 - Accordo di programma integrativo - Determinazioni in ordine all'avvio del secondo stralcio. Approvazione interventi»;

- la d.g.r.n. XII/850 dell'8 agosto 2023 recante «Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023. Secondo provvedimento»;
- la d.g.r.n. XII/4221 del 15 aprile 2025 recante «Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. XII/3720/2024 e stanziamento contributi - primo provvedimento»;

Richiamati, inoltre:

- la d.g.r.n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto del segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027» che, all'allegato C, individua, per l'anno 2025, risorse autonome regionali, in conto capitale, per gli investimenti sanitari pari a complessivi € 300.000.000,00;

Considerato che, con la deliberazione di Giunta regionale n. XII/4221/2025, nell'anno 2025, sono state:

- destinate ad investimenti sanitari in conto capitale a valere del capitolo 13.05.203.14176 risorse per complessivi € 202.157.380,00;
- riservate risorse pari a complessivi € 68.890.179,43, per il cofinanziamento regionale necessario per il programma di investimenti a valere sui fondi ex art. 20 legge n. 67/88 relativo all'«Accordo di programma integrativo - secondo stralcio, di cui alla d.g.r. n. 2478/2024, rinviando lo stanziamento a successivo provvedimento della Giunta regionale»;

Richiamate:

- la d.g.r.n. XII/1141 del 16 ottobre 2023 recante: «Linee di intervento per lo sviluppo ed efficientamento del percorso nascita in Lombardia finalizzato a favorire la natalità e la tutela della salute riproduttiva» con la quale, fra l'altro, è stato approvato un programma di sviluppo regionale per contrastare la denatalità, declinato, in una logica unitaria e integrata, in cinque aree di offerta, tra cui l'«Area dell'offerta ostetrica consultoriale», con relativo stanziamento alle Aziende sanitarie di risorse del Fondo sanitario regionale fino all'importo massimo di 5,6 mln/Euro a valere sulla macroarea 7) della d.g.r.n. XI/7758/2022;
- la d.g.r.n. XII/4053 del 17 marzo 2025 recante: «Attuazione della d.g.r.n. XII/1141 del 16 ottobre 2023 - area dell'offerta formativa per la tutela e prevenzione della salute riproduttiva: approvazione fase 4 del progetto di formazione in ambito ostetrico dei professionisti sanitari», con la quale è stato stanziato il relativo importo di € 234.240,00 per l'acquisizione di simulatori ad alta fedeltà;

Visti gli esiti dell'istruttoria compiuta dalle Unità Organizzative Polo ospedaliero e Polo territoriale della Direzione Generale Welfare, sulla base della ricognizione effettuata dalle Unità Organizzative stesse, in relazione al fabbisogno di strumentazione ecografica per garantire le prestazioni diagnostiche in area ostetrica e in area ginecologica presso le sedi territoriali consultoriale, e in base agli esiti dell'aggiudicazione da parte di ARIA della procedura ARIA_2024_60 relativa alla fornitura delle suddette apparecchiature, tramite il negozio elettronico NECA gestito da ARIA s.p.a. così come riportati nell'allegato 2 al presente provvedimento, che evidenzia un ammontare complessivo ammesso a finanziamento pari a € 5.599.910,00;

Considerato che, con i provvedimenti della Giunta regionale sopra indicati, nell'anno 2025, anche per effetto di provvedimenti assunti nell'anno 2023, sono stati destinati e riservati, come sopra descritto, ad investimenti sanitari in conto capitale a valere del capitolo 13.05.203.14176, risorse pari a complessivi € 271.310.044,78 e che, conseguentemente, le effettive disponibilità per investimenti sanitari in conto capitale per l'esercizio finanziario 2025 ammontano a complessivi € 28.689.955,22, da destinare con il presente provvedimento ad obiettivi ed interventi come di seguito indicati, in coerenza con il quadro programmatico regionale;

Vista la d.g.r.n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025» che, in particolare all'allegato A, capitolo 13 «Investimenti e acquisti», paragrafo 13.2, individua, tra gli ambiti programmatici prioritari in materia di investimenti sanitari per l'anno 2025, i seguenti:

- 13.2.2. Integrazione e completamento di opere previste nel-

la programmazione strategica regionale oggetto di accordi di programma, accordi di programma quadro e specifici programmi di investimento;

- 13.2.3. Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico;
- 13.2.8. Interventi urgenti di natura straordinaria ed eventuali urgenze impreviste in corso d'esercizio;
- 13.2.10. Potenziamento tecnologico - sostituzione e potenziamento apparecchiature diagnostiche e di cura ad alta tecnologia;
- 13.2.11. Efficientamento energetico delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

Atteso che:

- con le richiamate dd.g.r. n. XI/5066/2021 e n. XII/378/2023 è stato confermato il carattere prioritario e strategico dell'intervento di riqualificazione del presidio ospedaliero «Pesenti Fenaroli» di Alzano Lombardo;
- con la d.g.r. n. XII/3899 del 10 febbraio 2025 è stato approvato lo schema di «Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione del presidio ospedaliero di Alzano Lombardo» tra Regione Lombardia, provincia di Bergamo, Comunità montana della Valle Seriana, Comune di Bergamo, ASST Bergamo Est, ATS di Bergamo, protocollo formalmente sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti coinvolti in data 17 aprile 2025;
- con delibera n. 615 del 11 settembre 2024 il direttore generale dell'ASST Bergamo Est ha approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di riqualificazione del presidio ospedaliero di Alzano Lombardo;

Ritenuto di prevedere l'assegnazione della quota di € 500.000,00 per l'avvio delle attività prodromiche alla redazione documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento di Riqualificazione del presidio ospedaliero di Alzano Lombardo, come riportato nell'allegato 1 al presente provvedimento, in attuazione del Protocollo d'Intesa approvato con d.g.r. n. XII/3899 del 10 febbraio 2025 e sottoscritto dagli Enti in esso rappresentati in data 17 aprile 2025;

Ritenuto, in ragione dei sopra richiamati provvedimenti programmatici, valutati i fabbisogni espressi dai soggetti del Servizio Sanitario Regionale anche attraverso specifiche istanze, ed in continuità con i precedenti piani di investimento regionali, di individuare le priorità relative all'utilizzo delle risorse disponibili, come sopra definite, al fine di rendere uniforme la programmazione degli investimenti, secondo i seguenti indirizzi, entro la cornice programmatica definita con d.g.r. n. XII/3720/2024, e di destinare, in esito all'istruttoria compiuta dalle competenti Unità Organizzative della Direzione Generale Welfare, le risorse disponibili, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- implementazione e completamento di interventi presenti nell'ex PNC ed in specifici provvedimenti regionali, come riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 6.721.200,00;
- interventi urgenti di natura straordinaria, mirati all'incremento dei livelli di sicurezza, all'adeguamento normativo nonché all'efficientamento energetico, come riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 11.045.750,00;
- interventi volti alla valorizzazione del patrimonio aziendale, a supporto dell'attività sanitaria, ed interventi di ammodernamento tecnologico, come riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 4.820.450,00;

Ricordato inoltre che le aziende sanitarie nell'individuare gli interventi sopra richiamati, in coerenza alle linee programmatiche del sistema socio-sanitario regionale ed in conformità agli ambiti di intervento di cui sopra, hanno tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti criteri:

- coerenza con le esigenze prioritarie individuate nella programmazione prevista dal d.lgs. 36/2023;
- coerenza con gli indicatori individuati nel d.m. 70/2015 e d.m. 77/2022;
- assenza di incremento di costi relativi alla spesa corrente per l'acquisizione di beni e servizi;
- miglioramento dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni;
- fattibilità degli interventi nel breve periodo, anche tenendo conto delle interferenze con gli interventi in corso di realizzazione e programmati;

- coerenza con le priorità individuate nei documenti aziendali riguardanti la sicurezza (piano di sicurezza antincendio, adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, documento di valutazione dei rischi, ecc.) ed al piano di riordino di cui al d.l. 34/2020;
- valorizzazione del patrimonio aziendale;
- consolidamento degli investimenti pregressi sul patrimonio;
- coerenza con la programmazione in ordine al rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici;
- coerenza con gli interventi individuati dall'azienda sanitaria negli adeguamenti previsti in ordine alla documentazione presentata nei termini indicati dal d.m. 19 marzo 2015;
- coerenza con gli interventi previsti a seguito della verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici ricadenti in zone a media ed alta sismicità;
- coerenza con l'attuazione degli interventi programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR/PNC, negli Accordi di programma quadro di edilizia sanitaria ed in specifici programmi regionali;

Considerato che rientra nell'autonomia e responsabilità delle stazioni appaltanti l'individuazione delle modalità di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e di ricorso a centrali di committenza od a forme di aggregazione per interventi omogenei;

Richiamata la d.g.r. n. XI/7593 del 15 dicembre 2022 recante «Programma regionale straordinario investimenti in sanità - ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/5970/2022 terzo provvedimento e ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 6 Component 1 in attuazione della d.g.r. n. XI/6282/2022. Stanziamento contributi», con la quale, tra l'altro, è stato destinato alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo un finanziamento di complessivi € 15.000.000,00 per l'intervento di «Realizzazione sede istituzionale Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico (FITT);

Considerato che con nota prot. n. 0029295 del 26 maggio 2025, acquisita agli atti regionali con prot. G1.2025.0020570 del 27 maggio 2025, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo ha richiesto a Regione Lombardia la rimodulazione dell'intervento denominato «Realizzazione sede istituzionale Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico (FITT)», per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00, per la realizzazione di «Interventi di potenziamento dell'efficienza funzionale di attività sanitarie e amministrative» delle strutture della fondazione, volti anche ad una riorganizzazione funzionale delle attività e ad un potenziamento delle attività sanitarie, come di seguito descritti:

- nuova Week Surgery Multidisciplinare e adeguamento del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il padiglione 29;
- adeguamento strutturale e impiantistico delle degenze di cardiocirurgia e chirurgia toracica presso il padiglione 32;
- adeguamento del pronto soccorso pediatrico e dell'OBI presso il padiglione 31;
- realizzazione di un'area ambulatoriale di neuropsichiatria Infantile, per trasferimento ambulatori afferenti all'ASST di Pavia, presso il padiglione 31;
- riorganizzazione funzionale delle attività amministrative presso il padiglione 2;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni rappresentate dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo nella sopra citata nota prot. n. 0029295 del 26 maggio 2025, di rimodulare l'intervento finanziato con d.g.r. n. XI/7593/2022 da «Realizzazione sede istituzionale Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico (FITT)» a «Interventi di potenziamento dell'efficienza funzionale di attività sanitarie e amministrative» delle strutture della Fondazione, come sopra descritti, per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00, come richiesto dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, vincolandone l'attuazione alla presentazione di documentazione tecnica di livello non inferiore al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) da inviare alla D.G. Welfare entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento ed alla approvazione del progetto finalizzato all'appalto entro il 31 marzo 2026;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1, relativi agli ambiti di investimento indicati nelle delibere di Giunta regionale di riferimento e relativo stanziamento per complessivi euro 23.087.400,00, vincolandone l'attuazione alle specifiche prescrizioni e osservazioni riportate nell'ap-

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

posita colonna del medesimo allegato e rinviando a successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare le relative assegnazioni ed impegni di spesa, alla cui adozione è subordinata l'iscrizione nei rispettivi bilanci dei soggetti beneficiari dei corrispondenti crediti;

- di approvare lo stanziamento per apparecchiature ecografiche di cui all'allegato 2 rinviando a successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare le relative assegnazioni ed impegni di spesa, per complessivi € 5.599.910,00;
- di approvare l'allegato 3 contenente le indicazioni tecniche per l'utilizzo dei finanziamenti di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento da parte dei beneficiari;

Ritenuto, inoltre di:

- rinviare alle Linee guida per l'attuazione degli investimenti, approvate con decreto del direttore generale Welfare n. 19173 del 30 dicembre 2019, per le modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'allegato 1 del presente provvedimento da parte dei beneficiari;
- di precisare che restano a carico delle aziende sanitarie eventuali maggiori oneri verificatisi in sede di attuazione dell'intervento;
- di demandare al direttore della direzione generale Welfare tutte le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del suddetto programma;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

Ritenuto altresì necessario ricordare ai beneficiari dei contributi di cui al presente provvedimento:

- il vincolo alla gestione diretta dei servizi svolti nelle strutture realizzate, adeguate o modificate con l'ausilio di finanziamenti pubblici, pena la decadenza del contributo;
- le disposizioni di cui alla d.g.r. n. XI/491/2018 sub-allegato C;

Dato atto che la somma complessiva di euro 28.687.310,00 quale finanziamento agli interventi elencati negli allegati 1 e 2 trova copertura a valere sulle risorse stanziate al Capitolo 13.05.203.14176 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi agli ambiti di investimento indicati nelle delibere di Giunta regionale di riferimento e relativo stanziamento per complessivi euro 23.087.400,00, vincolandone l'attuazione alle specifiche prescrizioni e osservazioni riportate nell'apposita colonna del medesimo allegato e rinviando a successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare le relative assegnazioni ed impegni di spesa;

2. di approvare lo stanziamento per apparecchiature ecografiche di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi € 5.599.910,00, rinviando a successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare l'adozione di atti per l'ammissione, impegno ed erogazione agli enti sanitari, con verifica dell'utilizzo in sede di consuntivo dei bilanci;

3. di approvare l'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le indicazioni tecniche per l'utilizzo dei finanziamenti di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento da parte dei beneficiari;

4. di rinviare alle linee guida per l'attuazione degli investimenti, approvate con decreto del direttore generale Welfare n. 19173 del 30 dicembre 2019, per le modalità di utilizzo dei finanziamenti del presente provvedimento da parte dei beneficiari;

5. di stabilire che le risorse di cui al presente provvedimento, per complessivi euro 28.687.310,00 trovano copertura finanziaria sul capitolo 13.05.203.14176 «Investimenti in ambito sanitario» per l'esercizio 2025 del bilancio regionale;

6. di precisare che le aziende sanitarie assegnatarie potranno iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito dell'adozione di specifici decreti di impegno di spesa;

7. di stabilire i criteri di decadenza dei contributi riportati nelle indicazioni tecniche di cui all'allegato 3, precisando che il venir meno della gestione diretta dei servizi, come in premessa specificato, costituisce ulteriore causa di decadenza del contributo;

8. di rimodulare l'intervento finanziato con d.g.r. n. XI/7593/2022 da «Realizzazione sede istituzionale Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico (FITT)» a «Interventi di potenziamento dell'efficienza funzionale di attività sanitarie e amministrative» delle strutture della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, come descritti in premessa, per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00, come richiesto dalla Fondazione stessa, vincolandone l'attuazione al rispetto delle prescrizioni indicate in premessa;

9. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare ad assumere gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

Allegato 1 - Interventi ammessi a finanziamento

N.	ASST/IRCCS	Cod	Presidio/Struttura	Ambito investimento DGR 3720/2024	Titolo intervento	Importo richiesto €	Osservazioni vincolanti	Importo ammesso 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Implementazione interventi, nell'ambito di piani di investimento, presenti nell'ex PNC ed in specifici provvedimenti regionali								
1	ASST GOM Niguarda	701	P.O. Niguarda	13.2.2.	Ristrutturazione del piano quinto del Pad. Antonini Rossini per creazione della Banca degli Occhi presso il P.O. Niguarda - trasferimento dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, in attuazione della DGR n. 3670/2024	3.164.200,00	Vincolato nelle finalità ed importo alla presentazione di documentazione tecnica di livello non inferiore al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) da inviare alla D.G. Welfare entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento	3.164.200,00
2	ASST Valtellina e Alto Lario	713	Presidi ASST	13.2.2. - Ammodernamento tecnologico	Sostituzione apparecchiature media-alta fascia tecnologica presso i Presidi dell'ASST, nell'ambito degli interventi per la realizzazione dell'evento sportivo "Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026", di cui alla DGR n. 2931/2024	1.530.000,00		1.530.000,00
3	ASST Spedali Civili Brescia	721	P.O. Montichiari	13.2.2.	Opere accessorie di adeguamento edile ed impiantistico per riallocazione di alcuni reparti ospedalieri nell'ambito dell'intervento di "adeguamento normativo (sicurezza e sismica) del P.O. di Montichiari" previsto nel PNC	1.265.000,00	Vincolato nelle finalità ed importo alla presentazione di documentazione tecnica di livello non inferiore al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) da inviare alla D.G. Welfare entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento	1.265.000,00
4	ASST Sette Laghi	710	P.O. Cittiglio	13.2.2.	Implementazione finanziamento nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione di nuova camera iperbarica presso l'Ospedale di Cittiglio", di cui alla DGR n. 862/2023	762.000,00	Consegna QTE assestato da parte di ARIA S.p.A. con approvazione ASST, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento	762.000,00
Interventi strategici previsti nella programmazione pluriennale degli investimenti di cui alle DD.G.R. n. 4385/2021 e n. 5066/2021								
5	ASST Bergamo Est	720	P.O. Alzano Lombardo	Interventi strategici	Avvio delle attività prodromiche alla redazione del documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento di Riqualificazione del P.O. di Alzano Lombardo in attuazione del Protocollo d'Intesa approvato con DGR n. XII/3899 del 10/02/2025	500.000,00	Vincolato a studi e indagini finalizzate alla valutazione delle alternative progettuali	500.000,00
Interventi urgenti di natura straordinaria, incremento dei livelli di sicurezza, adeguamento normativo ed efficientamento energetico oggetto di istanze in coerenza alle DD.G.R. 4385/2021 e 3720/2024								
6	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori	926	P.O. San Gerardo Monza - Edificio Villa Serena	13.2.11	Intervento di riqualificazione e di efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'edificio Villa Serena - P.O. San Gerardo Monza	4.200.000,00		4.200.000,00
7	ASST Lariana	712	Compendio sito in via Napoleona n. 60 in Como	13.2.3. - Interventi urgenti Sicurezza	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'edificio n. 37 (aree sanitarie, aree amministrative, sala convegni) all'interno del compendio sito in via Napoleona n. 60 in Como, come da prescrizioni delle autorità competenti	2.500.000,00		2.500.000,00
8	ASST Lodi	709	P.O. Lodi	Rifunionalizzazione - Adeguamento normativo ai requisiti di accreditamento	Rifunionalizzazione area elettrofisiologia per creazione nuova Unità di Cura Coronarica (compreso arredi ed attrezzature) - blocco F del P.O. di Lodi	700.000,00		700.000,00
9		709	Complesso edilizio vecchio Ospedale di Lodi	Interventi sicurezza	Messa in sicurezza del complesso edilizio vecchio Ospedale di Lodi: restauro e risanamento conservativo delle coperture	2.000.000,00		2.000.000,00
10	ASST Ovest Milanese	705	P.O. Cuggiono	Interventi sicurezza	Riqualificazione e messa in sicurezza del sistema di distribuzione elettrico in MT e BT presso il P.O. di Cuggiono	1.213.926,66		1.120.750,00
11	ASST Rhodense	706	P.O. Rho	Adeguamento normativo ai requisiti di accreditamento	Realizzazione nuova sala attesa "pre-triage" presso il Pronto Soccorso del P.O. di Rho	524.169,00		525.000,00
Interventi volti alla valorizzazione del patrimonio aziendale ed all'ammodernamento tecnologico								
12	ASST Sette Laghi	710	Edificio sito in via Lazio a Varese	Valorizzazione patrimonio aziendale	Lavori di riqualificazione immobile sito in via Lazio a Varese per realizzazione di un Convitto infermieri	1.990.000,00	Entro il 31/12/2025 ASST deve: (i) approvare il progetto finalizzato all'appalto; (ii) adottare un regolamento che disciplini le modalità di fruizione temporanea e transitoria degli alloggi da parte del personale infermieristico.	1.990.000,00
13	ASST Melegnano e Martesana	708	P.O. Vizzolo Predabissi	Ammodernamento tecnologico	Acquisto nuova TAC, comprese opere, in sostituzione TAC obsoleta presso Radiologia del P.O. di Vizzolo Predabissi	1.316.350,00	Vincolato al parere favorevole della Commissione ASAT	1.316.350,00
14	ASST Sette Laghi	710	P.O. Cittiglio	Ammodernamento tecnologico	Acquisto nuova Risonanza Magnetica 1,5 T, comprese opere, presso Radiologia del P.O. di Cittiglio	1.514.100,00	Vincolato al parere favorevole della Commissione ASAT	1.514.100,00
Totale								23.087.400,00

Allegato 2 - ulteriori interventi ammessi a finanziamento

Programma di sviluppo regionale per contrastare la denatalità di cui alla DGR n. XII/1141/2023 Attuazione dell'area dell'offerta ostetrica consultoriale				
APPARECCHIATURE ECOGRAFICHE				
ASST/IRCCS	Codice	Portatile domiciliare	Ecografi per ambulatorio	Importo finanziato
ASST GOM NIGUARDA	701	1	4	168.578,00
ASST SANTI PAOLO E CARLO	702	1	2	86.664,00
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	703	2	3	132.371,00
ASST OVEST MILANESE	705	2	6	255.242,00
ASST RHODENSE	706	4	4	182.828,00
ASST NORD MILANO	707	1	7	291.449,00
ASST MELEGNANO E MARTESANA	708	2	11	460.027,00
ASST LODI	709	1	3	127.621,00
ASST SETTE LAGHI	710	8	8	365.656,00
ASST VALLE OLONA	711	1	5	209.535,00
ASST LARIANA	712	4	6	264.742,00
ASST VALTELLINA	713	1	4	168.578,00
ASST VALCAMONICA	714	1	3	127.621,00
ASST LECCO	715	1	9	373.363,00
ASST BRIANZA	717	1	8	332.406,00
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	718	2	5	214.285,00
ASST BERGAMO OVEST	719	1	6	250.492,00
ASST BERGAMO EST	720	3	8	341.906,00
ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA	721	1	2	86.664,00
ASST FRANCIACORTA	722	2	2	91.414,00
ASST GARDA	723	7	0	33.250,00
ASST CREMONA	724	2	2	91.414,00
ASST MANTOVA	725	4	12	510.484,00
ASST CREMA	726	1	1	45.707,00
ASST PAVIA	727	1	3	127.621,00
Fondazione IRCCS Ca' Granda OM Policlinico Milano	925	1	3	127.621,00
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori	926	2	3	132.371,00
Totale complessivo		58	130	5.599.910,00

Allegato 3**INDICAZIONI OPERATIVE “Modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse”****Risorse di cui all’Allegato 1 – “finalizzati”****Premessa**

I finanziamenti in conto capitale di cui all’Allegato 1 sono stati assegnati agli Enti beneficiari con i criteri e le motivazioni riportati nell’atto deliberativo, nel rispetto degli ambiti prioritari descritti con DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024.

Al fine di perseguire il costante contenimento dei costi gestionali (manutenzioni, canoni, risorse umane, ecc.) le risorse ripartite come da allegato 1 dovranno essere utilizzate tenendo conto dei seguenti criteri:

- Gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti, e non potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie;
- Gli interventi non dovranno comportare incremento nelle necessità di costi per beni e servizi;
- Gli interventi dovranno consentire, laddove possibile, di permettere una minor incidenza in futuro sui costi legati alle manutenzioni;
- Gli interventi dovranno consentire, laddove necessario, di incrementare i livelli di sicurezza per pazienti e operatori.

Tipologia degli interventi

Gli Enti beneficiari dovranno attuare gli interventi come descritti nell’allegato 1 nel rispetto delle prescrizioni e delle osservazioni riportate nell’apposita colonna del medesimo allegato, curandone l’integrazione e la coerenza con la programmazione aziendale:

- gli interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti dovranno essere coerenti con i piani di adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento e con i piani di adeguamento di cui alle norme specifiche;
- le ASST e le Fondazioni IRCCS già beneficiarie di finanziamenti volti all'adeguamento normativo, dovranno preliminarmente verificare il coordinamento di detti finanziamenti con quelli stanziati con il presente provvedimento;
- gli interventi finanziati dovranno essere inseriti nel programma triennale dei lavori.

I progetti di acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie, conformi agli elenchi presentati alla D.G. Welfare, già sottoposti al parere della competente Commissione Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia (ASAT), ove previsto, e finanziati con i fondi ricompresi nell’Allegato 1, non sono soggetti ad ulteriore approvazione da parte della D.G. Welfare. Conseguentemente, gli Enti beneficiari possono procedere all’attivazione degli interventi, in ottemperanza alle procedure ed alla normativa vigente, nel rispetto delle specifiche prescrizioni/raccomandazioni eventualmente riportate nei pareri espressi dalla Commissione ASAT, ad avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione e impegno di spesa di cui alla presente deliberazione.

Sono, al contrario, sottoposti ad approvazione da parte della D.G. Welfare, previo parere della competente Commissione, ove previsto, i progetti di acquisizione di apparecchiature ricomprese nel monitoraggio NSIS qualora si discostino sostanzialmente dai progetti oggetto del parere formulato dalla Commissione ASAT.

Procedura relativa all'approvazione dei progetti.

Per le procedure di approvazione dei progetti, si rimanda integralmente alle istruzioni operative contenute nelle linee guida per l'attuazione degli investimenti approvate con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 19173 del 30 dicembre 2019 per quanto compatibili e non confliggenti con le indicazioni operative riportate nel presente documento e nell'atto deliberativo che lo approva.

Si ricorda che i progetti non soggetti ad approvazione regionale non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi della Direzione Generale Welfare. In tali casi, comunque, l'Azienda o la Fondazione IRCCS beneficiaria è tenuta a trasmettere alla D.G. Welfare, nei termini più sotto indicati, idonea comunicazione come previsto dalle sopra richiamate linee guida. Gli Enti beneficiari sono invitati a procedere con immediatezza, all'attivazione delle procedure preordinate all'attuazione degli interventi finanziati, nel rispetto delle vigenti norme ordinamentali, ad avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione e impegno di spesa di cui alla presente deliberazione.

Erogazione del contributo

Le erogazioni dei finanziamenti avverranno su richiesta di liquidazione da parte delle ASST e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico beneficiarie dei contributi secondo le procedure e modalità stabilite dal Decreto del Direttore Generale Welfare n. 19173/2019, entro e non oltre il trimestre successivo all'emissione del mandato di pagamento in favore del contraente.

Economie

Restano nelle disponibilità delle Aziende Sanitarie le economie di gara e i residui, a seguito della conclusione degli interventi di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, ma sono vincolati al rispetto delle finalità indicate e sono soggette a preventiva autorizzazione della Direzione Generale Welfare quando l'importo del residuo risulti superiore a 150.000 euro. L'autorizzazione all'utilizzo dei residui di importo superiore alla suddetta soglia verrà rilasciata con atto del Direttore Generale Welfare verificata la congruenza delle spese di investimento da sostenere rispetto alla finalità del finanziamento concesso, precisata nella colonna 6 dell'Allegato 1, o al correlato ambito prioritario nel quale l'intervento è ricompreso, indicato nella colonna 5 dell'Allegato 1.

Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione degli interventi avverrà con la compilazione semestrale (semestre dell'anno solare) della scheda di cui all'allegato A2 della DGR n. X/5135/2016, debitamente sottoscritta dal RUP, che non dovrà essere inviata alla D.G. Welfare bensì conservata agli atti dell'Azienda beneficiaria e prodotta in caso di verifiche da parte degli organi e amministrazioni competenti.

Decadenza

Qualora entro 14 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione e impegno di spesa per gli interventi di cui all'allegato 1 non venga inviata alla Direzione Generale Welfare idonea comunicazione di avvio dei lavori certificata dal Direttore lavori, per il contributo può essere disposta, con provvedimento del Direttore Generale Welfare, la cancellazione senza ulteriori comunicazioni al beneficiario; eventuali istanze di proroga, motivate da circostanze e cause imprevedute e imprevedibili, non dipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario, dovranno essere tempestivamente indirizzate alla Direzione Generale Welfare e formare oggetto di formale atto autorizzativo del Direttore Generale Welfare.

Risorse di cui all'Allegato 2 – Apparecchiature ecografiche

Gli interventi finanziati con i fondi di cui all'allegato 2 non sono sottoposti all'approvazione da parte della Direzione Generale Welfare qualora strettamente coerenti alle indicazioni del presente provvedimento. I fondi vengono direttamente erogati alle Aziende sanitarie e dovranno essere rendicontati in sede di bilancio consuntivo secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Generale Welfare.

Erogazione del contributo

Le erogazioni dei finanziamenti di cui all'allegato 2 avverranno contestualmente all'adozione del decreto della Direzione Generale Welfare di assegnazione ed impegno di spesa.

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4812
Determinazioni in ordine alla programmazione acquisti
integrata di sistema approvata con d.g.r. n. 3326 del
31 ottobre 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. XII/3326 del 31 ottobre 2024 «Determinazioni relative all'attività contrattuale della Giunta regionale per l'acquisizione di beni e servizi per il triennio 2025 - 2026 - 2027 e approvazione della Programmazione integrata di sistema» che ha approvato i fabbisogni aggregati di Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale, esaminati nel tavolo tecnico appalti istituito con d.g.r. n. X/3440 del 24 aprile 2015 nella seduta del 17 ottobre 2024 e trasmessi da ARIA s.p.a., che lo coordina, con nota prof. (in entrata) n. A1.2024.0600182 del 24 ottobre 2024;

Vista la d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 «*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025*» che prevede, con riferimento al sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale, che «... *nel primo tavolo tecnico appalti del 2025 la programmazione di ARIA s.p.a. dedicata al SSR sarà esclusivamente dedicata ai fabbisogni legati alle categorie merceologiche previste dal d.p.c.m. ...*» e che «... *Le procedure di copertura assicurativa RCT/O saranno gestite tramite la Centrale d'acquisto regionale di ARIA, con il progetto di centralizzazione della gara ...*» con conseguente necessità di modificare la programmazione integrata di sistema approvata con la d.g.r. sopra menzionata;

Viste

- la d.g.r. n. XII/4050 del 17 marzo 2025 «*Determinazioni in ordine alla programmazione acquisti integrata di sistema approvata con d.g.r. n. 3326 del 31 ottobre 2024 - (di concerto con l'Assessore Bertolaso)*»
- la d.g.r. n. XII/4139 del 31 marzo 2025 «*Aggiornamento della programmazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi per la Giunta regionale per l'anno 2025 in conformità con il bilancio approvato e aggiornamento della programmazione integrata di sistema*»
- la d.g.r. n. XII/ 4514 del 9 giugno 2025 «*Determinazioni in ordine alla programmazione acquisti integrata di sistema approvata con d.g.r. n. 3326 del 31 ottobre 2024 di aggiornamento della programmazione integrata di sistema;*

Dato atto che durante il tavolo tecnico appalti dell'8 luglio 2025 ARIA s.p.a. informa che, a seguito della disdetta ricevuta dagli attuali assicuratori, alcuni enti sanitari hanno richiesto l'inserimento, nella Programmazione integrata di sistema, della gara relativa alla polizza assicurativa «All Risks Property».

Ritenuto di aggiornare la Programmazione integrata di sistema a seguito delle decisioni assunte nella riunione del tavolo tecnico appalti dell'8 luglio 2025 come da verbale trasmesso da ARIA in data 16 luglio 2025 protocollo G1.2025.002859;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare la Programmazione integrata di sistema 2025 - 2027, approvata con d.g.r. n. 3326 del 31 ottobre 2024, a seguito delle decisioni assunte nella riunione del tavolo tecnico appalti dell'8 luglio 2025, prevedendo l'inserimento della gara «*Assicurazioni ALL RISKS PROPERTY Enti Sanitari (ASST, IRCCS e ATS)*»;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Riccardo Perini

**D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4819
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna (IZSLER) - Approvazione della delibera
del C.d.A. n. 3/2025 inerente alla nuova organizzazione**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la funzione di vigilanza e controllo sugli organi e sull'attività dell'IZSLER sono esercitate d'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza delle Regioni stesse;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 recante «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Vista la legge regionale 24 luglio 2014, n. 22 recante «Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER)»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6278 dell'11 aprile 2022 recante «Linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (asst), delle fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (irccs) di diritto pubblico della regione lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)»;

Preso atto che l'articolo 12, comma 2 della legge regionale n. 22/2014 prevede che entro dieci giorni dalla data della loro adozione le deliberazioni inerenti:

- lo statuto e le relative modifiche
- l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale
- il piano pluriennale delle attività e degli investimenti
- il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio
- il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso
- la relazione programmatica annuale e la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmesse contemporaneamente alla Giunta regionale della Lombardia e alla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio della funzione di controllo. Le medesime deliberazioni acquistano efficacia se approvate dalla Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, nel termine di quaranta giorni dal loro ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine;

Considerato che l'IZSLER ha trasmesso agli uffici competenti la deliberazione n. 3 assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 13 maggio 2025, ad oggetto «Approvazione della nuova organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna», acquisita agli atti dell'istruttoria con protocollo n. G1.2025.0019503 del 19 maggio 2025;

Acquisiti agli atti dell'istruttoria, relativamente all'approvazione della deliberazione del C.d.A. dell'IZSLER sopraccitata (1/2025), i seguenti pareri espressi per ambito di competenza:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti dell'IZSLER;
- il parere favorevole della «Direzione Generale Welfare - UO Risorse umane del SSR» (G1.2025.0027584 del 9 luglio 2025);

Acquisito inoltre, il concerto espresso dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con la delibera n. 914 del 16 giugno 2025 avente ad oggetto «Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Espressione del concerto sulla deliberazione n. 3 del 13 maggio 2025 del Consiglio di amministrazione dell'istituto»;

Considerato che, sulla scorta dei pareri sopra riportati, risulta che la nuova organizzazione dell'istituto predisposta dall'IZSLER è conforme al vigente ordinamento programmatico, organizzativo e finanziario afferente alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

Dato atto, in particolare, che il nuovo assetto organizzativo è stato predisposto in conformità alle linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 6278/2022;

Precisato che l'istruttoria del procedimento è stata condotta in conformità ai criteri previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla Legge regionale n. 1/2012;

Ritenuto di approvare, alla luce degli esiti dell'istruttoria e dei pareri ivi rubricati, nonché del concerto espresso dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, la deliberazione del C.d.A. dell'IZSLER n. 3 del 13 maggio 2025, avente ad oggetto «Approvazione della nuova organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna», unitamente ai relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito elencati:

- indice degli allegati alla proposta di riorganizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
- relazione sintetica della proposta di riorganizzazione
- il nuovo assetto organizzativo
- il documento organizzativo
- la relazione sulla compatibilità economica
- il regolamento sull'organizzazione dipartimentale
- il regolamento per la graduazione delle funzioni e le schede di pesatura degli incarichi
- accordi sindacali del 24 febbraio 2025 prot. n. 6048 e n.6049
- informativa sindacale, prot. n.9755 del 6 maggio 2025
- verbale Collegio dei Revisori, prot. n. 10182 del 9 maggio 2025;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamati:

- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura» di cui alla d.c.r. n. 42/2023, in particolare l'Obiettivo strategico 2.3.12 «Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale»;
- il «Piano sociosanitario integrato lombardo 2024-2028», strumento di programmazione unico e integrato del sistema sociosanitario regionale, approvato con d.c.r. n. 395/2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sezione rischi corruttivi e trasparenza, di cui alla d.g.r. n. 3837/2025, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
- le «Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 - Anno 2025», di cui al decreto n. 2736/2025;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la deliberazione del C.d.A. dell'IZSLER n. 3 del 13 maggio 2025, avente ad oggetto «Approvazione della nuova organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna», unitamente ai relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito elencati:

- indice degli allegati alla proposta di riorganizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
- relazione sintetica della proposta di riorganizzazione
- il nuovo assetto organizzativo
- il documento organizzativo
- la relazione sulla compatibilità economica
- il regolamento sull'organizzazione dipartimentale
- il regolamento per la graduazione delle funzioni e le schede di pesatura degli incarichi

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

- accordi sindacali del 24 febbraio 2025 prot. n. 6048 e n.6049
 - informativa sindacale, prot. n.9755 del 6 maggio 2025
 - verbale Collegio dei Revisori, prot. n. 10182 del 9 maggio 2025;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza, alla Direzione Generale dell'IZSLER e alla Direzione Generale «Cura della persona, salute e welfare» della Regione Emilia-Romagna;
5. di pubblicare la presente delibera sul BURL, nonché l'atto completo degli allegati sul sito istituzionale della Regione Lombardia al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale>.

Il segretario: Riccardo Perini

**D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4828
2021IT16RFP010 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 Sostegno
agli investimenti delle PMI - Approvazione dei criteri e requisiti
del bando attuativo «Lombardia per il cinema» a sostegno
delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica
- 2° edizione (Comunicazione SANI2 registrata con numero
SA.106247)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 finale del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la d.g.r. n. 5106 del 26 luglio 2021, con la quale sono stati approvati i piani finanziari preliminari dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, con la ripartizione del contributo UE e del contributo nazionale;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 1 agosto 2022 che approva il programma «Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFP010 - C (2022) 5671 final;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. n. 3116 del 30 settembre 2024 recante «Presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;
- il d.p.r. n. 66 del 10 marzo 2025 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

Dato atto che per la Programmazione comunitaria FESR 2021-2027 si fa riferimento al Si.Ge.Co. approvato dall'Autorità di gestione FESR 2021-2027 con d.d.u.o. n. 9842 del 30 giugno 2023, come da ultimo aggiornato con d.d.u.o. n. 7621 del 29 maggio 2025;

Dato atto che il Comitato di sorveglianza, costituito con decreto n. 12776 del 9 settembre 2022, coinvolto nell'attuazione del PR

FESR 2021-2027 ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.3.) «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» - azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR 2021-2027;

Considerato che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI», di finanziare investimenti per lo sviluppo competitivo delle imprese del turismo e delle imprese culturali e creative, e per la progettazione di nuove offerte competitive di servizi, promuovendo la sostenibilità ambientale, anche in sinergia con istituti e luoghi della cultura della Lombardia e in un'ottica di rete estesa anche a livello nazionale ed internazionale;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che all'art.33 prevede che Regione Lombardia promuova e valorizzi le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione ed in particolare sostiene la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia, e la sua localizzazione sul territorio lombardo;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/42 del 20 giugno 2023; in particolare il Pilastro 6 con l'Obiettivo strategico 6.1.2 Sostenere il sistema culturale lombardo;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma triennale per la cultura 2023-2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;

Dato atto che nel 2023 Regione Lombardia ha promosso una prima iniziativa di sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica a valere sull'Azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027, approvando con d.g.r. n. XII / 803 del 31 luglio 2023 i criteri e requisiti del bando «Lombardia per il cinema» a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, con una dotazione finanziaria di 3.000.000,00 euro;

Atteso che, ai sensi della programmazione regionale vigente di settore è previsto il prosieguo e il consolidamento del sostegno alla settore della produzione audiovisiva e cinematografica;

Considerato che Regione Lombardia ritiene opportuno promuovere una seconda edizione del bando «Lombardia per il cinema» a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, con una dotazione finanziaria di 3.000.000,00 euro a valere sull'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 che finanzia la produzione di opere audiovisive realizzate sul territorio regionale e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, con l'obiettivo di:

- rafforzare e migliorare la competitività delle imprese di produzione cinematografica;
- favorire l'attrazione e l'incremento di investimenti idonei a sviluppare l'indotto e l'occupazione;
- promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della Regione;

Visto, con riferimento alle iniziative e ai progetti di cofinanziamento a supporto del settore culturale, che con il succitato decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 è stata nominata la dott.ssa Stefania Tamborini responsabile dell'Asse 1 del PR FESR 2021-2027;

Dato atto che il Si.Ge.Co. di cui al richiamato decreto n. 7621/2025 prevede che il responsabile d'Asse:

- è il responsabile operativo delle attività di pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e verifica delle operazioni attuate nell'ambito dell'Asse di riferimento per le azioni di competenza della Direzione;
- con riferimento alla medesima operazione, si accerta che le fasi di selezione e concessione, da un lato, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione, dall'altro, siano affidate in maniera da garantire il principio di separazione delle funzioni (gestione e controllo);
- ha il compito di individuare, all'interno della propria Direzione Generale/Direzione Centrale, le Unità Organizzative/Strutture deputate alle fasi di selezione e gestione delle operazioni (Responsabile della gestione) e le Unità Organizzative/Strutture deputate alle fasi di controlli e liquidazione delle operazioni (Responsabile dei controlli e dei pagamenti);

Rilevato che con d.d.s. n. 10356 del 21 luglio 2025 il Responsabile dell'Asse 1 del PR FESR 2021-2027 (individuato con il sopraccitato decreto n. 12776/2022) ha individuato la dirigente pro-tempore della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

ed eventi responsabile della gestione (fasi di selezione e gestione delle operazioni) per la misura di cui alla presente deliberazione;

Richiamata la d.g.r. 30 novembre 2022, n. XI/7425 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027, da ultimo aggiornata con la d.g.r. del 30 aprile 2025 n. XII/4263;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, approvato con d.g.r. del 30 aprile 2025 n. XII/4263, prevede, tra l'altro, che:

- con la convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di A.d.G. del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- è consentito affidare all'Organismo Intermedio, in qualità di responsabile del procedimento, anche la gestione di singole fasi del procedimento (selezione delle operazioni e/o gestione delle operazioni, l'erogazione e i controlli), ad eccezione di quelle endo-procedimentali, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità;
- l'Autorità di gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'O.I. a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel gruppo di lavoro;

- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

Dato che con nota prot. n. L1.2025.0004553 dell'11 giugno 2025 Unioncamere Lombardia ha comunicato la disponibilità, in attuazione della convenzione per la delega di Organismo Intermedio per l'attuazione delle misure del PR FESR 21-27 (approvata con d.g.r. n. 4263 del 30 aprile 2025) a gestire la seconda edizione del bando in oggetto per le fasi di controllo e pagamento;

Ritenuto di individuare Unioncamere Lombardia responsabile per le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi, quale Organismo Intermedio della misura Lombardia per il cinema - 2^a edizione, in virtù di quanto stabilito con la predetta d.g.r. n. XII/4263 del 30 aprile 2025;

Acquisito, rispetto alla suddetta iniziativa:

- il parere favorevole del Comitato aiuti di Stato, disciplinato dal decreto n. 8804 del 10 giugno 2024, ai sensi della d.g.r. XII/2340 del 20 maggio 2024, nella seduta del 15 luglio 2025;
- il parere favorevole del Comitato di coordinamento della programmazione europea del 23 luglio 2025;
- il parere favorevole dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 23 luglio 2025, prot. n. R1.2025.0004173;

Ritenuto di:

- approvare la misura «Lombardia per il cinema» - Bando a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica» - 2 edizione nell'ambito dell'Obiettivo specifico rso1.3. «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)» a valere sull'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI», i cui criteri e requisiti sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 3.000.000,00;
- stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa di sostegno alle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica - 2° edizione pari ad € 3.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028	Totale per capitolo
15643 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - CULTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	480.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	1.200.000,00 €
15644 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - CULTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	504.000,00 €	378.000,00 €	378.000,00 €	1.260.000,00 €
16635 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - CULTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	216.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	540.000,00 €
	Totale anno	1.200.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	3.000.000,00 €

Dato atto che la ripartizione finanziaria pari a complessivi 3.000.000,00 di euro a valere sui capitoli 15643, 15644 e 16635 è allineata ai criteri di cofinanziamento del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

Stabilito altresì:

- che in sede in sede di Bilancio di previsione 2026-2028 o di bilancio di assestamento 2026-2028 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa;
- di riservarsi, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura sulla base della dotazione dell'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 allineando le previsioni annuali del Bilancio 2026-2028 sui capitoli di spesa;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;

Richiamata la d.g.r. 23 gennaio 2023 n. XI/7813 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025»;

Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 31 gennaio 2023 - con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025», registrata con numero SA.106247;

Dato atto che la presente misura trova capienza nella dotazione finanziaria disponibile di cui alla succitata Comunicazione SANI2 registrata con numero SA.106247;

Vista altresì la delibera, approvata nella presente seduta di Giunta, con cui si è disposto:

- di prorogare la scadenza del regime di aiuto SA.106247 dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2027, confermando tutti gli ulteriori elementi della misura approvata dalla d.g.r. XI/7813/2023;

- di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2);

Stabilito di demandare al dirigente responsabile della misura di cui alla presente deliberazione la verifica della conformità dei successivi atti attuativi alla d.g.r. di proroga della scadenza del regime di aiuto SA.106247 approvata nella seduta odierna, che costituirà la base giuridica della misura stessa;

Dato atto altresì che gli estremi della succitata d.g.r. di proroga e del relativo numero di SA verranno indicati nel primo atto attuativo della misura;

Stabilito che l'agevolazione sarà concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 nel rispetto degli artt. dall'1 al 12 e in particolare con riferimento all'art. 54 come aiuto alla produzione di opere audiovisive (par. 3 lett. a) e che:

- l'importo dell'aiuto concesso sarà calcolato in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate in Lombardia (art. 54 par. 4 lett. b);
- saranno considerati ammissibili i costi complessivi relativi alla produzione (art. 54 par. 5 lett. a);
- l'aiuto costituisce incentivo se il primo impegno giuridicamente vincolante concesso alla produzione dell'opera audiovisiva in Lombardia è successivo alla presentazione della domanda di contributo (art. 6);

Stabilito che, ai sensi dell'art. 54 par. 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili e che l'intensità di aiuto può essere aumentata:

- a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE;

Stabilito altresì di verificare che il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale italiano non superi complessivamente l'80% del bilancio totale di produzione;

Preso atto che il contributo potrà essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, riconosciuto all'impresa beneficiaria a valere sulle medesime spese ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento, a condizione che l'intensità totale di aiuto non superi i limiti individuati e definiti dagli artt. 8 (Cumulo) e 54 (Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito che non saranno concessi aiuti alle imprese attive nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 1 par. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 nonché alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non agire nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 1 par. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento; in ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR;

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la

disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno erogati contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro nazionale aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Stabilito di demandare, sulla base delle competenze individuate dal d.d.s. n. 10356 del 21 luglio 2025 e dalla d.g.r. del 30 aprile 2025 n. XII/4263:

- al dirigente pro tempore della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi della Direzione Generale Cultura l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e i necessari atti contabili e amministrativi;
- a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e i requisiti per il bando attuativo «Lombardia per il cinema» a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica - 2° edizione, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO1.3. «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)» a valere sull'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 3.000.000,00;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando «Lombardia per il cinema» a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica - 2° edizione pari ad euro 3.000.000,00 trova copertura sui capitoli del bilancio regionale di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028	Totale per capitolo
15643 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - CULTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	480.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	1.200.000,00 €
15644 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - CULTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	504.000,00 €	378.000,00 €	378.000,00 €	1.260.000,00 €
16635 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - CULTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	216.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	540.000,00 €
	Totale anno	1.200.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	3.000.000,00 €

3. di prevedere che in sede di Bilancio di previsione 2026-2028 o di bilancio di assestamento 2026-2028 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa;

4. di riservarsi, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura sulla base della dotazione dell'Azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 allineando le previsioni annuali del Bilancio 2026-2028 sui capitoli di spesa;

5. di stabilire, sulla base della d.g.r. 23 gennaio 2023 n. XI/7813 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025» (registrata in SANI2 con numero SA.106247), e come prorogata dalla delibera approvata in data odierna, che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati ai sensi dell'art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023, come aiuto alla produzione di opere audiovisive (par. 3 lett. a) e che l'importo dell'aiuto concesso sarà calcolato in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate in Lombardia (par. 4 lett. b);

6. di demandare al dirigente responsabile della misura di cui alla presente deliberazione la verifica della conformità dei successivi atti attuativi alla d.g.r. di proroga della scadenza del regime di aiuto SA.106247, approvata nella seduta odierna, che costituirà la base giuridica della misura stessa e di stabilire che i successivi atti attuativi riporteranno gli estremi della succitata d.g.r. di proroga e del relativo numero di SA;

7. di stabilire che il contributo potrà essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di «de minimis», riconosciuto all'impresa beneficiaria a valere sulle medesime spese ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento, a condizione che l'intensità totale di aiuto non superi i limiti individuati e definiti dagli artt. 8 (Cumulo) e 54 (Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

8. di demandare, sulla base delle competenze individuate dal d.d.s. n. 10356 del 21 luglio 2025, al dirigente protempore della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi della Direzione Generale Cultura l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e i necessari atti contabili e amministrativi;

9. di individuare Unioncamere Lombardia responsabile per le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi, quale Organismo Intermedio della misura Lombardia per il cinema - 2ª edizione, in virtù di quanto stabilito con la predetta d.g.r. n. XII/4263 del 30 aprile 2025;

10. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla programmazione comunitaria <http://www.ue.regione.lombardia.it> e sul sito www.regione.lombardia.it

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato A

**CRITERI E REQUISITI PER IL BANDO ATTUATIVO “LOMBARDIA PER IL CINEMA” A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA E CINEMATOGRAFICA – 2° EDIZIONE”
A VALERE SULL’AZIONE 1.3.3. DEL PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA**

FINALITA’	<p>La misura intende sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica in Lombardia per la produzione di opere audiovisive realizzate sul territorio regionale e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, con l’obiettivo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare e migliorare la competitività delle imprese di produzione cinematografica; - favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione; - promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della Regione.
PRSS XII LEGISLATURA	<p>Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile (approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023), pilastro n. 6 “Lombardia protagonista”, obiettivo strategico 6.1.2: il sostegno al sistema culturale lombardo.</p>
SOGGETTO GESTORE	<p>Il responsabile della fase di gestione e selezione delle operazioni del presente bando è individuato nella dirigente pro tempore della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi della Direzione generale Cultura di Regione Lombardia.</p> <p>Il soggetto gestore della fase di controllo e liquidazione del bando è Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del POR FESR 2021-27 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027, approvata con la D.G.R. del 30 aprile 2025 n. XII/4263.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 3.000.000,00 su risorse PR FESR 2021-2027 a valere sui capitoli 15643, 15644 e 16635 ed è destinata come segue:</p> <p>Linea A: € 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila,00) per lungometraggi e serialità, sia di finzione sia di animazione.</p> <p>Linea B: € 600.000,00 (seicentomila,00) per documentari, singoli o seriali.</p> <p>A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili eventuali risorse residue assegnate a una delle linee sopra indicate e non utilizzate saranno destinate all’altra linea. Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.</p>

FONTI DI FINANZIAMENTO	<p>PROGRAMMA REGIONALE: FESR 2021-2027</p> <p>ASSE PRIORITARIO: Asse 1 - “Un’Europa più competitiva e intelligente” - Obiettivo specifico 1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi.</p> <p>AZIONE: 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI</p>
REGIME DI AIUTO	<p>L’agevolazione è concessa come contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023.</p> <p>L’importo dell’aiuto concesso sarà calcolato in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate in Lombardia (art. 54 par. 4 lett. b).</p> <p>Saranno considerati ammissibili i costi complessivi relativi alla produzione (art. 54 par. 5 lett. a).</p> <p>Sarà verificato il c.d. effetto di incentivazione: l’aiuto costituisce incentivo se il primo impegno giuridicamente vincolante connesso alla produzione dell’opera audiovisiva in Lombardia è successivo alla presentazione della domanda di contributo (art. 6).</p> <p>L’aiuto massimo concedibile da parte di Regione Lombardia è il 50% dei costi della produzione ammissibili in Lombardia.</p> <p>Il contributo può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di “de minimis”, riconosciuto all’impresa beneficiaria a valere sulle medesime spese ammissibili o con aiuti di Stato relativi relativa alla realizzazione della medesima opera audiovisiva, a condizione che l’intensità totale di aiuto non superi i limiti individuati e definiti dagli artt. 8 (Cumulo) e 54 (Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive) del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>E’ ammesso il cumulo con altri aiuti su medesimi costi ammissibili per la medesima opera audiovisiva (tenuto conto di eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti da altre amministrazioni) fino all’intensità massima di aiuto prevista dal Reg. 651/2014 art.54 ai par. 6 e 7.</p> <p>Inoltre, viene verificato che il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale italiano non superi complessivamente l’80% del bilancio totale di produzione.</p> <p>Il credito di imposta (tax credit), riconosciuto al produttore ai sensi dei Decreti Ministeriali che disciplinano la materia, può essere cumulato nei limiti massimi dell’intensità di aiuto prevista per le diverse tipologie di produzione cinematografica ed audiovisiva descritte, comunque nei limiti di cui ai precedenti punti.</p>

	<p>In ogni caso, per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.</p> <p>Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento. In ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR.</p>
<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>Possono presentare domanda di partecipazione le micro, piccole e medie imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere regolarmente iscritte come "Attiva" con codice, primario o secondario, ATECO 2025, J 59.11, codice NACE J 59.11 al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o ad un registro equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea; - essere costituite da non meno di due anni a far data dalla presentazione dell'istanza, con almeno due bilanci depositati; - essere produttori indipendenti; - essere produttori unici o coproduttori dell'opera audiovisiva presentata, nella misura minima del 10% nel caso di coproduzioni internazionali o del 20% nel caso di coproduzioni nazionali, o avere un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva; - avere già una sede operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (come rilevabile da visura camerale) o impegno ad attivarne una entro l'erogazione del contributo; - non avere ancora avviato in Lombardia i lavori per i quali richiede il contributo; - operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi. <p>Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di contributo.</p> <p>Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER 651/2014; - le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile;

	<ul style="list-style-type: none"> - le imprese che siano attive nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014; - le imprese che siano attive nei settori esclusi di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021; - le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità). <p>Le agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p> <p>Non saranno erogati, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015.</p>
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.</p> <p>L'agevolazione viene concessa ed erogata nella misura percentuale massima del 50% delle spese di produzione sostenute in Lombardia ammissibili ai sensi del bando attuativo e fino all'intensità massima di aiuto prevista dal Reg. 651/2014 art.54 ai par. 6 ed 7 nel caso di cumulo con altri aiuti su medesimi costi ammissibili per la medesima opera audiovisiva.</p> <p>La soglia massima di contributo concedibile per ciascuna categoria è pari a:</p> <p>A.1: € 250.000,00 per lungometraggi di finzione o animazione</p> <p>A.2: € 300.000,00 per opere seriali di finzione o animazione</p> <p>B.1: € 75.000,00 per documentari singoli</p> <p>B.2: € 150.000,00 per documentari seriali.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili ad agevolazione le opere audiovisive afferenti alle categorie sottoindicate:</p> <p>Linea A</p> <p style="padding-left: 40px;">A.1 lungometraggi di finzione e animazione con una durata minima di 52 minuti</p> <p style="padding-left: 40px;">A.2 opere seriali di finzione e animazione</p> <p>Linea B</p> <p style="padding-left: 40px;">B.1 documentari con una durata minima di 52 minuti</p>

	<p>B.2 documentari seriali</p> <p>Sono esclusi dal presente bando i progetti di realizzazione di</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cortometraggi b. Trasmissioni di eventi (teatrali, musicali, culturali, sportivi, ecc.), anche in diretta c. Progetti a carattere informativo e di reportage d. Progetti pubblicitari e. Prodotti televisivi (format, reality, talent show, game). <p>Secondo quanto previsto dall'art. 54 c. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi sostengono la realizzazione di un prodotto che deve avere valenza culturale secondo i criteri definiti dal bando attuativo.</p> <p>Alla data di presentazione della domanda, i progetti devono avere un piano di lavorazione che preveda la realizzazione di un numero minimo di giorni di riprese/lavorazioni in Lombardia e/o una spesa minima sul territorio della Lombardia secondo i criteri definiti dal bando attuativo.</p> <p>I progetti di realizzazione delle opere, alla data di candidatura, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copertura finanziaria minima del "costo a copia campione", in misura percentuale che verrà definita nel bando attuativo; - essere in possesso della documentazione attestante le prospettive di distribuzione, secondo quanto verrà definita nel bando attuativo. <p>I progetti devono rispettare il principio DNSH (Do no significant harm) a partire dagli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS. In particolare, la valutazione ex ante evidenzia una conformità al principio condizionata al rispetto della normativa di settore e di opportuni criteri di mitigazione, che saranno dettagliati nel bando attuativo unitamente alle modalità per la loro applicazione e verifica.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento, sostenute in Lombardia dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante connesso alla produzione dell'opera audiovisiva in Lombardia e riferite alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Spese di personale: maestranze, personale tecnico e personale artistico del settore audiovisivo, residente in Lombardia; B. Prestazioni effettuate da professionisti del settore audiovisivo, personale tecnico e artistico, titolari di partita IVA e residenti in Lombardia; C. Spese per fornitura di beni e servizi resi da operatori economici con sede legale o operativa in Lombardia; D. Costi indiretti del progetto calcolati con il tasso forfettario del 7% dei costi diretti ammissibili del progetto, come risultante dalla somma delle spese di cui alle categorie A, B e C, ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) 2021/1060.

	<p>Le regole di dettaglio riferite alle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, nonché gli adempimenti richiesti in sede di rendicontazione, saranno dettagliate nelle “Linee guida alla rendicontazione delle spese ammissibili”, allegate al bando attuativo.</p>
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	<p>L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Conclusa la fase di istruttoria formale relativa ai requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto candidato a cura del Responsabile della fase di concessione, la fase di istruttoria di merito è condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cultura, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012).</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, si individua un termine massimo di 120 giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>L’istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri al netto delle premialità:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Qualità progettuale B. Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita C. Sostenibilità e/o potenzialità D. Qualità dell’organizzazione in termini di capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell’intervento E. Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta F. Grado di Innovazione dell’operazione rapportata al contesto specifico <p>I criteri verranno declinati puntualmente nel bando attuativo.</p> <p>I progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo previsto dal bando in merito ai criteri di valutazione potranno accedere all’assegnazione delle seguenti premialità:</p> <ul style="list-style-type: none"> G. Rilevanza della componente femminile H. Rilevanza della componente giovanile <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile del procedimento della fase di concessione procede all’adozione dell’atto di ammissione o di non ammissione della domanda di partecipazione e all’adozione del decreto di approvazione delle graduatorie.</p>
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE	<p>L’agevolazione verrà erogata da Unioncamere Lombardia al soggetto beneficiario in un massimo di due tranches:</p>

	<p>a) in anticipo, facoltativo, pari al 40% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Unioncamere Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>b) a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.</p>
TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	I progetti di intervento devono essere realizzati entro 18 mesi (24 mesi per i progetti di animazione di cui alla linea A) dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, salvo i casi di eventuale proroga motivata massima di 12 mesi, da presentare con le modalità indicate nel bando attuativo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi e Servizi nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: positivo (il bando, in applicazione del principio DNSH e per contenere l'impatto ambientale delle produzioni audiovisive, richiede l'adesione a un disciplinare per la certificazione verde di tali produzioni)</p> <p>Pari opportunità: positivo (prevista premialità)</p> <p>Parità di genere: positivo (prevista premialità)</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output:</p> <p>RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)</p> <p>RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p>
COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI	N.A.

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4831
Determinazione dei criteri per il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 2025, n. 5. Modalità di collaborazione con ANCI Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

- la legge regionale 29 aprile 2025, n. 5, «Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia», e in particolare:
 - l'articolo 1, comma 1, per cui *«La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, nonché nel rispetto delle competenze legislative stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare e amatoriale lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale»;*
 - l'articolo 5, comma 1, per cui *«La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, con proprio provvedimento, le priorità di intervento, e stabilisce i criteri e le modalità per l'esecuzione degli interventi e per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla relativa rendicontazione.»;*

Visti:

- la l.r. 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 - 2027»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 1315/2023 della Commissione, del 23 giugno 2023, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2026;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);
- le Linee guida approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province autonome per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- la d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025»;
- la d.g.r. 4603 del 23 giugno 2025 «Determinazione dei criteri per il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 2025, n. 5. Modalità di collaborazione con ANCI Lombardia - (richiesta di parere alla commissione consiliare).»;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023; in particolare il Pilastro 6 con gli Obiettivi strategici 6.1.1 Ampliare e diversificare l'offerta culturale e 6.1.2 Sostenere il sistema culturale lombardo;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma Triennale per la Cultura 2023-2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;

Considerato che la Regione riconosce le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia quali componenti essenziali dei processi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura e intende sostenere, in coerenza con l'articolo 1, comma 2, della su menzionata l.r. 5/2025, la diffusione della cultura musicale amatoriale, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale;

Ritenuto di avviare una prima sperimentazione di attuazione della l.r. 5/2025 al fine di valorizzare con un contributo finan-

ziario, le attività che soggetti pubblici e privati realizzano per la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia;

Dato atto che la legge regionale 29 aprile 2025, n. 5, all'art. 8 «Norma finanziaria» ha stanziato risorse complessive pari a euro 700.000,00, di cui 350.000,00 euro in parte corrente e 350.000,00 euro in conto capitale su Bilancio regionale 2025 per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 «Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno»;

Considerato pertanto che Regione Lombardia intende sostenere l'attività di tali soggetti per il corrente esercizio finanziario attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 650.000,00, esercizio 2025, suddivise come segue:

- € 300.000,00, per le spese di natura corrente Cap. 05.02.104.017189;
- € 350.000,00, per le spese in conto capitale Cap. 05.01.203.017190;

Preso atto degli esiti della mappatura delle bande musicali presenti sul territorio regionale realizzata da ANCI Lombardia in collaborazione con Regione nel 2024;

Acquisito agli atti il parere favorevole, espresso all'unanimità dalla VII Commissione consiliare «Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione» nella seduta del 21 luglio 2025 in ordine alla proposta, di cui alla d.g.r. 4603 del 23 giugno 2025 «Determinazione dei criteri per il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 2025, n. 5. Modalità di collaborazione con ANCI Lombardia - (richiesta di parere alla commissione consiliare).», contenente nove raccomandazioni nella redazione dei criteri e delle modalità di intervento per la concessione di contributi, integralmente recepite;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità di intervento per la concessione di contributi per l'anno 2025 a sostegno delle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia, così come indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare al Direttore Generale competente l'adozione del Bando 2025 a sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

Considerato che i contributi di cui al presente provvedimento, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato europeo, non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto le attività e gli eventi previsti, destinati alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono nemmeno potenzialmente sugli scambi tra Stati membri della U.E.;

Considerato che:

- ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- l'ANAC, con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017, ha chiarito che, a seguito del d.lgs. n. 175/2016, ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, è soggetta al d.lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, e può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ora sostituito dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 36 dello stesso che recita «L'ANCI è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali»;
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali, assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti locali;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale ed è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei

rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;

Dato atto che ANCI Lombardia, in funzione del rapporto diretto con tutte le amministrazioni comunali lombarde, si rende disponibile a collaborare con la Regione per dare compiuta attuazione sul territorio alle politiche regionali di tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

Considerato che Regione e ANCI Lombardia presentano comune e convergente interesse e convenienza a formalizzare tale collaborazione, la Regione per usufruire delle competenze specifiche maturate da ANCI Lombardia nella partecipazione a programmi analoghi, e del suo ruolo istituzionale nei rapporti con i comuni lombarde; reciprocamente, ANCI Lombardia ha interesse a garantire l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione anche di altri associati;

Considerato che a tale scopo è stato definito e condiviso il testo di un accordo, allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto a disciplinare i reciproci rapporti per la prima sperimentazione di attuazione della legge regionale che valorizza, promuove e sostiene le bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

Dato atto che per il finanziamento delle iniziative previste dall'accordo di collaborazione sono state individuate risorse finanziarie pari a € 50.000,00 a titolo di mero rimborso delle spese sostenute da ANCI Lombardia per le attività dell'accordo stesso;

Dato atto che tale spesa trova copertura sul Cap. 05.02.104.017189 del Bilancio 2025;

Ritenuto di approvare lo schema dell'accordo di collaborazione sopra citato quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2);

Ritenuto di demandare al Direttore Generale Cultura la sottoscrizione del suddetto accordo con ANCI Lombardia per la realizzazione degli interventi oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di demandare al Direttore Generale Cultura l'adozione degli atti conseguenti per l'assunzione degli impegni di spesa sopra descritti a favore di ANCI Lombardia, nelle modalità e tempi dettagliati nell'allegato 2 - schema di accordo, a seguito di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Visti gli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione, rispettivamente, degli accordi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avviare una prima sperimentazione di attuazione della l.r. 5/2025 al fine di valorizzare, con un contributo finanziario, le attività che soggetti pubblici e privati realizzano per la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia;

2. di approvare i criteri e le modalità di intervento per la concessione di contributi per l'anno 2025 a sostegno delle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia, così come indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di demandare al Direttore Generale competente l'adozione del Bando 2025 a sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

4. di approvare lo schema dell'accordo di collaborazione sopra citato, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare al Direttore Generale Cultura la sottoscrizione del suddetto accordo con ANCI Lombardia per la realizzazio-

ne degli interventi oggetto del presente provvedimento e l'adozione degli atti conseguenti per l'assunzione degli impegni di spesa sopra descritti a favore di ANCI Lombardia, nelle modalità e tempi dettagliati nell'allegato 2 - schema di accordo, a seguito di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti;

6. di dare atto che la spesa complessiva di euro 700.000,00 trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio 2025:

- € 350.000,00 sul Cap. 05.02.104.017189;
- € 350.000,00 sul Cap. 05.01.203.017190;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia - www.bandiregione.lombardia.it

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

AII. 1
**CRITERI BANDO 2025 A SOSTEGNO DI BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI
FOLK DELLA LOMBARDIA (AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 5 /2025)**

Finalità	<p>Il bando 2025 a sostegno alle bande musicali, fanfare, cori, gruppi folk e gruppi strumentali della Lombardia, nel solco degli obiettivi previsti dalla L.R. 5/2025, è finalizzato alla valorizzazione, promozione e sostegno alla diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, folkloristico, strumentale e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.</p> <p>In particolare, il bando 2025 ha carattere sperimentale e, in coerenza con quanto previsto dalla legge, si prefigge i seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, folkloristico e delle fanfare, con particolare attenzione al repertorio musicale popolare lombardo; • promuovere e sostenere iniziative musicali bandistiche, corali e folkloristiche di rilevante interesse artistico, storico ed etnomusicologico; • sostenere progetti di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico anche finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo; • incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale amatoriale di tipo bandistico, corale e folkloristico; • promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori; • sostenere le bande musicali, i cori, le fanfare e i gruppi strumentali per acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature e allestimenti, di strumenti musicali, partiture, divise e abiti tradizionali; recupero e fruizione di spazi destinati alle prove; costi di trasporto e ospitalità di complessi bandistici, corali, di fanfare, di gruppi strumentali e folk per favorire spettacoli; formazione musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico e di aggiornamento e qualificazione professionale dei relativi direttori, esecutori e trascrittori.
-----------------	---

R.A. DEL PRSS XII LGS.	Pilastro n. 6 "Lombardia protagonista" del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo.
Dotazione Finanziaria	<p>La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 650.000,00 a valere sui capitoli.</p> <p>dell'esercizio 2025 ed è destinata come segue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linea A € 300.000,00 cap. 05.01.203.017189 • Linea B € 350.000,00 cap. 05.01.203.017190
Soggetti beneficiari	<p>In coerenza con l'art. 2 comma 2 della l.r. n. 5/2025, nell'ambito del bando sperimentale 2025 sono beneficiari degli interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Comuni in rappresentanza della propria banda civica, se non costituita con statuto autonomo - i complessi amatoriali bandistici e corali, - i gruppi strumentali e folk - le fanfare facenti parte di associazioni d'arma <p>I soggetti beneficiari devono</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avere sede legale o operativa in Lombardia - Essere legalmente costituiti da almeno due anni - Essere attivi in Lombardia da almeno due anni - Non avere finalità di lucro - Presentare nello statuto, in modo prevalente, finalità connesse al mondo della musica amatoriale bandistica, corale e folkloristica, oppure, solo per i Comuni (bande civiche) e le fanfare facenti parte di associazione d'arma legalmente costituite (le fanfare non costituite in forma autonoma) è richiesto di dimostrare la continuità di attività musicale negli ultimi due anni. <p>Possono altresì presentare domanda le associazioni e le federazioni rappresentative di cori, bande, fanfare e gruppi folkloristici costituite da almeno due anni e operative sul territorio della regione Lombardia.</p> <p>Tali requisiti devono essere posseduti alla data di invio della domanda.</p> <p>Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di partecipazione al bando.</p>

Soggetto Gestore	<p>L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Lombardia svolgerà attività di supporto a Regione Lombardia nella realizzazione dell'iniziativa in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione tramite i canali istituzionali volta a promuovere il bando attuativo della l.r.5/2025 per l'annualità in corso - raccolta delle richieste di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari del bando, coerentemente con le modalità condivise con Regione Lombardia e utilizzando una modalità da concordare con Regione Lombardia; - supporto ai possibili beneficiari del bando mettendo a disposizione servizi di Help Desk nelle fasi di presentazione del progetto, nella gestione delle criticità legate alle procedure amministrative per la progettazione e l'attuazione delle attività previste e nelle fasi di rendicontazione dei progetti - attività di istruttoria ai fini della concessione dei contributi previsti dalla l.r. 5/2025. Tale attività viene effettuata coerentemente con i criteri approvati dalla Giunta Regionale; - predisposizione di una proposta di graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento da condividere con Regione Lombardia che approva formalmente tale graduatoria in esito dell'istruttoria e della valutazione svolte; - raccolta e verifica della rendicontazione finale da parte dei beneficiari dei finanziamenti regionali e, conseguente erogazione dei finanziamenti; - predisposizione in condivisione con Regione Lombardia di una relazione finale, comprensiva di analisi dei dati aggregati e disaggregati, sugli esiti della sperimentazione di attuazione della legge regionale n. 5 / 2025 per l'anno 2025.
Regime d'aiuto	<p>I contributi di cui al presente Avviso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo, non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto le attività e gli eventi previsti, destinati alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono nemmeno potenzialmente sugli scambi tra Stati membri della U.E..</p>

Interventi ammissibili	<p>Linea A Sostegno alle attività</p> <p>Nell'ambito di questa linea sono ammissibili le seguenti tipologie di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento sul territorio lombardo di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti, rassegne bandistiche e corali o di altre analoghe manifestazioni a livello regionale ed extra-regionale e attività preparatoria; - partecipazione da parte di bande, cori e gruppi folkloristici lombardi a manifestazioni anche competitive e di raduni, anche fuori dal territorio regionale; - attività di educazione e di corsi di formazione musicale amatoriale di tipo bandistico, corale e folkloristico; - iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori, esecutori e trascrittori; - organizzazione di eventi nell'ambito della "Settimana regionale della musica Lombarda e dei Lombardi" di cui all'art. 3 della l.r. 5/2025 - acquisto di partiture, divise e abiti funzionali all'esercizio dell'attività <p>Il costo minimo di progetto per la linea A è pari a € 5.000,00.</p> <p>Linea B Sostegno per acquisti</p> <p>Nell'ambito di questa linea sono ammissibili i progetti rivolti all'acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti, fissi e mobili, funzionali all'esercizio dell'attività nonché al recupero e fruizione di spazi destinati alle prove.</p> <p>Il costo minimo di progetto per la linea B è pari ad € 1.000,00.</p>
Tipologia di procedura	<p>Procedura a sportello, in ordine di arrivo cronologico delle domande, fino a esaurimento della dotazione finanziaria.</p>

Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>LINEA A</p> <p>Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. La soglia massima di contributo erogabile, nel limite del disavanzo del budget di progetto, è di 30.000 euro e comunque pari al massimo al 80% del costo di progetto. Il contributo non è cumulabile con altri contributi assegnati allo stesso progetto a valere su altre misure regionali.</p> <p>LINEA B</p> <p>Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. Il contributo non potrà essere superiore al 50% del totale delle spese ammissibili. L'agevolazione viene concessa ed erogata fino a un contributo massimo di € 5.000,00.</p> <p>A seguito di verifica dei requisiti formali e completezza documentale sarà redatto un elenco dei soggetti ammissibili in ordine di arrivo delle domande.</p>
Spese ammissibili	<p>Ai fini del calcolo del contributo saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute dai beneficiari a partire dal 01/01/2025 sino al 18/12/2025.</p> <p>Le regole di dettaglio riferite alle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, nonché gli adempimenti richiesti in sede di rendicontazione, saranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>In ogni caso la rendicontazione dei progetti relativi ad entrambe le linee dovrà essere inviata entro il 31/12/2025. In caso di verifiche a campione aventi esito negativo, si procederà al recupero delle somme già erogate e all'eventuale scorrimento della graduatoria.</p>

Istruttoria e valutazione	<p>L'istruttoria delle domande presentate sarà fatta da ANCI Lombardia e riguarderà la verifica delle condizioni di ammissibilità e la completezza documentale.</p> <p>Le domande saranno istruite nel rigoroso ordine di ricezione e, a seguito di verifica, sarà assegnato a ciascun soggetto un contributo pari al 80% (LINEA A) o 50% (LINEA B) delle spese ammissibili e fino al limite massimo di spesa previsto dal bando, fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande pervenute a seguito di esaurimento delle risorse disponibili non saranno istruite.</p> <p>Il procedimento di valutazione e di concessione del contributo si concluderà entro 60 giorni decorrenti dal termine per la presentazione della domanda.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria e di approvazione dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nel bando attuativo.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>L'intervento finanziario è concesso interamente a titolo di contributo a fondo perduto, a seguito dell'approvazione delle graduatorie, con le seguenti modalità:</p> <p>Per la LINEA A il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di una relazione sulle attività realizzate e sui costi sostenuti da produrre entro il 31/12/2025;</p> <p>Per la LINEA B il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della fattura quietanzata delle spese effettivamente sostenute, da produrre entro il 31/12/2025.</p>

Allegato 2**SCHEMA DI ACCORDO PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI FOLK DELLA LOMBARDIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2025, N. 5**

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata anche "RL", con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Sabrina Sammuri, in qualità di Direttore Generale della Direzione Cultura,

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata "ANCI Lombardia", con sede in Milano, Via Rovello n. 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata da Rinaldo Mario Redaelli in qualità di Segretario Generale di seguito denominate "le Parti".

Richiamate:

la Legge Regionale 29 aprile 2025, n. 5, e ss. mm. e ii., "Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia", e in particolare:

- l'art. 1, per cui la Regione salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare e amatoriale lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale;
- l'art. 2, che declina gli interventi regionali di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno a favore di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia, anche mediante concessione di contributi;
- l'art. 5, per cui La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, con proprio provvedimento, le priorità di intervento, e stabilisce i criteri e le modalità per l'esecuzione degli interventi e per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla stessa legge, anche con riferimento alla relativa rendicontazione;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25, Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, e in particolare:

- *l'articolo 1, comma 1, lett. e) per cui la Regione persegue la divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni e della musica popolare;*
- *l'articolo 13, per cui la Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni, tra le quali la musica, rappresentata in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;*
- *l'articolo 35, per cui la Regione per l'attuazione degli interventi di promozione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale provvede anche mediante convenzioni;*

PRESO ATTO che:

- l'ANAC, con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017, ha chiarito che, a seguito del d. lgs. 175/2016, ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al d. lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. 50/2016, ora sostituito dall'art. 7, comma 4, del d. lgs. 36/2023;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale; ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al d. lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 36 dello stesso che recita "L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali";
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali, assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale ed è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea

e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;

DATO ATTO che, per l'espletamento delle attività descritte nel presente accordo, sono necessarie competenze specifiche e la perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società controllata AnciLab S.r.l., su cui esercita attività di direzione, controllo e coordinamento;

PRESO ATTO:

- che ANCI Lombardia ha già collaborato con Regione Lombardia per la realizzazione di una prima mappatura delle bande musicali presenti sul territorio regionale;
- che ANCI Lombardia, in funzione del rapporto diretto con tutte le amministrazioni comunali lombarde, si rende disponibile a collaborare con la Regione per dare compiuta attuazione sul territorio alle politiche regionali di tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;
- che per l'espletamento delle attività descritte nel presente atto è opportuna una approfondita conoscenza dei territori e delle manifestazioni locali che caratterizzano i sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare;
- che le esperienze e gli strumenti di lavoro a disposizione di ANCI Lombardia permettono altresì l'ottimizzazione delle risorse e la tempestività del loro trasferimento ai soggetti beneficiari delle misure in attuazione della legge 5/2025.

DATO ATTO altresì che:

- Regione Lombardia e ANCI Lombardia rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale;
- le parti presentano inoltre comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto. Regione Lombardia ha l'interesse a usufruire delle competenze specifiche maturate da ANCI Lombardia nella partecipazione a programmi analoghi, e del suo ruolo istituzionale nei rapporti con i comuni lombardi. Reciprocamente, ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione anche di altri associati.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula di specifico Accordo, attuando una cooperazione volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d. lgs. 36/2023, che:

- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

VALUTATO che sono, pertanto, integrate tutte le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha per oggetto la sperimentazione di un modello di collaborazione per il supporto ai Comuni e alle realtà operanti sul territorio lombardo per le attività di cui ai successivi articoli, per l'attuazione della l.r. 5/25 per l'annualità 2025, ai fini dell'assegnazione delle risorse con finalità di tutela, valorizzazione promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia presenti sul territorio.

Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, ciascun soggetto partecipa attivamente secondo il proprio ruolo istituzionale nell'assolvimento dei compiti di seguito individuati.

La Regione Lombardia, in particolare, si impegna a:

- predisporre e condividere con ANCI Lombardia i criteri per sperimentare una prima concreta attuazione della legge regionale n. 5/2025 per il 2025, che saranno oggetto di una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e da comunicare alla competente commissione consiliare;
- approvare un bando a carattere sperimentale quale prima attuazione della legge regionale
- n. 5/2025 per il 2025, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta;
- predisporre un form per la presentazione del contributo;
- approvare la graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento;

- condividere con ANCI Lombardia le eventuali azioni di controllo amministrativo-contabile, eventualmente anche con visite ispettive in loco;
- trasferire ad ANCI le risorse stanziare per l'attuazione del bando in oggetto.

ANCI Lombardia si impegna, a:

- svolgere attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione tramite i canali istituzionali volta a promuovere il bando attuativo della l.r. 5/2025 per l'annualità in corso;
- raccogliere le richieste di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari del bando di cui al punto precedente, coerentemente con le modalità condivise con Regione Lombardia e utilizzando una modalità da concordare con Regione Lombardia;
- svolgere attività di istruttoria formale dei progetti ai fini della concessione dei contributi previsti dalla l.r. 5/2025. Tale attività viene effettuata coerentemente con i criteri approvati dalla Giunta Regionale;
- supportare i possibili beneficiari del bando mettendo a disposizione servizi di Help Desk nelle fasi di presentazione del progetto, nella gestione delle criticità legate alle procedure amministrative per la progettazione e l'attuazione delle attività previste e nelle fasi di rendicontazione dei progetti;
- predisporre una proposta di graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento da condividere con Regione Lombardia che approva formalmente tale graduatoria all'esito dell'istruttoria svolta;
- acquisire e verificare la rendicontazione finale da parte dei beneficiari dei finanziamenti regionali e, conseguentemente erogare i finanziamenti;
- predisporre in condivisione con Regione Lombardia una relazione finale, comprensiva di analisi dei dati aggregati e disaggregati, sugli esiti della sperimentazione di attuazione della legge regionale n. 5 / 2025 per l'anno 2025.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2026 e comunque, fino alla conclusione delle attività ivi previste.

Art. 5 – ASPETTI ECONOMICI

1. La dotazione finanziaria del bando da approvare secondo i criteri approvati con DGR n. è pari a € 650.000,00 di cui € 300.000,00 destinati ai progetti presentati sulla Linea A e € 350.000,00 destinati ai progetti presentati sulla Linea B, che ANCI Lombardia provvede ad erogare ai soggetti beneficiari.

2. Viene inoltre riconosciuto un importo di € 50.000,00 a titolo di mero rimborso delle spese sostenute da ANCI Lombardia per le attività di cui all'art. 3 del presente Accordo.

3. Tali somme sono riconosciute quali rimborso dei costi e mero ristoro delle spese per le attività sopra descritte, spese generali e di funzionamento. Tale rimborso non costituisce alcuna forma di corrispettivo. L'accordo è infatti volto alla realizzazione dell'obiettivo comune di supporto ai Comuni per le domande di contributo ed è finalizzato a garantire l'adempimento di una funzione pubblica comune a Regione Lombardia e ad ANCI Lombardia. Pur nella diversità del fine, entrambi gli enti garantiscono una sinergica convergenza sull'attività di interesse comune finalizzata all'utilità della collettività generale, i cui risultati sono infatti destinati a beneficio degli enti locali e delle istituzioni lombarde. Entrambi gli Enti svolgono sul mercato aperto meno del 20% dell'attività oggetto dell'accordo. In caso di svolgimento, da parte di ANCI Lombardia, di attività e adempimenti ulteriori, coerenti con le finalità e l'oggetto dell'accordo, si procederà alla relativa definizione economica con specifici accordi.

Art. 6 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. La dotazione finanziaria del bando verrà trasferita ad ANCI Lombardia a seguito della trasmissione della proposta degli interventi ammissibili a finanziamento per ciascuna Linea, coerentemente con i criteri approvati dalla Giunta, in esito alle istruttorie del bando, e comunque entro il 31/12/2025.

2. Il rimborso delle spese di ANCI Lombardia verrà erogato come segue:

- € 30.000,00 a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione della attuale convenzione,
- € 20.000,00 alla presentazione a Regione Lombardia della proposta di graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento, ai fini dell'approvazione regionale;

3. Gli importi effettivamente erogati dalla Regione non potranno in ogni caso essere superiori alla spesa effettivamente rendicontata da ANCI Lombardia a consuntivo.

4. Nel caso di rinunce al contributo regionale da parte dei beneficiari del bando di cui all'articolo 3, di revoche o nel caso di trasferimenti delle somme ad ANCI Lombardia superiori al valore rendicontato e validato a chiusura della misura, dette somme dovranno essere restituite alla Regione entro 60 giorni.

Art. 7 - CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di verificare, in attuazione alle proprie regole di procedimento, la conformità della progettualità e delle spese sostenute dai soggetti beneficiari nonché da ANCI Lombardia. I controlli verranno eseguiti da soggetti formalmente incaricati e saranno svolti presso la sede legale e/o operativa del soggetto beneficiario e/o partner, nonché presso i luoghi in cui si svolgono le iniziative. In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere i controlli presso la sede di Regione Lombardia e/o presso le sedi territoriali di competenza.

Art. 8 - RISERVATEZZA E PRIVACY

1. ANCI Lombardia si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua ANCI Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, ANCI Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione, generale o specifica, da parte del Titolare del trattamento.
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota al Titolare del trattamento, al fine di consentire a quest'ultimo di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di ANCI Lombardia, decorso il quale la stessa potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.
6. Qualora ANCI Lombardia, ai sensi del sopracitato comma 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Art. 9 - RECESSO

1. È consentito alle Parti di recedere anticipatamente dal presente Accordo, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso Regione si obbliga a pagare un'indennità corrispondente ai costi sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato il recesso e potrà richiedere ad ANCI

Lombardia la restituzione di una parte del contributo già erogato qualora sia superiore agli anzidetti costi.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.

2. In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed è sottoscritto con firma digitale. Le Parti si impegnano a darne pubblicità secondo gli obblighi di trasparenza stabiliti dalla legge.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Milano, li

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione
Cultura

Sabrina Sammuri

ANCI Lombardia

Il Segretario Generale

Rinaldo Mario Redaelli

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

**D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4839
2021IT16RFP010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 - Asse 2: Azione 2.6.2 - Approvazione dell'iniziativa «Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari» SA.119795**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare, l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) e l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022);
- la d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 con cui è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione comunitaria 2021 - 2027, e in particolare l'allegato 1), in cui sono elencati i soggetti del partenariato coinvolti;

Considerato che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», l'Obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)», in attuazione del quale è compresa l'azio-

ne 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», finalizzata a ridurre gli impatti ambientali del sistema territoriale produttivo attraverso il superamento di barriere operative, di sistema e di filiera per l'implementazione dell'economia circolare nelle imprese e negli Enti locali;

Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSVS) presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;
- la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r. n. 4967 del 29 giugno 2021 e aggiornata con d.g.r. n. 6567 del 30 giugno 2022, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;
- la Strategia nazionale per l'economia circolare approvata con decreto ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

Richiamata la d.g.r. n. 6408 del 23 maggio 2022 di approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma delle Aree Inquinatae (PRB), strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti;

Considerate le finalità del PR FESR di incentivare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle materie, nonché il recupero, riuso e riciclo di materiali per cui, in coerenza con il PRGR e con il principio DNSH, gli investimenti saranno finalizzati ai livelli più elevati nella gerarchia di gestione rifiuti, ossia la prevenzione (es. preparazione per il riutilizzo, sottoprodotti...) ed il recupero di materia;

Considerato che nell'ambito della gestione delle risorse dell'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», si è ritenuto di indirizzare l'iniziativa allo sviluppo di azioni di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, ottimizzazioni in ambito di lavorazione e consumo, riduzione dello spreco alimentare e riciclaggio da parte delle PMI lombarde operanti in più ambiti della filiera alimentare, in coerenza con le indicazioni del vigente Programma regionale di gestione dei rifiuti e degli sviluppi di specifici progetti svolti nell'ambito della programmazione comunitaria sulle tematiche dell'economia circolare;

Rilevato che le finalità della presente iniziativa sono state occasione di confronto e condivisione nell'ambito dell'osservatorio per il clima, l'economia circolare e la transizione ecologica, in particolare in data 10 giugno 2025 nell'ambito del tavolo «spreco alimentare»;

Richiamata la d.c.r. 42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, pubblicata sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua, tra gli altri, l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

Rilevato che con decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 è stato costituito il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato nella seduta del 6 luglio 2023 i criteri di selezione dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», l'obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)», in attuazione del quale è compresa l'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo»;

Rilevato che con d.d.s. n. 12987 del 5 settembre 2023 del dirigente dell'U.O. Autorità FESR E POC è stato individuato come responsabile di Asse 2 del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Ambiente e clima il dirigente dell'U.O. Clima, emissioni e agenti fisici;

Rilevato altresì che con d.d.u.o. n. 15929 del 18 ottobre 2023 del dirigente dell'U.O. Clima, emissioni e agenti fisici sono state individuate le competenze nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, per l'emanazione degli atti attuativi e per le attività di erogazione dei contributi nell'ambito delle iniziative previste dall'azione 2.6.2 come di seguito riportate:

- al dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale della Direzione Generale Ambiente e clima l'emanazione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli

adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

- al dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

Dato atto che sono stati acquisiti, rispetto alla presente iniziativa:

- il parere favorevole del Comitato aiuti di Stato, disciplinato dal decreto n. 8804 del 10 giugno 2024, ai sensi della d.g.r. 2340 del 20 maggio 2024, nella seduta del 24 giugno 2025;
- il parere favorevole del Comitato di coordinamento della programmazione europea del 8 luglio 2025;
- il parere favorevole dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 14 luglio 2025, prot. n. R1.2025.0003946;

Richiamata la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione;

Stabilito che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari ad € 2.300.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati, secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

Capitoli	2026	2027
09.03.203.015658 (quota UE)	80.000	12.000
09.03.203.015659 (quota Stato)	1.344.000	201.600
09.03.203.016640 (quota FSC)	576.000	86.400
Totale	2.000.000	300.000

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) esclusi i paragrafi 3-bis e 5 e le lettere b) e c) del paragrafo 2;
 - l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare);

Stabilito di inquadrare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 8 (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:
 - dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)
 - oppure
 - dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del 6 Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

Stabilito altresì che:

- nel rispetto dell'art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) Reg (UE) 651/2014:
 - i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
 - 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
 - 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

■ 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

– se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento;

– 47.8 l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.

• nel rispetto dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:

– 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;

– 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:

■ in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;

■ nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

■ nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

■ in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;

– 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:

■ utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

■ ammortizzabili;

■ acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

■ figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.

– 17.6 l'intensità di aiuto non può superare:

■ il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

■ il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

Stabilito inoltre che,

• indipendentemente dal regime di aiuti applicato:

– le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

– l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

– l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;

– vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.

• l'intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito indicati:

DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO			CONTRIBUTO MASSIMO	
	De minimis	Art.47 BER	Art.17 GBER	De minimis	Articoli 17 e 47 GBER
PICCOLA IMPRESA	60 %	60%	20%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.000.000 euro
MEDIA IMPRESA	50 %	50%	10%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.000.000 euro

Stabilito infine che:

• in relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

• gli uffici regionali potranno proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa nel caso in cui tale inquadramento non fosse di fatto percorribile, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 47 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;

Considerato che:

• ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

• la Direzione Generale Ambiente e Clima ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 651/2014, la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;

• a conclusione di tale procedura, la Commissione europea ha registrato il regime di aiuto «Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari» SA.119795

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e successivi, e per le finalità di cui all'articolo 17, e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro nazionale aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Ritenuto di approvare gli elementi essenziali dell'iniziativa «Ri. Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari» nell'ambito dell'Obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)» a valere sull'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», i cui elementi essenziali so-

no definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 2.300.000;

Stabilito di demandare, sulla base delle competenze individuate dal d.d.u.o. n. 15929 del 18 ottobre 2023:

- al dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale della Direzione Generale Ambiente e clima l'emanazione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- al dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari» nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)» a valere sull'azione 2.6.2. «Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 2.300.000,00;

2. che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari ad € 2.300.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati, secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

3.

Capitoli	2026	2027
09.03.203.015658 (quota UE)	80.000	12.000
09.03.203.015659 (quota Stato)	1.344.000	201.600
09.03.203.016640 (quota FSC)	576.000	86.400
Totale	2.000.000	300.000

4. di inquadrare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) oppure nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12 del medesimo regolamento e del regime di aiuto «Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per

lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari»;

5. di prevedere che per entrambi i regimi di aiuto vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

6. Di dare atto che la Commissione europea il 15 luglio 2025 ha registrato il regime di aiuto n. SA.119795 «Ri.Circo.Lo. Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari.» la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime.

7. di demandare, sulla base delle competenze individuate dal d.d.u.o. n. 15929 del 18 ottobre 2023:

- al dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale della direzione generale ambiente e clima l'emanazione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- al dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria <http://www.ue.regione.lombardia.it> e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini



Comitato di Coordinamento della Programmazione europea

ver. 01

Scheda per esame proposta di DGR a valere sul PR FESR/PR FSE+ 2021-2027

(rif. DGR n. 6642/2017, così come integrata da d.g.r. n. 3238/2020, e d.d.s. 8524/2017, così come integrato con d.d.s. n. 14822/2020 - "Scheda tipo da allegare alla delibera di approvazione dei criteri dei bandi finanziati con fondi della programmazione europea")

DIREZIONE PROPONENTE: AMBIENTE E CLIMA

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
Titolo DGR	Ri.Circo.Lo. Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari. SA.119795
FINALITÀ	<p>La misura è relativa ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione della produzione dei rifiuti alimentari (art. 183, lett. d-bis) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), ottimizzazioni in ambito di sostenibilità di lavorazione e consumo di alimenti e azioni per la riduzione dello spreco alimentare e riciclaggio.</p> <p>Le tematiche sono individuate anche sulla base delle priorità stabilite dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare, dal Programma Nazionale Gestione Rifiuti, dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, e sullo sviluppo di iniziative di prevenzione associate alle seguenti fasi della filiera alimentare: lavorazione dei prodotti agricoli e produzione industriale di alimenti; distribuzione e commercializzazione, consumo, compresa la ristorazione (anche collettiva), e fine vita, nell'ottica della riduzione dei rifiuti e della lotta allo spreco alimentare e del riciclaggio.</p> <p>Gli stakeholder della filiera sono stati ascoltati per recepire le priorità nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica, in particolar modo tramite il tavolo "spreco alimentare".</p> <p>Lo spreco alimentare è quantitativamente molto rilevante: si stima che un terzo di tutti i prodotti alimentari a livello mondiale (1,3 miliardi di tonnellate edibili) vengono perduti o sprecati ogni anno lungo l'intera catena di approvvigionamento.</p> <p>Lo spreco complessivo nel sistema alimentare italiano (spreco alimentare sistemico) ammonta al 66% dell'energia alimentare prodotta. Si registra un aumento dello spreco del 17% rispetto al 2015 in termini di kcal per persona al giorno (ISPRA 2025).</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>Nelle diverse fasi della filiera di produzione, gli sprechi provengono (fonte PRGR):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'11% dalla produzione primaria; - per il 19% dalla trasformazione - per il 5% dal commercio. - per il 12% dai servizi di ristorazione - per il 53% dalle abitazioni <p>Nella filiera alimentare vi è necessità di agire in più ambiti della filiera alimentare, prevenendo i residui di produzione, modificando le linee produttive e favorendo progetti che riducano la quantità degli sprechi alimentari e ne incrementino il riciclaggio.</p> <p>Vi è quindi potenziale interesse ad una possibile iniziativa tra gli operatori già presenti in Lombardia.</p>
PRSS XII LEGISLATURA	Obiettivo strategico: 5.1.4 Sviluppare sul territorio l'economia circolare
SOGGETTI BENEFICIARI¹	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le piccole e medie imprese, comprese le start-up e PMI innovative, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese; • presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano piccole, medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo; • realizzino interventi nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo; • non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058;

¹ Indicare i soggetti che potranno beneficiare dell'agevolazione ed eventuali soggetti che ne sono esclusi

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> • ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis), non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto"; • ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014, non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto" <p>Le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis).</p> <p>Ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari potranno essere definite nel dispositivo attuativo.</p>
SOGGETTI DESTINATARI²	Coincidenti con i beneficiari
SOGGETTO GESTORE³	Non previsto
DOTAZIONE FINANZIARIA INIZIALE	€ 2.300.000,00
FONTI DI FINANZIAMENTO	Programma: PR FESR 2021-2027 Priorità: 2 Obiettivo specifico RSO2.6. Azione: 2.6.2.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto per un ammontare pari al: <ul style="list-style-type: none"> - 50% per medie imprese e 60% per le piccole imprese delle spese ammissibili nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato <i>de minimis</i>. Fermi restando i limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 per tali aiuti; - 50% per le medie imprese e 60% per le piccole imprese (in coerenza con art. 47, c. 8) delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 1.000.000 per ogni singolo progetto, nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto

² Ove differenti dai beneficiari, indicare i soggetti che saranno destinatari dell'agevolazione

³ Se previsto, indicare i soggetti che attuano iniziativa/strumento finanziario

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>di Stato previsto dall'articolo 47 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER";</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 1.000.000 per ogni singolo progetto, nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER". <p>Indipendentemente dal regime di aiuto di Stato prescelto, l'agevolazione è concessa per progetti presentati, in forma singola o in aggregazione, con un totale di spese ammissibili, al netto di IVA, pari ad almeno 40.000 euro sull'intero progetto ed il contributo massimo per singolo progetto non può essere superiore ad euro 1.000.000.</p>
<p>REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>I contributi sono concessi in alternativa, a scelta del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione); • nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo: <ul style="list-style-type: none"> ○ dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) <li style="text-align: center;">oppure ○ dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>delle PMI).</p> <p>È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui quest'ultimo non fosse di fatto percorribile, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 47 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>In caso di applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; • i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> ○ attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; ○ informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; • non sono concessi aiuti: <ul style="list-style-type: none"> ○ a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; ○ subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione. <p>Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni.</p> <p>Come previsto al considerando 11 del Regolamento, i tre anni da prendere in considerazione devono essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.</p> <p>In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento o, in alternativa, di modificare l'inquadramento indicato dall'impresa con conseguente rideterminazione del regime di aiuto nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Per gli aiuti concessi in regime <i>de minimis</i> l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.</p> <p>In caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER" e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014; • la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione; • le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; • le agevolazioni non sono concesse alle attività

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000che: <ul style="list-style-type: none"> ○ attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014); ○ attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014; • l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; <p>In caso di applicazione dell'art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) Reg (UE) 651/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere: <ul style="list-style-type: none"> ○ 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse; ○ 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario. • se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento; • 47.8 l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese. <p>In relazione ai costi ammissibili, nel bando attuativo saranno dettagliate le modalità per effettuare il confronto con uno scenario controfattuale o per dimostrare che l'intervento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente.</p> <p>In caso di applicazione dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale; • 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> ○ in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; ○ nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; ○ nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> ○ in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; • 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente: <ul style="list-style-type: none"> ○ utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; ○ ammortizzabili; ○ acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; ○ figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni. • 17.6 l'intensità di aiuto non può superare: <ul style="list-style-type: none"> ○ il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; ○ il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; <p>Indipendentemente dal regime di aiuti applicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014; • l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; • l'agevolazione è cumulabile , anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO																												
	<p>ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241. <p>L'intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito indicati:</p> <table border="1" data-bbox="521 772 1235 1543"> <thead> <tr> <th data-bbox="521 772 679 978" rowspan="2">DIMENSIONE D'IMPRESA</th> <th colspan="3" data-bbox="679 772 946 835">INTENSITÀ DI AIUTO</th> <th colspan="2" data-bbox="946 772 1235 835">CONTRIBUTO MASSIMO</th> </tr> <tr> <th data-bbox="679 835 775 978"><i>De minimis</i></th> <th data-bbox="775 835 853 978">Art. 47 GBER</th> <th data-bbox="853 835 946 978">Art. 17 GBER</th> <th data-bbox="946 835 1072 978"><i>De minimis</i></th> <th data-bbox="1072 835 1235 978">Articoli 17 e 47 GBER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="521 978 679 1262">PICCOLA IMPRESA</td> <td data-bbox="679 978 775 1262">60 %</td> <td data-bbox="775 978 853 1262">60%</td> <td data-bbox="853 978 946 1262">20%</td> <td data-bbox="946 978 1072 1262">300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile</td> <td data-bbox="1072 978 1235 1262">1.000.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="521 1262 679 1543">MEDIA IMPRESA</td> <td data-bbox="679 1262 775 1543">50 %</td> <td data-bbox="775 1262 853 1543">50%</td> <td data-bbox="853 1262 946 1543">10%</td> <td data-bbox="946 1262 1072 1543">300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile</td> <td data-bbox="1072 1262 1235 1543">1.000.000 euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Parere Comitato di Valutazione Aiuti di Stato in data 24 giugno 2025</p>						DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO			CONTRIBUTO MASSIMO		<i>De minimis</i>	Art. 47 GBER	Art. 17 GBER	<i>De minimis</i>	Articoli 17 e 47 GBER	PICCOLA IMPRESA	60 %	60%	20%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.000.000 euro	MEDIA IMPRESA	50 %	50%	10%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.000.000 euro
DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO			CONTRIBUTO MASSIMO																									
	<i>De minimis</i>	Art. 47 GBER	Art. 17 GBER	<i>De minimis</i>	Articoli 17 e 47 GBER																								
PICCOLA IMPRESA	60 %	60%	20%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.000.000 euro																								
MEDIA IMPRESA	50 %	50%	10%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.000.000 euro																								
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento all'interno della filiera della produzione, lavorazione e consumo di alimenti, compresa la ristorazione (anche collettiva), finalizzati alla riduzione dello spreco																												

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>alimentare e incremento del riciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetti per la riduzione degli scarti alimentari - valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale, come sottoprodotti o per la produzione di diversi prodotti; - modifiche alle linee produttive per la riduzione degli scarti alimentari; - progetti relativi alla distribuzione ed al consumo, che riducano la quantità degli sprechi alimentari prodotti o ne favoriscano la lavorazione e il riutilizzo, sia per alimentazione umana, che animale o per altri utilizzi; - progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi al riciclaggio di rifiuti alimentari (progetti diversi da processi consolidati, quali il compostaggio, la digestione anaerobica). <p>Gli ambiti di azione possono essere associati alle seguenti fasi della filiera degli alimenti: lavorazione dei prodotti agricoli e produzione industriale di alimenti; distribuzione e commercializzazione, consumo, compresa la ristorazione, fine vita e riciclaggio.</p> <p>Non sono ammissibili trattamenti di recupero energetico, digestione anaerobica o produzione di fertilizzanti ed ammendanti (es. compostaggio), né pretrattamenti ad essi finalizzati.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:</p> <p>a) acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta. È ammesso</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>anche l'acquisto di beni e attrezzature usati. L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto, ad esclusione della voce f);</p> <p>b) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari) purché strettamente connessi al progetto. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati;</p> <p>c) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto, ad esclusione della voce f);</p> <p>d) registrazione o acquisizione di marchi, brevetti, licenze di produzione, certificazioni di qualità, di certificazioni tecniche ed eventuale registrazione REACH;</p> <p>e) opere edili-murarie e impiantistiche e relative spese di progettazione e direzione lavori nel limite del 25% delle spese ammissibili per il progetto, ad esclusione della voce f);</p> <p>f) solo in regime <i>de minimis</i> e art. 47 GBER, spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.</p>
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria
ISTRUTTORIA VALUTAZIONE	<p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>E Conclusa la fase di istruttoria formale relativa ai requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto candidato a cura del Responsabile del procedimento, la fase di istruttoria di merito è condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato con D.G.R. n. XII/3837 del 31 gennaio 2025.</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>L'istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri coerenti con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 6 luglio 2023 e 3 giugno 2024:</p> <p>1. Criteri di ammissibilità specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rispetto della normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (D.lgs. 152/06); b. Coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r 6408/2022; c. Rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) ed interventi riguardanti azioni di: <ul style="list-style-type: none"> o simbiosi industriale e prevenzione della produzione di rifiuti; o ecodesign o preparazione per il riutilizzo; o riciclaggio; d. Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. e. Verifica climatica delle infrastrutture, come definita dagli Indirizzi nazionali. <p>Saranno inoltre ammissibili solo i progetti che soddisfano il criterio della sostenibilità finanziaria, secondo le modalità che saranno descritte nel bando attuativo.</p> <p>2. Criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Qualità dell'iniziativa: <ul style="list-style-type: none"> o qualità progettuale da valutare nel dettaglio come descrizione dell'intervento oggetto di contributo; o innovatività ed efficacia; o coerenza dei costi da valutare nel dettaglio in relazione alla quantificazione dei risultati attesi e alla percentuale di cofinanziamento da parte dell'impresa; o coerenza dei tempi di realizzazione, incluse le tempistiche per ottenere le necessarie autorizzazioni; o replicabilità e scalabilità. b. Capacità di riduzione delle emissioni in acqua o in atmosfera ed il risparmio o l'ottimizzazione

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>del consumo di acqua ed energia, da valutare nel dettaglio come progetto che prevede azioni quantificate di risparmio o di ottimizzazione del consumo di acqua ed energia.</p> <p>c. Grado di riduzione delle emissioni di CO₂ evitate grazie all'intervento, da valutare nel dettaglio come valutazione delle emissioni di CO₂ evitate grazie all'intervento, considerando l'intero ciclo di vita.</p> <p>d. Quantificazione dei risultati attesi in termini di prevenzione della produzione dei rifiuti e/o aumento del riciclo, da valutare nel dettaglio come:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. quantificazione di almeno uno dei seguenti risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> o riduzione della produzione di rifiuti o minor utilizzo di materie prime o incremento dell'utilizzo di sottoprodotti e/o materiali ottenuti da operazioni di riciclo in sostituzione di risorse/materie prime vergini o incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo. ii. progetto riguardante la prevenzione o il recupero di frazioni omogenee di rifiuti per cui non c'è una filiera consolidata di recupero. <p>3. Criteri di premialità</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Partecipazione della PMI ad accordi con enti di ricerca in ambiti inerenti il progetto; b. Presenza di studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto; c. Presenza di certificazioni riferite all'organizzazione ed ai siti produttivi, ottenute mediante l'accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS; d. Soggetto proponente nella forma di start up e/o PMI innovativa; e. Rilevanza percentuale della componente femminile (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere) e/o giovanile nel

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	team di progetto. Le modalità di attribuzione dei punteggi saranno dettagliate nel bando attuativo.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario, secondo le modalità definite nel bando, in un massimo di due tranches: a) un anticipo, facoltativo su richiesta del beneficiario, pari al 30% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione del progetto. Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione del progetto.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione pubblicato su Bandi e Servizi (salvo eventuale proroga ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78).
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: l'iniziativa determina impatti positivi sull'ambiente in quanto i progetti finanziati devono conseguire la prevenzione della produzione dei rifiuti e/o un aumento del loro riciclo con una conseguente riduzione delle emissioni di CO ₂ . Pari opportunità e parità di genere: l'iniziativa determina un impatto positivo sulle pari opportunità e la parità di genere attraverso l'applicazione di un criterio premiale per le imprese con rilevanza della componente femminile e giovanile nel team di progetto.
INDICATORI⁴	<u>Indicatore di output:</u> RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni IS01: Investimenti in progetti di economia circolare

⁴ Indicatori del PR (output e risultato) e integrativi, se previsti.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<u>Indicatore di risultato:</u> RCR48 - Rifiuti usati come materie prime
COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI	

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4840
Approvazione dell'aggiornamento dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Lodi, approvata con d.g.r. X/6206 dell'8 febbraio 2017

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare la parte quarta;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la delibera della Giunta regionale n. XI/6408 del 23 maggio 2022 «Approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) «Piano verso l'economia circolare»;
- l'art. 8 comma 7 ter della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti» come modificato dall'articolo 32 comma 1, lett. a), della l.r. 23 luglio 2024 n. 11.

Visto, in particolare, l'art. 16 della l.r. n. 26/2003, che:

- al comma 2 ter prevede che *«Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano, di seguito PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano.»*;
- al comma 2 quater prevede che *«Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la Provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter.»*;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. X/6206 dell'8 febbraio 2017 «Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Lodi (art. 16 c. 2bis, l.r. 26/2003)», che al punto 4 del deliberato stabilisce che *«di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre»*;

Considerato che la relazione di piano del vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 15 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la relazione di dettaglio prevista dall'art. 16, comma 2 ter, della l.r. 26/2003;

Atteso che, in base a quanto riportato al capitolo 15 del P.R.G.R., le relazioni di dettaglio delle Province e della Città metropolitana di Milano possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, a condizione che:

- si conformino ai criteri stabiliti nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);

- evitino di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- derivino da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;

Vista la richiesta di aggiornamento della relazione di individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Lodi, trasmessa con nota agli atti regionali prot.T1. 2025 0066177 del 28 maggio 2025, successivamente integrata con note in atti regionali prot.T1 2025 0067358 del 30 maggio 2025 e T1 2025 93035 del 21 luglio 2025 in seguito all'approvazione, con delibera di Consiglio provinciale n. 6 del 13 marzo 2025 del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lodi e divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul BURL n. 22 del 28 maggio 2025;

Tenuto conto che, nello stabilire i criteri del PRGR, Regione ha già effettuato una valutazione, a livello regionale, sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire agli stessi in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di pianificazione territoriale, al fine di assicurare una uniforme tutela nell'ambito della verifica di coerenza prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo alla Regione;

Dato atto, pertanto, che una diversa valenza dei criteri già stabiliti dal PRGR può essere riconosciuta su base provinciale in forza di specifiche caratteristiche di limitate porzioni territoriali, individuando elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali;

Vista la relazione istruttoria predisposta dagli uffici regionali competenti, di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione «Istruttoria per l'aggiornamento della relazione di dettaglio, approvata con d.g.r. X/6206/2017, relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Lodi. Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti»;

Valutata la richiesta di aggiornamento della relazione di dettaglio della Provincia di Lodi e ritenuto di approvarne i contenuti sulla base delle risultanze istruttorie contenute nel citato allegato A, parte integrante del presente atto;

Stabilito che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assuma efficacia dalla data di approvazione della presente delibera e, pertanto, i criteri localizzativi approvati con la presente deliberazione per il territorio della provincia di Lodi si applicano alle istanze di progetti di impianti di trattamento rifiuti presentate successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione, im pregiudicato quanto previsto dall'art. 8, comma 7 ter, della l.r. 12/2007;

Dato atto che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 7 ter, della l.r. 12/2007, i criteri localizzativi approvati con la presente deliberazione per il territorio della provincia di Lodi si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti, o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024" (26 luglio 2024) e la data di approvazione della presente deliberazione della Giunta regionale;

Stabilito che, successivamente ad eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia di Lodi dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

Visto il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 42/2023 e pubblicato sul BURL n. 26 serie ordinaria del 1° luglio 2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti della XII legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16, comma 2 ter, della l.r. 26/2003, l'aggiornamento dei contenuti della relazione di dettaglio, già approvata con d.g.r. n. X/6206 dell'8 febbraio 2017, relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee

alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Lodi, alle condizioni e prescrizioni definite nell'allegato A «Istruttoria per l'aggiornamento della relazione di dettaglio, approvata con d.g.r. X/6206/2017 relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Lodi. Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti», parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di prevedere che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assuma efficacia dalla data di approvazione della presente delibera e, pertanto, i criteri localizzativi approvati con la presente deliberazione per il territorio della provincia di Lodi si applicano alle istanze di progetti di impianti di trattamento rifiuti presentate successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione, impregiudicato quanto previsto dall'art. 8, comma 7 ter, della l.r.12/2007 riportato al punto 3;

3. di dare atto, che per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 7 ter, della l.r. 12/2007, i criteri localizzativi approvati con la presente deliberazione per il territorio della provincia di Lodi si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti, o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024" (26 luglio 2024) e la data di approvazione della presente deliberazione della Giunta regionale;

4. di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia di Lodi dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

5. di stabilire che la Provincia di Lodi provveda a trasmettere gli shapefile dei criteri localizzativi aggiuntivi rispetto a quelli regionali, ed approvati con la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

6. di demandare al dirigente competente la trasmissione della presente delibera alla Provincia di Lodi;

7. di stabilire che la Provincia di Lodi provveda a pubblicare la citata relazione, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'allegato A, sul proprio sito istituzionale;

8. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente delibera unitamente all'allegato A.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO A: Istruttoria per l'aggiornamento della relazione di dettaglio, approvata con D.G.R. X/6206/2017, relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Lodi. Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Introduzione

La Provincia di Lodi con nota agli atti regionali prot. T1. 2025 0066177 del 28/05/2025, successivamente integrata con note in atti regionali prot. T1 2025 0067358 del 30/05/2025 e T1 2025 93035 del 21/07/2025, ha trasmesso la richiesta di aggiornamento della relazione di dettaglio, relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, approvata con D.G.R. X/6206/2017, a seguito dell'approvazione del PTCP con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 13/03/2025, in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul BURL avvenuta il 28.05.2025.

La verifica di coerenza della relazione di dettaglio trasmessa dalla Provincia di Lodi è stata effettuata rispetto ai criteri localizzativi definiti dalla D.G.R. n. 6408/2022.

Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

Si prescrive:

- la trasmissione degli shapefile aggiornati dei criteri localizzativi della Provincia di Lodi, approvati con il presente atto e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;
- la trasmissione di nuovi shapefile che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;

Proposta di aggiornamento dei criteri localizzativi provinciali

Di seguito è riportata la richiesta di aggiornamento dei criteri da parte della Provincia di Lodi a seguito delle modifiche dei contenuti del PTCP, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 13/03/2025, intervenute a partire dalla data di pubblicazione sul BURL avvenuta il 28.05.2025.

Proposta di aggiornamento richiesto dalla Provincia di Lodi a seguito dell'approvazione e del nuovo PTCP con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 13/03/2025	Riferimenti alle NTA del PTCP	Tipo di criterio	Criterio della Provincia di Lodi D.G.R. n. 6206/2017	Esito istruttoria	Motivazione

"aree appartenenti alla Rete Ecologica Provinciale (REP)".	Art.20 c.1 NT PTCP Art.12 c.6 NT PTCP	ESCLUDENTE	-	NON APPROVATO	Il criterio escludente proposto risulta essere non coerente con la vigente pianificazione regionale di settore che per gli elementi di primo livello della REP prevede già criteri penalizzati, il criterio proposto si configurerebbe, inoltre, come una tutela di vaste porzioni del territorio provinciale
"aree di Consolidamento e sviluppo della Rete Ecologica Provinciale e della Rete Verde Provinciale - Perimetri dei PLIS" (PVSe_1)	Art.20 c.1 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP	ESCLUDENTE	-	NON APPROVATO	Il criterio escludente proposto risulta essere non coerente con la vigente pianificazione regionale di settore che per le aree classificate come "PLIS" desunte dalla Relazione del PTCP prevede già criteri penalizzati, il criterio proposto si configurerebbe come una tutela generica di alcune porzioni del territorio provinciale
"aree di riqualificazione ambientale" (PVSe2 - Belgiardino)	Art.20 c.1 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP	ESCLUDENTE	-	APPROVATO	L'area del progetto "PVSe2-Belgiardino" è già classificata come area escludente dal PRGR, salvo una piccola porzione di cui la Provincia chiede l'integrazione. Le motivazioni illustrate sono riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale legate alla valenza strategica riconosciuta dell'area quale nodo territoriale e ambientale prioritario, di pregio paesaggistico e ambientale di primario

					rilievo, in quanto rappresenta un unicum ecologico e naturalistico dove si intrecciano habitat fluviali, zone umide, boschi e specchi d'acqua, costituendo un sistema complesso e interconnesso di elevato valore ecosistemico. La proposta è coerente con il PTCP vigente che, per tale area, detta particolari norme di tutela con riferimento alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti.	
“aree di integrazione, potenziamento e valorizzazione ambientale del sistema ciclabile provinciale” (PVSe_3)	Art.20 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP	c.1	ESCLUDENTE	-	NON APPROVATO	Il criterio escludente proposto risulta essere non coerente con la vigente pianificazione regionale di settore che non prevede l'introduzione di vincoli per il sistema ciclabile
“aree di interventi di forestazione, riforestazione e afforestazione” (PVSe_4)	Art.20 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP	c.1	ESCLUDENTE	-	NON APPROVATO	Il criterio escludente proposto risulta essere non coerente con la vigente pianificazione regionale di settore che già tutela i PIF quali aree penalizzati. Le motivazioni illustrate per tali aree, inoltre, non evidenziano particolari caratteristiche ecologiche, ambientali da tutelare
“aree di Valorizzazione del sistema dei beni culturali” (PVSe_5)	Art.20 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP	c.1	ESCLUDENTE	-	NON APPROVATO	Le aree individuate sono già tutelate dal PRGR come: <ul style="list-style-type: none"> • escludenti ai sensi degli art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e “Codice dei Beni culturali e del

					<p>paesaggio”).</p> <ul style="list-style-type: none"> • escludenti come beni paesaggistici “individui” (art. 136, Territorio (P.G.T.) comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 140 <p>Per agli beni culturali , per cui il PRGR non prevede una tutela escludente e individuati dal SIRBeC, si considera una tutela penalizzante, in coerenza con quanto approvato con D.G.R. X/6206/2017</p>
“aree di potenziamento della Rete Ecologica e Verde perimetrate nel PTCP (Lambro e Lisone, Terra tra le Acque)” (PVSe-6)	Art.20 c.1 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP	ESCLUDENTE	-	APPROVATO	<p>Le motivazioni illustrate sono riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale. La Provincia ha motivato adeguatamente le caratteristiche riguardanti la peculiare biodiversità e pregio naturalistico dell’area in argomento, la rilevanza ecologica della stessa e le conseguenti necessità di un livello di tutela maggiore rispetto a quello fissato nel PRGR. La proposta è coerente con il PTCP vigente che, per tale area, detta particolari norme di tutela con riferimento alla realizzazione degli</p>

					<p>impianti di trattamento rifiuti.</p> <p>L'importanza strategica dell'area è confermata dagli obiettivi del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale e dall'Accordo Quadro Strategico Territoriale (AQST) di Regione Lombardia, che ne individuano il ruolo chiave nella rigenerazione dei paesaggi fluviali e nella promozione di modelli di gestione integrata suolo-acqua-paesaggio. Il progetto strategico PVSe-6 ha obiettivi in coerenza con quanto segnalato per il PVSe2-Belgiardino.</p>
<p>"Ambiti di rilevanza naturalistica"</p>	<p>Art.15 comma 2 e 3 "Valorizzazione e potenziamento dei parchi Locali di Interesse Sovracomunale" delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 34 "Ambiti di rilevanza naturalistica", commi 1, 2, 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 36 "Rete Provinciale"</p>	<p>PENALIZZANTE</p>	<p>"Elementi vegetazionali rilevanti" e "Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali"</p>	<p>APPROVATO</p>	<p>Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.</p>

	delle Norme di Piano del PTCP vigente.				
Alberi d'interesse monumentale"	Art.35 "Alberi di interesse monumentale" delle Norme di Piano del PTCP vigente. L.R. 10/2008 Legge 10/2013, art. 7	ESCLUDENTE	"Alberi monumentali"(sottoposti a tutela dalla l.r. 10/2008)	APPROVATO	Recepimento di normativa regionale
"Fontanili e fascia di rispetto di 50 m"	Art. 27 "Gestione e valorizzazione e degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico", commi 1 e 11 (Dispositivo prescrittivo "P") combinato disposto della lettera b) e d) delle Norme di Piano del PTCP vigente	ESCLUDENTE	"Fontanili e fascia di rispetto di 50 m"	APPROVATO	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.
"Aree umide (depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante o subaffiorante quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di nuova formazione) e	Art. 26 "Obiettivi e criteri per l'individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici" commi 2 e 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente.	ESCLUDENTE	"Zone umide (individuati e dal PTCP) e fascia di rispetto di 50 m"	APPROVATO	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.

<p>fascia di rispetto di 50 m"</p>	<p>Art. 27 "Gestione e valorizzazione e degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico", commi 1 e 10 (Dispositivo prescrittivo "P") combinato disposto della lettera a), b) ed e) delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>				
<p>"Fontanili sistemi sorgentizi"</p>	<p>- Art. 26 "Obiettivi e criteri per l'individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici" commi 2 e 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 27 "Gestione e valorizzazione e degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico", commi 1,9 e 11 lettera a) c) e 12 delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>	<p>PENALIZZANTE</p>	<p>"Ambiti caratterizzati dalla rilevante presenza di fontanili"</p>	<p>APPROVATO</p>	<p>Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.</p>

	Art. 36 "Rete Verde Provinciale" delle Norme di Piano del PTCP vigente.				
"Rete idrografica - elementi caratterizzanti il sistema idrico e gli ecosistemi connessi"	Art. 26 "Obiettivi e criteri per l'individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici" commi 2 e 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 27 "Gestione e valorizzazione e degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico", commi 1 e 7 delle Norme di Piano del PTCP vigente Art. 28 "gestione e valorizzazione e degli elementi caratterizzanti il sistema idrico"	PENALIZZANTE	"Aste della rete dei canali e dei corsi d'acqua di rilevante valore naturalistico-ambientale""	APPROVATO	
"Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)"	Art. 16 "Siti della Rete Natura 2000", commi 1.a) e 1.b) e commi 2 e 3 delle Norme di Piano del	PENALIZZANTE	"Siti di Importanza Nazionale"	APPROVATO	Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Geoportale di Regione Lombardia Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (2009/147/CE) DPR 357/97 DM 184/2007

	PTCP vigente. Art. 36 "Rete Verde Provinciale" delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 41 "indirizzi relativi ai nodi, ai corridoi e alle connessioni ecologiche, ai varchi e alle barriere infrastrutturali della RVP" delle Norme di Piano del PTCP vigente.				D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007 sono considerati dal PRGR aree escludenti Si considerano penalizzanti i SIC in quanto derivante dal PTCP e coerente con il PRGR
"Rete Verde Provinciale"	Art. 36 "Rete Verde Provinciale" delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 41 "indirizzi relativi ai nodi, ai corridoi e alle connessioni ecologiche, ai varchi e alle barriere infrastrutturali della RVP" delle Norme di Piano del PTCP vigente.	PENALIZZANTE	"Rete dei valori Ambientali"	APPROVATO	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR;
"Scarpate ai margini dei principali ripiani"	Art. 12 "Rete Ecologica	PENALIZZANTE	"Orli di terrazzo e"	APPROVATO	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.

morfologici (orli di terrazzo e dossi fluviali)”	Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 27 “Gestione e valorizzazione e degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico”, commi 1 , 9, 11 lettera c) delle Norme di Piano del PTCP vigente Art. 36 “Rete Verde Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente.		dossi fluviali”		
“Profondità di 20 metri esternamente al ciglio del terrazzo ed al piede delle scarpate”	Art. 12 “Rete Ecologica Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 27 “Gestione e valorizzazione e degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico”, commi 1 , 9, 11 lettera c) delle Norme di Piano del PTCP vigente Art. 36 “Rete Verde Provinciale”	PENALIZZANTE	“Buffer di 300 m da orli di terrazzo e dossi fluviali”	APPROVATO	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.

	delle Norme di Piano del PTCP vigente.				
“Beni significativi dal punto di vista della cultura e dell’identità locale, intesi come beni censiti all’interno del SIRBeC o dai Comuni nei documenti costituenti i PGT,”	Art.31 “efficacia paesaggistica del PTCP” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art.32 “salvaguardia e valorizzazione del sistema dei beni culturali e del paesaggio” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art.33 “ambiti di rilevanza paesaggistica” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 36 “Rete Verde Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Tavola 8 – Ambiti, sistemi ed elementi di interesse storico culturale e paesaggistico Tavola 9 – Vincoli di	PENALIZZANTE	“Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione comunale e altri Beni storico-architettonici”	APPROVATO	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.

	carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale Tavola 17 – Rete Verde Provinciale				
“Siti di interesse archeologico”	Art.31 “efficacia paesaggistica del PTCP” delle Norme di Piano del PTCP vigente Art.32 “salvaguardia e valorizzazione del sistema dei beni culturali e del paesaggio” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 36 “Rete Verde Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Tavola 9 – Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale Tavola 17 – Rete Verde Provinciale	PENALIZZANTE	“Presenze archeologiche identificate o segnalate e le tracce delle centuriazioni romane”	APPROVATO	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.

Criteria proposti dalla Provincia di Lodi che vengono approvati

Di seguito sono riepilogati i criteri proposti dalla Provincia di Lodi che vengono approvati; si sottolinea che, per l'applicazione dei criteri e delle eventuali eccezioni, fa fede il dettaglio riportato negli articoli delle norme

o della parte del PTCP a cui fanno riferimento (richiamati per comodità nella tabella sottostante), anche per quel che riguarda eventuali eccezioni all'applicazione dei criteri medesimi da essi derivanti

Criterio della Provincia di Lodi	Tipo di criterio	Modalità di applicazione
“aree di riqualificazione ambientale” (PVSe2 - Belgiardino)	ESCLUDENTE	Art.20 c.1 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP
“aree di potenziamento della Rete Ecologica e Verde perimetrate nel PTCP (Lambro e Lisone, Terra tra le Acque)” (PVSe-6)	ESCLUDENTE	Art.20 c.1 NT PTCP Allegato 2 PTCP (PVSe) Art.64 NT PTCP
“Ambiti di rilevanza naturalistica”	PENALIZZANTE	Art.15 comma 2 e 3 “Valorizzazione e potenziamento dei parchi Locali di Interesse Sovracomunale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 34 “Ambiti di rilevanza naturalistica”, commi 1, 2, 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 36 “Rete Verde Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente.
Alberi d’interesse monumentale	ESCLUDENTE	Art.35 “Alberi di interesse monumentale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. L.R. 10/2008 Legge 10/2013, art. 7
“Fontanili e fascia di rispetto di 50 m”	ESCLUDENTE	Art. 27 “Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico”, commi 1 e 11 (Dispositivo prescrittivo “P”) combinato disposto della lettera b) e d) delle Norme di Piano del PTCP vigente
“Aree umide (depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante o subaffiorante quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di nuova formazione) e fascia di rispetto di 50 m”	ESCLUDENTE	Art. 26 “Obiettivi e criteri per l’individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici” commi 2 e 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 27 “Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico”, commi 1 e 10 (Dispositivo prescrittivo “P”) combinato disposto della lettera a), b) ed e) delle Norme di Piano del PTCP vigente.

"Fontanili - sistemi sorgentizi"	PENALIZZANTE	<p>Art. 26 "Obiettivi e criteri per l'individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici" commi 2 e 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p> <p>Art. 27 "Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico", commi 1,9 e 11 lettera a) c) e 12 delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p> <p>Art. 36 "Rete Verde Provinciale" delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>
"Rete idrografica - elementi caratterizzanti il sistema idrico e gli ecosistemi connessi"	PENALIZZANTE	<p>Art. 26 "Obiettivi e criteri per l'individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici" commi 2 e 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p> <p>Art. 27 "Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico", commi 1 e 7 delle Norme di Piano del PTCP vigente</p> <p>Art. 28 "gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema idrico"</p>
"Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)"	PENALIZZANTE	<p>Art. 16 "Siti della Rete Natura 2000", commi 1.a) e 1.b) e commi 2 e 3 delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p> <p>Art. 36 "Rete Verde Provinciale" delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p> <p>Art. 41 "indirizzi relativi ai nodi, ai corridoi e alle connessioni ecologiche, ai varchi e alle barriere infrastrutturali della RVP" delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>
"Rete Verde Provinciale"	PENALIZZANTE	<p>Art. 36 "Rete Verde Provinciale" delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p> <p>Art. 41 "indirizzi relativi ai nodi, ai corridoi e alle connessioni ecologiche, ai varchi e alle barriere infrastrutturali della RVP" delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>

<p>“Scarpate ai margini dei principali ripiani morfologici (orli di terrazzo e dossi fluviali)”</p>	<p>PENALIZZANTE</p>	<p>Art. 12 “Rete Ecologica Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 27 “Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico”, commi 1 , 9, 11 lettera c) delle Norme di Piano del PTCP vigente Art. 36 “Rete Verde Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>
<p>“Profondità di 20 metri esternamente al ciglio del terrazzo ed al piede delle scarpate”</p>	<p>PENALIZZANTE</p>	<p>Art. 12 “Rete Ecologica Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 27 “Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico”, commi 1 , 9, 11 lettera c) delle Norme di Piano del PTCP vigente Art. 36 “Rete Verde Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>
<p>“Beni significativi dal punto di vista della cultura e dell’identità locale, intesi come beni censiti all’interno del SIRBeC o dai Comuni nei documenti costituenti i PGT,”</p>	<p>PENALIZZANTE</p>	<p>Art.31 “efficacia paesaggistica del PTCP” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art.32 “salvaguardia e valorizzazione del sistema dei beni culturali e del paesaggio” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art.33“ambiti di rilevanza paesaggistica” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Art. 36 “Rete Verde Provinciale” delle Norme di Piano del PTCP vigente. Tavola 8 – Ambiti, sistemi ed elementi di interesse storico culturale e paesaggistico Tavola 9 – Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale Tavola 17 – Rete Verde Provinciale</p>
<p>“Siti di interesse archeologico</p>	<p>PENALIZZANTE</p>	<p>Art.31 “efficacia paesaggistica del PTCP” delle Norme di Piano del PTCP vigente Art.32 “salvaguardia e valorizzazione del sistema dei beni culturali e del paesaggio” delle Norme di Piano del PTCP vigente.</p>

		Art. 36 "Rete Verde Provinciale" delle Norme di Piano del PTCP vigente. Tavola 9 – Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale Tavola 17 – Rete Verde Provinciale
--	--	--

Si prescrive la pubblicazione della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nel presente Allegato A, sul proprio sito istituzionale.

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 25 luglio 2025 - n. 10638**Approvazione del Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori in sostituzione della precedente versione approvata con decreto n. 18436 del 21 novembre 2023**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI FEAGA E FEASR, CONDIZIONALITÀ E SISTEMA INFORMATIVO OPR

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Visto il d.lgs. n. 74 del 21 maggio 2018 «Riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.», integrato dal d.lgs. n. 116 del 4 ottobre 2019 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.» e le sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 5, ha stabilito che le regioni possono mantenere appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore.

Dato atto che:

- in attuazione del suddetto d.lgs. n. 74/2018 e s.m.i, in Regione Lombardia opera l'Organismo Pagatore Regionale, istituito con la l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000 e attivato con d.g.r. n. VII/5291 del 2 luglio 2001, come struttura autonoma interna alla Giunta regionale.
- l'Organismo Pagatore Regionale opera in virtù del riconoscimento disposto con decreto ministeriale n. 3458 del 26 settembre 2008 ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del Reg. (CE) n. 885/2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale della programmazione 2000-2013.

Visto il decreto n. 18436 del 21 novembre 2023 «Approvazione del nuovo Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori dell'Organismo Pagatore Regionale in sostituzione del manuale di contabilità approvato con decreto 19053 del 31 dicembre 2021».

Considerata la necessità di:

- aggiornare le disposizioni regolamentarie.

- dettagliare i rapporti con la società informatica.
- modificare la sezione «Rendicontazione» per aggiornare i processi ai documenti richiesti per la programmazione 2023-2027.
- modificare la sezione «Registro debitori»: invio obbligatorio del provvedimento definitivo, adattamento De Minimis nuova programmazione, tempi diversi per la decadenza della modalità di recupero per «compensazione», modifiche ai criteri di concessione della rateizzazione.
- modificare la sezione «Sanzioni amministrative» nell'ambito delle modalità di recupero.

Ritenuto pertanto necessario approvare il nuovo Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori dell'Organismo Pagatore Regionale in sostituzione di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con decreto 18436 del 21 novembre 2023.

Visto il testo del Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione del registro debitori dell'Organismo Pagatore Regionale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Richiamati:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura.
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. del. (UE) n. 907/14».
- la d.g.r. X/6254 del 27 febbraio 2017 «Il provvedimento organizzativo 2017», che ha ridefinito le competenze della Struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» della UO Organismo Pagatore Regionale.
- la d.g.r. XII/2595 del 24 giugno 2024 «IX provvedimento organizzativo 2024» che nomina il dott. Marco Giuseppe Vignati dirigente ad interim della Struttura Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR della UO Organismo Pagatore Regionale.

Recepite le premesse:

si autorizza per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione del registro debitori dell'Organismo Pagatore Regionale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che sostituisce il Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con decreto 18436 del 21 novembre 2023.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Marco Giuseppe Vignati

_____ . _____



Organismo Pagatore Regionale

Contabilizzazione Pagamenti FEAGA e FEASR, Condizionalità e Sistema Informativo OPR

Contabilizzazione FEAGA e FEASR

MANUALE DI CONTABILIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E GESTIONE REGISTRO DEBITORI

(Sostituisce la precedente versione approvata con Decreto n. 18436 del 21.11.2023)

VERSIONE E REVISIONI

Numero versione del documento: 05
Data approvazione del documento: 24 luglio 2025

	Struttura	Nome	Data
Redatto da:	Organismo Pagatore Regionale	Alessandro Bianchi	21 luglio 2025
Verificato da:	Organismo Pagatore Regionale	Marco Vignati	24 luglio 2025
Approvato da:	Organismo Pagatore Regionale	Marco Vignati	24 luglio 2025
Emesso da:	Organismo Pagatore Regionale	Marco Vignati	24 luglio 2025

Revisione	Data	Sintesi delle modifiche
01	18.06.2018	
02	04.11.2020	
03	31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Nuova forma, con distinzione dei tre macro-processi della funzione Contabilizzazione. - Tolte le parti relative a processi effettuati da altre funzioni dell'OPR e contenuti nei manuali redatti da tali funzioni. - Aggiunte le informazioni relative alla gestione delle risorse EURI. - Modificata e aggiornata la parte relativa ai flussi finanziari. - Aggiunte le Check List relative alle rendicontazioni. - Modificate alcune parti relative al processo di recupero crediti: <ul style="list-style-type: none"> - Nuova modalità di sollecito per provvedimenti con modalità di recupero a compensazione. - Nuova modalità di monitoraggio del Registro Debitori. - Introdotta il concetto di irrecuperabilità di un credito. - Modificata la parte relativa alla comunicazione delle irregolarità/frodi. - Introdotta il capitolo delle attività complementari.
04	21.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> - Modificato il riferimento al sistema informativo dei pagamenti che ora è SISPA. - Adattate alcune procedure al nuovo SISPA. - Introduzione normativa e procedure relative alla nuova programmazione comunitaria 2023-2027. - Revisione del paragrafo sui conti partitari. - Eliminato il paragrafo riferito alla tabella N-1 (non più richiesta). - Adattamento del paragrafo che disciplina le rendicontazioni alla programmazione 2023-2027. - Miglior dettaglio in merito alla modalità di recupero a compensazione. - Inserimento paragrafo che descrive la gestione del Pre Credito.

		<ul style="list-style-type: none">- Eliminazione delle Check List di controllo allegate che sono già presenti nel manuale operativo di rendicontazione.
05	24.07.2025	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento disposizioni regolamentarie.- Dettagliati i rapporti con la società informatica.- Modifiche alla sezione "Rendicontazione" per aggiornare i processi ai documenti richiesti per la programmazione 2023-2027.- Modifiche alla sezione "Registro debitori": invio obbligatorio del provvedimento definitivo, adattamento De Minimis nuova programmazione, tempi diversi per la decadenza della modalità di recupero per "compensazione", modifiche ai criteri di concessione della rateizzazione.- Modifiche alla sezione "Sanzioni amministrative" nell'ambito delle modalità di recupero.

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	
1.1 Sistema informativo.....	
2. CONTABILIZZAZIONE	
2.1 Il sistema contabile.....	
2.2 Il Bilancio.....	
2.3 Ordinativo Informatico e servizio di tesoreria	
2.4 Contabilizzazione dei pagamenti	
2.5 Contabilizzazione delle entrate.....	
2.6 Verifica di cassa	
2.7 Flussi finanziari e disponibilità di cassa	
3. RENDICONTAZIONE	
3.1 Contabilità FEAGA	
3.2 Contabilità FEASR ed EURI	
3.3 Contabilità FEAGA, FEASR ed EURI	
4. IL REGISTRO DEI DEBITORI.....	
4.1 Provvedimento di decadenza	
4.2 Norma de minimis/Sottosoglia	
4.3 Interessi.....	
4.4 Modalità e gestione del recupero e contenzioso	
4.5 Monitoraggio.....	
4.6 Rateizzazione.....	
4.7 Casi di irrecuperabilità	
4.8 Tabelle di chiusura	
4.9 Segnalazione delle irregolarità e prevenzione delle frodi	
5. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	
5.1 Albo dei beneficiari	
5.2 Sospensioni e Sanzioni Amministrative	
5.3 Comunicazioni di esecuzione di condanna	
6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	
6.1 Normativa comunitaria.....	
6.2 Normativa nazionale.....	
Allegato 1 – Modello richiesta restituzione rateale	
Allegato 2 – Format fideiussione a garanzia della rateizzazione	

1. PREMESSA

Il presente manuale definisce le procedure e i controlli posti in essere dalla funzione Contabilizzazione Pagamenti che provvede alla Contabilizzazione, Rendicontazione e Gestione del Registro Debitori all'interno dell'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia (OPR), relativamente alle spese finanziate nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC).

La PAC è strutturata su due pilastri:

- Il primo pilastro si occupa del sostegno diretto agli agricoltori e delle misure di gestione del mercato; il finanziamento è garantito dall'Unione Europea (UE) tramite il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). Gli interventi vengono finanziati quasi esclusivamente da fondi della UE, ci sono tuttavia alcuni interventi che ricevono un co-finanziamento da parte dello Stato.
- Il secondo pilastro sostiene lo sviluppo delle Aree Rurali dell'Unione Europea tramite i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) che vengono adottati a livello di ogni singolo Stato Membro (MS). Gli interventi vengono co-finanziati dall'UE tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dallo Stato Membro e dalle singole Regioni. Tali PSR vengono rinnovati ad ogni programmazione Comunitaria e il FEASR sarà quindi strettamente collegato a tale periodo di programmazione.

Il periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 è stato prorogato di ulteriori due anni per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19; inoltre, in tale periodo transitorio, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale è stato affiancato dallo strumento dell'Unione Europea per la Ripresa (EURI), statuito con Reg (UE) 2094/2020, nel finanziare i Piani di Sviluppo Rurale.

Dal 1° gennaio 2023 ha preso invece avvio anche il periodo di programmazione comunitaria 2023 – 2027; i pagamenti di tale programmazione fino al 31 dicembre 2025 saranno affiancati dai pagamenti per il periodo di programmazione precedente.

L'OPR gestisce, inoltre, altri interventi connessi a programmi che prevedono aiuti di stato, fondi regionali o provenienti da altri enti.

Se non diversamente specificato, le procedure descritte si intendono valide per tutti i fondi.

1.1 Sistema informativo

La gestione delle informazioni di natura contabile e la loro elaborazione avviene, di norma, con l'ausilio di sistemi informatici, che prevedono tutte le funzionalità di consultazione, gestione e stampa necessarie. Le funzioni sono attribuite alle singole strutture responsabili dei procedimenti, mediante un meccanismo di accesso basato sull'uso di codici identificativi personali.

L'applicativo informatico che presiede a tutte le attività di natura contabile è il SISPA SIStema PAGamenti che permette la gestione delle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi alle richieste di finanziamento provenienti dal mondo agricolo. Altri sistemi informatici con i quali si interfaccia SISPA sono:

- ELEPAG, ELEnco PAGamenti WEB, un applicativo che permette la costituzione, trasmissione e validazione degli elenchi di pagamento e la creazione dei provvedimenti di decadenza per la gestione dei debitori.
- SIARL, Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, sistema informativo connesso e integrato tra le Amministrazioni Pubbliche ed altri soggetti che interagiscono con le imprese per l'erogazione di servizi, finanziamenti, per attività di programmazione e controllo della spesa.
- SIS.CO, Sistema delle Conoscenze, è il sistema informatico di supporto all'attività dell'Organismo Pagatore Regionale e a servizio dell'agricoltura lombarda che comprende: l'anagrafe regionale delle aziende agricole; i fascicoli aziendali informatizzati, riferimento per tutti i procedimenti gestiti dal sistema; le procedure informatizzate per l'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale ed europea vigente e per ogni altro aiuto economico erogato dall'Organismo Pagatore e dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato a sostegno del comparto agricolo.
- REGDEB, REGistro DEBitori, sistema informatico che permette la registrazione e la gestione dei provvedimenti di decadenza emessi dall'Organismo Pagatore Regionale o dai suoi delegati.
- EDMA: sistema di gestione documentale di Regione Lombardia (gestione posta elettronica certificata, decreti, lettere...).

Le relazioni funzionali tra gli elementi del Sistema Informativo garantiscono la correttezza, l'integrità e la veridicità delle registrazioni dei fatti contabili.

La creazione, lo sviluppo e la manutenzione di questi applicativi è affidata con incarico annuale alla società ARIA S.p.A. Le attività che vengono poste in incarico vengono condivise dal Responsabile della funzione Contabilizzazione e l'avanzamento delle attività, sia quelle di sviluppo sia quelle di manutenzione (dentro o fuori dall'incarico) avviene tramite riunione periodica con i referenti della società informatica.

2. CONTABILIZZAZIONE

2.1 Il sistema contabile

L'Organismo Pagatore Regionale, a norma dell'art. 8 del Reg. (UE) 908/2014 e dell'art. 8 del Reg. (UE) 128/2022, adotta una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate:

- Del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
- Del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei connessi interventi di cofinanziamento nazionale e regionale.
- Dello strumento dell'Unione Europea per la Ripresa (EURI).
- Degli interventi connessi a programmi che prevedono aiuti di stato, fondi regionali o provenienti da altri enti.

Detta contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari in base al Fondo/Strumento di appartenenza.

Il sistema di gestione contabile finanziaria rileva esclusivamente movimenti di cassa.

L'esercizio finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, ha durata annuale con inizio il 16 ottobre dell'anno precedente e termine il 15 ottobre. (es. Esercizio Finanziario 2022: inizio 16 ottobre 2021, fine 15 ottobre 2022).

L'OPR per la gestione dei fondi finanziari sopra elencati detiene, presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, un'apposita contabilità speciale.

2.2 Il Bilancio

Il Bilancio dell'OPR è un bilancio di cassa non previsionale costituito da entrate e spese. In quanto non previsionale, ai capitoli non vengono assegnate disponibilità finanziarie.

Il bilancio è strutturato per conti partitari, sub conti partitari e capitoli.

2.2.1 Conti partitari e sub conti partitari

Il conto partitario rappresenta l'insieme delle scritture contabili riguardanti un'unica fonte di finanziamento. La cassa dell'OPR, riguardo alla diversa provenienza delle entrate e all'imputazione delle corrispondenti spese, è ripartita in uno o più conti e sub conti partitari in relazione ai fondi che finanziano le spese collegate e ai periodi di programmazione.

La disponibilità del conto partitario non può essere inferiore a zero.

In caso di temporanea insufficienza di fondi su uno specifico conto partitario, l'OPR può ricorrere, con provvedimento della funzione Contabilizzazione, allo storno di risorse da un conto partitario che presenta sufficiente disponibilità, al conto partitario deficitario.

2.2.2 Capitolo

Il capitolo rappresenta l'unità elementare del bilancio. Esso rappresenta l'insieme delle scritture contabili afferenti a un unico oggetto di spesa. Le registrazioni sul capitolo riguardano movimenti sia d'entrata sia di spesa. Ogni capitolo fa riferimento ad un solo conto partitario e sub partitario.

Al fine di provvedere alla rendicontazione alla Commissione UE dei movimenti finanziari eseguiti, ogni capitolo del bilancio dell'OPR, che prevede un finanziamento con risorse Comunitarie, è collegato con la nomenclatura dei capitoli dell'Unione Europea (UE).

Il bilancio dell'OPR è uno strumento puramente tecnico, necessario alla gestione dei pagamenti e non richiede approvazione da parte del Direttore.

La funzione Contabilizzazione è responsabile della gestione del bilancio: apre i capitoli, acquisisce la nomenclatura della UE dall'Organismo di Coordinamento, provvede a codificare i capitoli in coerenza con la nomenclatura e allinea i capitoli agli aggiornamenti (addendum) trasmessi dalla UE.

L'elenco dei capitoli è trasmesso annualmente, ad inizio esercizio, al Tesoriere a cura della funzione Contabilizzazione. Ogni qualvolta sia istituito un capitolo per gestire nuove linee oppure intervengano modifiche alla nomenclatura dell'UE che comportano variazioni ai capitoli di bilancio, la funzione Contabilizzazione provvede a darne comunicazione al Tesoriere.

2.2.3 Storni

Nel corso dell'esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.

Il provvedimento motivato di storno tra capitoli è predisposto dalla funzione Autorizzazione e trasmesso alla funzione Contabilizzazione per la registrazione nel sistema informatico. All'atto dell'esecuzione del provvedimento di storno, che deve avere forma di Decreto del Dirigente di Struttura (DDS), deve essere verificato a sistema che il/i conto/i partitario/i cui il/i capitolo/i si riferisce abbia sufficiente disponibilità di cassa.

Il provvedimento motivato di storno tra conti partitari, invece, è predisposto dalla funzione Contabilizzazione, che, nel caso in cui non ci sia sufficiente disponibilità di risorse su un conto partitario per effettuare i pagamenti, può procedere spostando delle risorse da un altro o altri conti partitari che ne hanno disponibilità. Tali storni possono essere effettuati anche in caso di necessità di riallineamento dei conti partitari con quanto finanziato dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione. Una volta predisposto il provvedimento di storno, anch'esso sotto la forma di DDS, viene registrato nel sistema informatico dalla funzione Contabilizzazione.

2.3 Ordinativo Informatico e servizio di tesoreria

L'ordinativo informatico è lo strumento per regolare i pagamenti e gli incassi di OPR. Esso costituisce la rappresentazione informatica di un ordine di pagamento o di incasso nei confronti del tesoriere.

L'ordinativo informatico è sottoscritto con firma digitale, così come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, dal Dirigente competente in materia o dai soggetti dallo stesso delegati.

Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono automaticamente trasmessi e messi a disposizione del tesoriere attraverso una piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria.

Per ciascun ordinativo informatico il tesoriere rilascia le seguenti ricevute:

1. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato acquisito dal tesoriere.
2. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato caricato in tesoreria.

3. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo non è stato caricato in tesoreria, contenente l'indicazione del motivo del rifiuto.
4. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato eseguito da parte del tesoriere ed attesta l'avvenuto pagamento o riscossione.

Nei casi di ricevute di tipo 3, OPR dovrà annullare o rettificare gli ordinativi. Le disposizioni d'annullamento o di rettifica devono essere trasmesse al tesoriere con modalità identiche a quelle con cui sono stati trasmessi gli ordinativi informatici originari e devono essere sottoscritte con firma digitale dagli stessi soggetti.

Così come stabilito dall'art. 11 del Reg. (UE) 908/2014 e dall'art. 11 paragrafo 2 del Reg. (UE) 128/2022, ai fini della rendicontazione le spese e le entrate si considerano sostenute alla data in cui sono addebitate o accreditate sul conto dell'Organismo Pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'Organismo Pagatore ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario il titolo di pagamento.

Per questo motivo le spese dell'Organismo Pagatore Regionale si considerano contabilizzate alla data alla quale OPR ha inviato l'ordinativo informatico di pagamento al Tesoriere e che lo stesso ha preso in carico (ricevuta di tipo 2).

Le entrate, invece, sono contabilizzate alla data di accredito nel sistema contabile di OPR; la funzione Contabilizzazione provvederà poi a creare l'ordinativo informatico di incasso.

Nel caso in cui un ordinativo informatico di pagamento, che viene emesso dalla funzione Esecuzione, sia gravato da debiti del beneficiario, si assisterà ad una compensazione tra importo da erogare e debiti; l'entrata che verrà a generarsi sarà contabilizzata alla data alla quale OPR ha effettuato l'operazione di compensazione sul Registro Debitori; sarà la funzione Esecuzione, inoltre, ad emettere gli ordinativi informatici di incasso per la regolarizzazione presso il Tesoriere, contemporaneamente agli ordinativi informatici di pagamento.

2.4 Contabilizzazione dei pagamenti

La gestione della procedura di pagamento si articola nelle tre funzioni di Autorizzazione, Esecuzione e Contabilizzazione che comportano il coinvolgimento di strutture tecnico, autorizzative e contabili, in particolare:

- La funzione Autorizzazione dei pagamenti:
 - Cura il ricevimento dei flussi di pagamento predisposti dagli Enti proponenti.
 - Cura le istruttorie tecniche, amministrative e finanziarie.
 - Verifica la presenza di fidejussioni allegate ai pagamenti e provvede al loro inserimento nel registro garanzie.
 - Predisporre la Check List di controllo determinando l'importo da pagare.
- La funzione Contabilizzazione dei pagamenti:
 - Riceve l'elenco dei beneficiari da pagare e provvede ad effettuare all'interno del Registro Debitori un controllo per verificare la presenza di debiti sul Registro Debitori di OPR o sul Registro Nazionale Debiti ed eventualmente compensarli con l'importo da erogare.
 - Predisporre la Check List del Controllo Debitori e, in presenza di debiti sul Registro Nazionale Debiti, predisporre i documenti di Distinta e di Versamento inserendo i relativi dati sul portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

- La funzione Autorizzazione dei pagamenti
 - Predisporre l'autorizzazione al pagamento che verrà firmata dal proprio Dirigente.
- La funzione Esecuzione dei pagamenti:
 - Effettua ulteriori verifiche contabili, tra le quali la disponibilità sui Conti Partitari.
 - Predisporre la Check List di controllo.
 - Trasmette le garanzie al tesoriere per il relativo deposito.
 - Trasmette alla Tesoreria gli ordinativi informatici di pagamento e, in caso di presenza di compensazioni, gli eventuali ordinativi informatici di incasso.
- La funzione Contabilizzazione dei pagamenti effettua quindi le registrazioni delle spese sui capitoli di bilancio di OPR.

Giornalmente, il sistema informatico SISPA verifica se l'ordinativo di pagamento sia stato caricato in Tesoreria. Se il controllo ha dato esito positivo, allora il sistema informatico SISPA provvede a contabilizzare il pagamento; il personale della funzione Contabilizzazione predisporrà quindi la relativa Check List di Contabilizzazione.

Il Tesoriere, infine, rende disponibili giornalmente, a seguito dell'esecuzione dei pagamenti, le informazioni relative alla data di esecuzione, al numero di quietanza e le motivazioni relative a quelli non andati a buon fine, tramite un file di Giornale di cassa. La funzione Contabilizzazione provvede quindi all'acquisizione e all'elaborazione di queste informazioni caricandoli sul proprio sistema informatico SISPA.

2.5 Contabilizzazione delle entrate

Costituiscono entrate:

- Entrate per finanziamento:
 - I finanziamenti a carico dell'Unione Europea destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari.
 - I finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, della Regione Lombardia e di altre Amministrazioni Pubbliche destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari.
 - Ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale.
- Entrate con destinazione specifica:
 - Le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, sanzioni e interessi relativi.
 - Le entrate derivanti da versamento errato o in eccesso verso OPR.
 - Le entrate derivanti da pagamenti non andati a buon fine (c.d. Mancati pagamenti).

Come per i pagamenti, anche per le entrate, il Tesoriere rende disponibile giornalmente, tramite il Giornale di cassa, le informazioni relative al numero di quietanza dei versamenti ricevuti, il soggetto che ha effettuato il versamento, la causale e l'importo per la successiva contabilizzazione (il così detto "Provvisorio in entrata"). La funzione Contabilizzazione provvede all'acquisizione e all'elaborazione dei flussi di ritorno del Tesoriere caricandoli nel proprio sistema informatico SISPA. Le entrate, come già definito sopra, ai fini delle rendicontazioni di spesa, si considerano rimosse alla data di inserimento nel sistema contabile.

2.5.1 Entrate per finanziamento

Riguardano gli accrediti di fondi comunitari, nazionali e regionali presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia.

Giornalmente il Tesoriere acquisisce presso la Tesoreria Provinciale i movimenti d'entrata dai vari enti che costituiscono quietanza e quindi documento idoneo alla registrazione contabile degli accrediti, rende poi disponibile tali informazioni che vengono acquisite ed elaborate dalla funzione Contabilizzazione caricandole sul proprio sistema informatico SISPA. Questi movimenti costituiscono "Provvisorio in entrata".

Il personale della funzione Contabilizzazione provvede ad imputare sul Conto Partitario pertinente i dati relativi ai singoli documenti di versamento e a emettere ordinativo informatico di incasso sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria a regolarizzazione del "Provvisorio in entrata"; l'ordinativo di incasso verrà poi firmato dal Responsabile della funzione Contabilizzazione o dal Dirigente sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria.

Nel caso d'errata indicazione della causale o dell'ente erogatore (UE, Stato, Regione) o d'errata attribuzione di risorse da parte della Tesoreria provinciale si provvede allo storno dell'operazione contabile di entrata sul conto partitario corretto.

2.5.2 Entrate con destinazione specifica

Le entrate con destinazione specifica possono essere causate da:

1. Rimborsi e recuperi di pagamenti non dovuti e già erogati, sanzioni e interessi relativi.
2. Incameramento di cauzioni.
3. Versamenti a OPR errati o in eccesso.
4. Reincasso di pagamenti non andati a buon fine (c.d. Mancati pagamenti).

L'accreditamento delle entrate avviene attraverso:

- Versamento diretto delle somme dovute da parte del soggetto debitore dell'OPR o del garante (possibile nei casi 1, 2 e 3).

Il Tesoriere che ha incassato il versamento e l'ha registrato come "Provvisorio in entrata", con il Giornale di cassa rende disponibile giornalmente le informazioni relative al numero di quietanza dei versamenti ricevuti, il soggetto che ha effettuato il versamento, la causale e l'importo.

Il personale della funzione Contabilizzazione elabora tali informazioni caricandole sul proprio sistema informatico SISPA; sulla base della causale indicata dal Tesoriere sugli accrediti, individua la pratica nel Registro dei Debitori e provvede ad emettere gli ordinativi informatici di incasso imputando l'entrata sui capitoli specifici. Tali ordinativi, emessi sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria a regolarizzazione del "Provvisorio in entrata", andranno ad aggiornare i dati contabili del registro dei debitori; l'ordinativo di incasso verrà poi firmato dal Responsabile della funzione Contabilizzazione o dal Dirigente sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria.

Se la funzione Contabilizzazione dovesse accorgersi che il versamento ricevuto è stato effettuato per errore (caso n.3), allora provvede a contabilizzarlo in un capitolo specifico, per effettuarne successivamente la restituzione.

- Reincasso di pagamenti non andati a buon fine (caso 4).

Nel caso di pagamenti non andati a buon fine per errori inerenti alle coordinate bancarie o ai dati anagrafici, il Tesoriere che ha incassato il mancato pagamento e l'ha registrato come

“Provvisorio in entrata” indica sulla quietanza d’entrata la motivazione, l’ordinativo informatico di pagamento cui il reincasso si riferisce e il beneficiario. Tali reincassi sono contabilizzati sugli stessi capitoli su cui era stato imputato il pagamento originario.

La procedura seguita è la stessa già descritta in precedenza, con la Tesoreria che giornalmente rende disponibili le informazioni relative ai “Provvisori in entrata” poi elaborate dalla funzione Contabilizzazione che le inserisce sul proprio sistema informatico SISPA. Sempre la funzione Contabilizzazione emette gli ordinativi informatici di incasso sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria a regolarizzazione dei “Provvisorio in entrata”.

Il provvedimento di riemissione del pagamento precedentemente non andato a buon fine è adottato dalla funzione Esecuzione.

La procedura garantisce l’osservanza di quanto stabilito dall’allegato I par. 2 lett. B del Reg (UE) 907/2014 e dall’allegato I par. 2 lett. B del Reg (UE) 127/2022, laddove prevede che i pagamenti non trasferiti non siano dichiarati ai fondi ai fini del rimborso e, nel caso in cui tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure, al più tardi, nei conti annuali.

- Compensazione delle somme dovute dal soggetto debitore (di OPR o di altro Ente aderente al registro Nazionale Debiti) con i pagamenti che l’OPR deve effettuare a suo favore (possibile nel caso 1).

In questo caso non è la Tesoreria ad avere le informazioni relative al “Provvisorio in entrata”, ma l’incasso scaturisce dalla compensazione di somme dovute con un pagamento erogato; la funzione Esecuzione contestualmente all’ordinativo informatico di pagamento, emette gli ordinativi informatici di incasso degli importi dovuti dal soggetto debitore dell’OPR, imputando l’entrata sui capitoli specifici.

Gli ordinativi informatici d’incasso, che possono riferirsi a uno o più capitoli di bilancio, a seguito di firma del responsabile sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria, vengono trasmessi tramite flusso informatico al Tesoriere per l’aggiornamento del Giornale di cassa, dei conti partitari e del bilancio. Si ricorda che per gli ordinativi di incasso emessi per finanziamento, versamento diretto o per pagamenti non andati a buon fine la firma viene apposta dal Responsabile o dal Dirigente funzione Contabilizzazione, mentre per gli ordinativi di incasso emessi a seguito di compensazione la firma viene apposta dal Responsabile o dal Dirigente funzione Esecuzione.

Ai fini della tenuta della documentazione, SISPA registra in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, gli ordinativi informatici di incasso.

Tutte le entrate devono essere contabilizzate nel corso dell’esercizio e al termine dell’esercizio le risultanze di accredito e addebito devono coincidere con quanto pagato e incassato dalla Tesoreria; pertanto, se al 15 ottobre non coincidono perché non sono state identificate le entrate indistinte, la funzione Contabilizzazione deve entro il 31 gennaio effettuare le operazioni necessarie per imputare le stesse.

La funzione Contabilizzazione registra la quietanza d’entrata su un capitolo di transito ed esegue le necessarie indagini per acquisire le informazioni per le imputazioni al capitolo corretto.

Le operazioni di storno con imputazione al capitolo d’appartenenza delle entrate indistinte dopo il 15 ottobre movimentano i conti partitari dell’esercizio in corso, ma in termini contabili hanno riflesso sull’esercizio precedente. Tali operazioni saranno quindi datate 15 ottobre, ma possono essere eseguite fino al 31 gennaio senza modificare la disponibilità iniziale di esercizio sui conti partitari,

che rimane, infatti, invariata. La disponibilità corrente si modifica invece nel giorno d'effettiva esecuzione dell'operazione.

Tali operazioni non figurano dunque nelle somme algebriche delle entrate e delle spese riferite ad ogni capitolo all'interno dei documenti di rendicontazione periodica chiusi il 15 ottobre di ciascun anno, ma solo nella contabilità di chiusura esercizio da presentare all'Unione Europea entro il 15 di febbraio.

2.6 Verifica di cassa

La funzione Contabilizzazione mensilmente compie la verifica della situazione di cassa raffrontando il totale dei pagamenti e delle riscossioni registrate nel sistema informatico SISPA e i valori totali risultanti dalle scritture del Tesoriere. Tali controlli costituiscono punto di partenza per la predisposizione delle sintesi periodiche di spesa (si veda il capitolo relativo alla [Rendicontazione](#)).

La verifica prende inizio con l'invio da parte del Tesoriere della Situazione di Cassa di Tesoreria; la funzione Contabilizzazione esegue il controllo e redige apposito documento di Verifica di Cassa che funge anche da Check List. Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

Il documento viene firmato dal Dirigente della Ragioneria e successivamente inviato alla Tesoreria tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata firmato dal Dirigente della funzione Contabilizzazione.

2.7 Flussi finanziari e disponibilità di cassa

Per poter effettuare i pagamenti i Conti Partitari devono avere sempre disponibilità di cassa.

La funzione Contabilizzazione provvede a monitorare la disponibilità di cassa in previsione dei pagamenti futuri e delle entrate da finanziamento che ci si aspetta di ricevere.

2.7.1 Fondi FEAGA

La Commissione, sulla base dei dati di spesa trasmessi, versa sotto forma di rimborsi mensili le risorse necessarie per il finanziamento delle spese sul conto intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipa le risorse necessarie ai vari Organismi Pagatori, per questo motivo Agea Coordinamento richiede, a cadenza mensile, il fabbisogno relativo alla spesa FEAGA per il mese successivo.

La funzione Contabilizzazione predispose le richieste di fabbisogno finanziario che sono determinate sulla base delle previsioni di spesa contenute nella [Tabella 104](#) relativa al mese precedente, dell'andamento effettivo della spesa e del saldo di cassa.

Tali richieste sono inoltrate ad Agea Coordinamento entro i termini da loro richiesti.

L'Organismo di Coordinamento di norma, sulla base dei rimborsi FEAGA e delle previsioni di ciascun organismo pagatore, dispone la ripartizione dei fondi ai singoli Organismi Pagatori tramite comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che preleva le somme dal proprio conto e le accredita sulla contabilità speciale dell'OPR.

Nel caso di quote di cofinanziamento da parte dello Stato, quest'ultimo accredita le quote di propria competenza sulla contabilità speciale dell'OPR una volta acquisito il dato della spesa effettuata dallo stesso.

2.7.2 Fondi FEASR

La Commissione mette a disposizione i fondi per coprire le spese per il PSR attraverso un prefinanziamento, dei pagamenti intermedi e il versamento del saldo.

A seguito dell'adozione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 la Commissione ha versato allo stato membro un importo a titolo di prefinanziamento per il programma interessato.

I pagamenti intermedi sono effettuati dalla Commissione allo scopo di rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli Organismi Pagatori a titolo di FEASR. Questo dato viene raccolto ogni tre mesi all'atto della Dichiarazione Trimestrale di spesa che l'OPR predispone (si veda il capitolo relativo alla [Rendicontazione](#)).

Tali disposizioni sono le medesime che vengono applicate anche per il periodo di programmazione comunitaria 2023-2027, così come stabilito dall'art. 30 del Reg. (UE) 2116/2021.

Per ogni periodo di programmazione, la Commissione procede al pagamento del saldo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo PSR e la corrispondente decisione di liquidazione.

I trasferimenti dalla UE sono accreditati sul Fondo di rotazione ex. legge n. 183/87 con l'indicazione del programma regionale al quale si riferiscono. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, quindi a riversare tale quota unitamente alla corrispondente quota di cofinanziamento nazionale sulla contabilità speciale presso dell'OPR previa indicazione dell'Agea Coordinamento.

La quota di cofinanziamento regionale, invece, è trasferita dalla Regione Lombardia sulla base delle previsioni di spesa dell'esercizio concordati con la Direzione Generale Agricoltura.

2.7.3 Fondi EURI

Con Reg. (UE) 2094/2020, è stato introdotto lo Strumento dell'Unione Europea per la ripresa che di fatto affianca il FEASR nel finanziamento del PSR.

Le spese e le entrate relative ai fondi EURI dovranno comunque essere contabilizzate separatamente per permettere una corretta rendicontazione.

I pagamenti intermedi sono effettuati dalla Commissione allo scopo di rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli Organismi Pagatori. Proprio come il FEASR, questo dato viene raccolto ogni tre mesi all'atto della Dichiarazione Trimestrale di spesa che l'OPR predispone.

2.7.4 Fondi a carico della Regione, dello Stato o di altri enti.

Si tratta di assegnazioni da parte della Regione, dello Stato o d'altri Enti destinate ad essere erogate a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In base al fabbisogno finanziario previsto per la spesa da erogare, l'Ente preposto verserà Una Tantum ad OPR gli importi necessari per coprire la disponibilità di cassa.

2.7.5 Anticipazioni di cassa per mancanza di disponibilità

L'OPR, per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi comunitari e statali, può usufruire di anticipazioni di cassa appositamente disposte dalla Regione Lombardia e stanziare nel proprio bilancio annuale di previsione.

Tali anticipazioni di cassa sono attivate su richiesta del Direttore dell'OPR e devono essere restituite a Regione Lombardia entro lo stesso esercizio finanziario nel quale sono disposte.

La restituzione dell'anticipazione di cassa è disposta con provvedimento del Dirigente della Funzione Autorizzazione.

3. RENDICONTAZIONE

L'OPR a scadenze periodiche elabora e trasmette le informazioni e i documenti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e da Agea Coordinamento.

3.1 Contabilità FEAGA

3.1.1 Invio settimanale

L'invio settimanale delle spese FEAGA riguarda l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse dall'inizio del mese "n" fino alla fine della settimana precedente all'invio così come definito dall'articolo 9 del Reg (UE) 907/2014.

Con la nuova programmazione, non viene più richiesto dalla Commissione l'invio delle spese settimanali, ma AGEA Coordinamento ne ha chiesto il mantenimento, per poter avere un monitoraggio più frequente.

Tale comunicazione deve essere trasmessa per via elettronica attraverso il caricamento dei dati sul portale SIAN e a mezzo PEC (se non diversamente disposto):

- Il primo giorno lavorativo di ogni settimana.
- Il primo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi (in questo caso la comunicazione non sarà a mezzo PEC ma tramite e-mail ordinaria e dovrà essere inviata una seconda volta con l'invio settimanale successivo).
- Il primo giorno lavorativo successivo al 15 ottobre per il periodo 1-15 ottobre di ogni anno (il periodo che va dal 16 al 31 ottobre confluisce nel mese di novembre).

Il personale della funzione Contabilizzazione:

- Provvede ad estrarre dal sistema informatico SISPA il report contenente i dati delle spese pagate nel periodo di riferimento.
- Carica nel portale SIAN il report predisposto.
- Predisporre l'invio della PEC ad AGEA Coordinamento a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione, comunicando solamente il totale della spesa sostenuta.
- Il giorno successivo all'invio, predisporre la Check List di controllo confrontando i dati con quelli contenuti nel report "Popolazione Pagamenti". Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

Il report è controllato dal responsabile della funzione Contabilizzazione che verifica la correttezza dei dati in esso contenuti, verifica la correttezza della PEC predisposta e successivamente sottoscrive la Check List di controllo.

3.1.2 Tabella 104 (o T104)

Come definito dall'art. 10 del Reg. (UE) 128/2022, al più tardi il settimo giorno di ogni mese deve essere trasmesso un rendiconto (Tabella 104) per l'imputazione nel bilancio comunitario delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse nel corso del mese precedente. Il rendiconto per l'imputazione delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse dal 1° al 15 ottobre deve essere trasmesso entro il 25 dello stesso mese mentre le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre nella comunicazione da inviare nel mese di novembre.

Agea Coordinamento, per questioni di organizzazione, chiede di effettuare queste comunicazioni possibilmente entro il terzo giorno lavorativo di ogni periodo (se non diversamente disposto); Agea Coordinamento invia un promemoria relativo all'invio della T104 con il termine entro il quale effettuarlo ogni mese prima della scadenza.

La Tabella 104 include i dati, ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio della Commissione Europea, delle:

- Spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.
- L'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente.
- Le previsioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica che coprono separatamente, mese per mese, i tre mesi successivi e, ove opportuno, il totale delle previsioni di spesa e di entrate con destinazione specifica fino alla fine dell'esercizio finanziario.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione:

- Prima del termine di ciascun mese esegue il controllo di cassa e invia ai referenti dei settori d'intervento RPU e OCM del Servizio Tecnico un'e-mail con richiesta di formulare eventuali previsioni di spesa per il mese di riferimento e per i mesi successivi.
- Registra nel Sistema Informatico SISPA le previsioni di spesa formulate dai referenti di settore, integrate, se necessario, sulla base dei dati storici di andamento della spesa e sui pagamenti già effettuati nei periodi precedenti.
- Provvede ad estrarre da SISPA il report della T104 per verificare la correttezza dei dati in esso contenuti, mediante controllo della congruità con i dati della T104 del mese precedente e incrocio con i dati dei pagamenti risultanti dal report "Situazione Capitoli" e con i dati del report "Popolazione dei Pagamenti".
- Effettua eventuali modifiche per allineare il dato contenuto nella T104 a quanto effettivamente contabilizzato, soprattutto in caso di storni o importi non dichiarabili.
- Provvede al caricamento sul SIAN della T104 generata da SISPA in formato elettronico (file txt).

Verrà poi trasmessa, tramite Posta Elettronica Certificata, la T104 in formato pdf firmata digitalmente dal Dirigente della funzione Contabilizzazione unitamente allo "Stato di tesoreria" anch'esso firmato digitalmente.

Lo Stato di Tesoreria, riferito allo stesso mese di riferimento della T104, contiene le informazioni sulla disponibilità iniziale di Cassa, le entrate da finanziamento, le spese mensili dichiarate in T104 (quindi al netto delle entrate) e la disponibilità finale. Le disponibilità sono relative ai finanziamenti ricevuti per il fondo FEAGA quota UE.

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente. Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

3.2 Contabilità FEASR ed EURI

3.2.1 Invio settimanale programmazione 2014-2022

L'invio settimanale delle spese FEASR ed EURI della programmazione 2014-2022 riguarda l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse dall'inizio del mese "n" fino alla fine della

settimana precedente all'invio così come richiesto da Agea Coordinamento (non c'è infatti una prescrizione comunitaria nella predisposizione di questo report).

Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo PEC ad Agea Coordinamento (se non diversamente disposto):

- Il primo giorno lavorativo di ogni settimana.
- Il primo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi (in questo caso la comunicazione non sarà a mezzo PEC ma tramite e-mail ordinaria e dovrà essere inviata una seconda volta con l'invio settimanale successivo.)
- Il 16 di ottobre per il periodo 1-15 ottobre di ogni anno (il periodo che va dal 16 al 31 ottobre confluisce nel mese di novembre).

Il personale della funzione Contabilizzazione:

- Provvede ad estrarre dal sistema informatico SISPA il report contenente i dati delle spese pagate nel periodo di riferimento.
- Predisporre l'invio della PEC ad Agea Coordinamento a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione.
- Il giorno successivo all'invio, predisporre la Check List di controllo confrontando i dati con quelli contenuti nel report "Popolazione Pagamenti". Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

Il report è controllato dal responsabile della funzione Contabilizzazione che verifica la correttezza dei dati in esso contenuti, verifica la correttezza della PEC predisposta e sottoscrive la Check List di controllo.

3.2.2 Invio settimanale programmazione 2023-2027

L'invio settimanale delle spese FEASR per la programmazione 2023-2027 riguarda l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse dall'inizio del trimestre di riferimento fino alla fine della settimana precedente all'invio così come richiesto da Agea Coordinamento (non c'è infatti una prescrizione comunitaria nella predisposizione di questo report).

Tale comunicazione deve essere caricata sul portale SIAN entro (se non diversamente disposto):

- Il primo giorno lavorativo di ogni settimana.
- Il primo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi.
- Il 16 di ottobre per il 3° trimestre dell'anno solare, cioè il periodo tra il 1° luglio e il 15 ottobre di ogni anno (il periodo che va dal 16 al 31 ottobre confluisce nel 4° trimestre).

Il personale della funzione Contabilizzazione:

- Provvede ad estrarre dal sistema informatico SISPA il file contenente i dati delle spese pagate nel periodo di riferimento.
- Carica nel portale SIAN il suddetto file.
- Scarica dal portale SIAN il report con il dettaglio delle spese caricate.
- Il giorno successivo all'invio, predisporre la Check List di controllo confrontando i dati con quelli contenuti nel report "Popolazione Pagamenti". Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

Il report è controllato dal responsabile della funzione Contabilizzazione che verifica la correttezza dei dati in esso contenuti e sottoscrive la Check List di controllo.

3.2.3 Previsione fabbisogno finanziario 2014-2022

Così come definito dall'art. 21 del Reg (UE) 908/2014, due volte l'anno, entro il 31 gennaio e il 31 agosto, devono essere comunicate le previsioni degli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR e dal EURI programmazione 2014-2022, per l'esercizio finanziario in corso e una stima delle domande di finanziamento per l'anno successivo.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione assieme ai referenti dei settori di intervento del PSR del Servizio Tecnico e, se necessario, assieme ai referenti dell'Autorità di gestione del PSR, formula le previsioni di spesa a carico del FEASR e del EURI.

Gli importi delle previsioni di spesa che scaturiscono dalla suddetta riunione sono suddivisi, in apposita tabella, per trimestre e per anno "n" e "n+1".

Il responsabile della funzione Contabilizzazione pagamenti provvede alla loro trasmissione tramite il sistema informativo della Commissione Europea "SFC".

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente. Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

3.2.4 Previsione fabbisogno finanziario 2023-2027

Anche per il periodo di programmazione 2023-2027, così come definito dall'art. 21 del Reg. (UE) 128/2022, due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, devono essere comunicate le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione assieme ai referenti dei settori di intervento del PSR del Servizio Tecnico e, se necessario, assieme ai referenti dell'Autorità di gestione del PSR, formula le previsioni di spesa a carico del FEASR.

Gli importi delle previsioni di spesa che scaturiscono dalla suddetta riunione sono suddivisi, in apposita tabella, per trimestre e per anno "n" e "n+1".

Le previsioni non vanno caricate sul portale SFC ma inviate ad AGEA Coordinamento.

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente. Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

3.2.5 Dichiarazioni trimestrali di spesa PSR 2014-2020

In base a quanto definito dall'art. 22 del Reg (UE) 908/2014, l'OPR redige trimestralmente Dichiarazioni di Spesa per ciascun Programma di Sviluppo Rurale.

Le dichiarazioni riferite alla programmazione 2014-2020 sono suddivise nel seguente modo:

- Dichiarazione di spesa trimestrale.
Per ciascuna Misura, divisa in Focus area/Priorità, viene elencato l'importo:
 - Della spesa pubblica.
 - Del contributo comunitario.

- Degli eventuali adeguamenti finanziari applicati al contributo comunitario.
- Degli eventuali adeguamenti finanziari applicati alla spesa pubblica.
- Delle altre rettifiche al contributo comunitario.
- Delle altre rettifiche alla spesa pubblica.
- Del contributo comunitario netto.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone una tabella riassuntiva in cui divide le spese e le entrate relative al PSR 2014-2020 per i capitoli di bilancio UE e ogni capitolo in Focus area/Priorità. Dopo aver effettuato un controllo di conformità con la Popolazione dei Pagamenti e verificato il corretto cofinanziamento, provvede alla loro trasmissione tramite il sistema informativo della Commissione Europea "SFC".

- L'informazione aggiuntiva sugli strumenti finanziari.
Se durante il trimestre di riferimento è avvenuto un pagamento relativo a tali strumenti, tale informazione viene inserita dal responsabile della funzione Contabilizzazione sul portale "SFC".
- Informazioni sui contributi dell'unione versati ai beneficiari a titolo di anticipo.
La trasmissione di questi dati avviene sempre tramite il sistema "SFC". Propedeuticamente a questa trasmissione, il responsabile della funzione Contabilizzazione chiede ai referenti del PSR del Servizio Tecnico di compilare la tabella apposita, partendo dai dati inviati il trimestre precedente.
- Eventuali ulteriori documenti da allegare alla dichiarazione di spesa.

Tali dichiarazioni sono trasmesse:

- Entro il 30 aprile per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo (1° trimestre).
- Entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno (2° trimestre).
- Entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre (3° trimestre).
- Entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre (4° trimestre).

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente. Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

3.2.6 Dichiarazioni trimestrali di spesa PSR 2023-2027

In base a quanto definito dall'art. 22 del Reg. (UE) 128/2022, l'OPR redige trimestralmente Dichiarazioni di Spesa per ciascun tipo di intervento di sviluppo rurale e per l'assistenza tecnica nell'ambito del piano strategico della PAC.

Per ciascun piano strategico della PAC, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano:

- L'importo della spesa pubblica ammissibile, per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento.
- Le informazioni sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 32, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116.
- L'informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
- L'importo recuperato nel periodo in corso.

- L'importo recuperato durante il periodo in corso in relazione ai programmi di sviluppo rurale del FEASR a partire dal 2007, per i quali gli Stati membri non sono più tenuti a inviare dichiarazioni di spesa intermedie.
- Gli importi relativi all'assistenza tecnica.

Il responsabile della funzione contabilizzazione:

- Provvede ad estrarre da SISPA il report della Dichiarazione Trimestrale per verificare la correttezza dei dati in esso contenuti, mediante controllo della congruità con i dati degli invii per i periodi precedenti e incrocio con i dati dei pagamenti risultanti dal report "Situazione Capitoli" e con i dati del report "Popolazione dei Pagamenti".
- Effettua eventuali modifiche per allineare il dato contenuto nella Dichiarazione Trimestrale a quanto effettivamente contabilizzato, soprattutto in caso di storni o importi non dichiarabili.
- Provvede al caricamento sul SIAN della Dichiarazione Trimestrale generata da SISPA in formato elettronico (file txt).

Tali dichiarazioni sono trasmesse:

- Entro il 30 aprile per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo (1° trimestre).
- Entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno (2° trimestre).
- Entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre (3° trimestre).
- Entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre (4° trimestre).

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente. Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

3.3 Contabilità FEAGA, FEASR ed EURI

3.3.1 Liquidazione annuale dei conti 2014-2020

Ai fini della liquidazione dei conti il Direttore dell'OPR trasmette all'Organismo di Coordinamento per l'inoltro alla Commissione entro la prima settimana di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i seguenti documenti e informazioni contabili:

- La dichiarazione di gestione.
- I conti annuali.
- La certificazione e la relazione dell'organismo di certificazione.
- La registrazione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo (Tabella delle X).
- La dichiarazione di affidabilità.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone i prospetti relativi ai conti annuali, visti dal Dirigente della Struttura, che comprendono:

- a) Le entrate con destinazione specifica (art. 43 del regolamento (UE) n. 1360/2013).
- b) Le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera g) (c.d. Errori Amministrativi), inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sotto voci del bilancio comunitario (Dichiarazione annuale FEAGA).

- c) Le spese del FEASR e del EURI ripartite per programma e per misure. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera g) (c.d. Errori Amministrativi), inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi (Dichiarazione annuale FEASR ed EURI).
- d) Una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del PSR, per programma, misura, aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui il paragrafo 4.1.2 del presente manuale per il FEAGA e di cui il paragrafo 4.2.3 del presente manuale per il FEASR ed EURI, corredata di spiegazioni per ogni differenza (Spiegazione delle differenze).
- e) Separatamente, gli importi, a carico, rispettivamente, dello stato membro interessato e della Comunità, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1306/2013 (Tabella 50-50).
- f) La tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio, a seguito d'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, incluse le sanzioni e gli interessi relativi, secondo il modello di cui all'Allegato II del regolamento (UE) n. 908/2014 (Allegato II).
- g) Un estratto dal registro dei debitori degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed f), incluse le sanzioni e gli interessi relativi secondo il modello di cui all'Allegato III del regolamento (UE) n. 908/2014 (Allegato III).
- h) Le tabelle contenenti i dati degli anticipi non riconciliati alla chiusura dell'esercizio finanziario. La responsabilità della raccolta, tenuta, elaborazione e produzione dei dati è in capo ai responsabili delle Misure del Servizio Tecnico per l'attuazione delle OO.CC.M. e del PSR. I dati di sintesi sono comunicati al responsabile della funzione Contabilizzazione che provvede al loro inserimento nelle sopra richiamate tabelle (Cosi detti Allegati 4 a-b-bi-c-ci).

3.3.2 Tabella delle X

È il documento disciplinato con specifico regolamento annuale della Commissione Europea, che contiene il dettaglio delle informazioni contabili riferite all'anno finanziario "n", da trasmettere alla stessa Commissione Europea ai fini della liquidazione annuale dei conti FEAGA, FEASR ed EURI, (per la sola programmazione 2014-2022), nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.

La Tabella, predisposta su supporto informatico, è generata per Fondo, ma il dato EURI confluisce nella tabella relativa al fondo FEASR; ogni record rappresenta una transazione (un pagamento o un'entrata) ed è strutturata in cinque parti con il seguente contenuto:

- Dati relativi ai pagamenti (pagamenti ed entrate).
- Dati relativi al beneficiario (richiedente).
- Dati relativi alle domande di aiuto/domande di pagamento.
- Dati relativi al prodotto.
- Dati relativi ai controlli in loco.

Annualmente la Commissione emana un regolamento con il quale disciplina la compilazione della Tabella delle X, lo stesso regolamento è trasmesso al fornitore di servizi informatici con le eventuali specifiche, per apportare le correzioni opportune alla Tabella.

3.3.3 Liquidazione annuale dei conti 2023-2027

Anche per la programmazione comunitaria 2023-2027 devono essere predisposte delle rendicontazioni a supporto della chiusura e della certificazione dei conti; in particolare, la Commissione Europea, ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 128/2022, prevede che i conti annuali di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2116/2021 includano:

- a) Le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 45 del Reg. (UE) 2116/2021.
- b) Le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sotto voci del bilancio dell'Unione.
- c) Le spese del FEASR, ripartite per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura di un programma o di un piano strategico della PAC, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi.
- d) Una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, a seconda dei casi, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Reg. (UE) 128/2022 per il FEAGA e di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 128/2022 per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza.
- e) Separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell'Unione, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione:
 - a. Alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2022 e anteriormente.
 - b. Alle misure previste dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022.
 - c. All'aiuto per programmi operativi alle organizzazioni riconosciute di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni e programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per le operazioni eseguite a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 fino alla fine dei programmi operativi, o dei programmi di sostegno a norma rispettivamente dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117.
 - d. Alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione.
- f) Un estratto dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i

relativi interessi, da presentare in una tabella redatta secondo il modello riportato nell'allegato V del Reg. (UE) 128/2022. Per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo, sarà presentato un estratto dei pagamenti indebiti in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

- g) Un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e) e f), del presente paragrafo, incluse le sanzioni e i relativi interessi da riportare in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo.
- h) Una sintesi delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario.
- i) La conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell'organismo pagatore.
- j) Il saldo di chiusura alla fine dell'esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per intervento e nel caso del FEASR per programma o per tipo di intervento, a seconda dei casi, e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi versati dalla Commissione a titolo di anticipi a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 che non sono stati utilizzati dagli Stati membri per pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, né sono stati impegnati per contratti di garanzia o pagati come commissioni e costi di gestione a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.

4. IL REGISTRO DEI DEBITORI

Ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera E del Reg. (UE) 907/2014 e dell'allegato I, punto 2, lettera F del Reg. (UE) 127/2022 l'Organismo Pagatore Regionale istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un unico registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi.

Il registro dei debitori fornisce per ciascun debitore la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, delle penali e/o sanzioni applicate ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero.

Fondamentale importanza riveste la classificazione dei debiti, in relazione alla loro natura.

- Viene definita "irregolarità" un'indebita percezione conseguente a una erogazione di contributi per i quali non vi erano i presupposti al momento del pagamento, così come descritta dall'art. 2 del Reg. (UE) 2988/1995.
- Non può considerarsi "irregolarità", invece, un'indebita percezione conseguente a un errore della Pubblica Amministrazione (c.d. Errori Amministrativi):
 - Per i fondi FEAGA, tali pagamenti, se non ancora recuperati entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere immediatamente ed integralmente rimborsati al bilancio dell'Unione ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 908/2019 e dell'art. 32, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 128/2022.
 - Per i fondi FEASR ed EURI, questi pagamenti indebiti se non ancora recuperati, andranno dedotti al termine del Programma di Sviluppo Rurale o di un piano strategico della PAC ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 908/2014 e dell'art. 32, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 128/2022.
- Non può, inoltre, considerarsi "irregolarità", un importo da recuperare a seguito di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità, oppure per le sanzioni supplementari applicate alla domanda (per esempio sanzione pluriennale per sovra dichiarazione ecc..).

4.1 Provvedimento di decadenza

Il provvedimento di decadenza è di competenza del Servizio Tecnico e degli Organismi Delegati, che curano istruttoria e controlli sulla/e domanda/e di pagamento e deve essere indirizzato ad un solo beneficiario.

Ogni provvedimento di decadenza può contenere più progressivi debito, i quali devono essere riferiti a una sola domanda di pagamento e a un solo tipo debito.

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente o parzialmente a seguito di:

- Irregolarità (causata da difformità e/o inadempienza) accertata (Tipo debito Irregolarità e Refresh).
- Rinuncia da parte del beneficiario (Tipo debito Rinuncia).
- Errore commesso dalla Pubblica Amministrazione in sede di pagamento (Tipo debito Errore PA).

Sulla domanda potranno, inoltre, essere richiesti ulteriori recuperi come:

- Riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità.

- Sanzioni per sovra dichiarazione.
- Sanzioni per mancata riconciliazione dell'anticipo.
- Altre sanzioni supplementari.

Il provvedimento di decadenza provvisorio (parziale o totale), emesso dal competente ufficio, che viene inserito nel sistema applicativo REGDEB, costituisce "relazione di controllo" così come definita dall'art. 54, par. 1, del Reg. (UE) 1306/2013 e dell'art. 30 del Reg. (UE) 128/2022. Tale "relazione di controllo" o "primo verbale amministrativo o giudiziario" (PACA, acronimo francese per Premier Acte de Constat Administratif ou judiciaire) è una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Il provvedimento di decadenza provvisorio deve essere notificato al beneficiario e costituisce avvio del procedimento come da art. 7 della L. 241 del 1990 e contiene un termine per la presentazione delle memorie (controdeduzioni) come da art. 10-bis della Legge 241/90.

A seguito della decorrenza dei termini previsti per l'invio delle controdeduzioni, in assenza delle stesse, il Servizio Tecnico o l'Organismo Delegato di competenza dovrà inviare un provvedimento di decadenza definitivo a conferma di quanto già trasmesso con il provvisorio.

In caso, invece, siano sopraggiunte delle controdeduzioni, a seguito del riesame delle stesse, il Servizio Tecnico o l'Organismo Delegato di competenza emetterà un nuovo provvedimento che potrà essere di archiviazione, decadenza totale o parziale, divenendo così il provvedimento di decadenza definitivo espresso (art. 2 della L. 241 del 1990) o "richiesta di restituzione" come definita dall'art. 54 par. 1, del Reg. (UE) 1306/2013.

La Commissione chiede che la "richiesta di restituzione" avvenga entro 18 mesi dalla data della "relazione di controllo". Con la nuova programmazione non viene inserito un termine specifico per l'invio della "richiesta di restituzione" ma viene semplicemente chiesto che sia fatto "entro un tempo ragionevole".

Ai sensi della normativa comunitaria alla data della "richiesta di restituzione" gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'Organismo Pagatore e la funzione Contabilizzazione prenderà in carico il provvedimento di decadenza definitivo. Questo è il momento in cui un debito dovrà essere iscritto nel Registro Debitori.

4.1.1 Gestione del provvedimento di decadenza

Il provvedimento di decadenza (sia il provvisorio, sia il definitivo) viene inviato dal Servizio Tecnico o dall'Organismo Delegato di competenza al beneficiario e in copia alla funzione Contabilizzazione che provvederà a verificare i dati inseriti e contiene i seguenti elementi:

- I dati del debitore.
- Motivazioni del provvedimento.
- Modalità presentazione controdeduzioni. (Solo provvisorio)
- Responsabile del procedimento. (Solo provvisorio)
- Quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite.
- Quantificazione degli eventuali interessi dovuti. (Solo definitivo)
- Modalità di recupero delle somme. (Solo definitivo)
- Procedure per la presentazione del ricorso. (Solo definitivo)

L'ufficio competente provvede, inoltre, ad inserire il provvedimento di decadenza all'interno del Registro Debitori tramite l'applicativo REGDEB.

Il registro dei debitori contiene come minimo le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del debitore.
- Ente che ha emesso il provvedimento.
- Tipo debito.
- Modalità di recupero.
- Importo da recuperare.
- Motivo del recupero.
- Dati dell'eventuale garanzia prestata.
- Dati delle comunicazioni inviate al debitore.
- Numero e anno della domanda alla quale si riferisce il recupero.
- Settore cui il debito si riferisce.

La gestione/tenuta del registro debitori, l'aggiornamento e il monitoraggio sono di competenza della funzione Contabilizzazione.

4.2 Norma de minimis/Sottosoglia

Nell'intento di attuare una semplificazione amministrativa e gestionale, nonché di garantire il mantenimento delle informazioni relative a tutti i debiti sorti nei confronti di OPR, di seguito sono definite le procedure nel caso in cui l'importo del credito da recuperare sia inferiore o uguale a quello minimo stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il recupero dei crediti è disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo le modalità contenute nel presente manuale di Contabilità.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del Reg. (UE) 1306/2013, l'OPR decide di non proseguire il procedimento di recupero dei crediti relativi alle irregolarità laddove i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se al momento dell'invio del provvedimento di decadenza:

- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 euro.
- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 euro e 150 euro e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

Con L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 all'art. 3, inoltre, è stato previsto che nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi; questa legge equipara la soglia di irrecuperabilità per le misure del PSR a quelle finanziate dal FEAGA.

OPR, in attuazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, non configura come importi oggetto di recupero i seguenti casi:

- FEASR 07-13 e precedenti: la soglia de minimis è inferiore o uguale a 12 euro (art. 25, Legge 289 del 27 dicembre 2002), con riferimento all'importo complessivo UE-ST-RG, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto o misura di sostegno.
- FEASR 14-20: la soglia de minimis è inferiore a 100 euro (L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 all'art. 3) con riferimento all'importo complessivo UE-ST-RG, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto. FEAGA OCM: la soglia de minimis è inferiore o uguale a 12 euro (art. 25, Legge 289 del 27 dicembre 2002), con riferimento all'importo complessivo UE-ST-RG, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto o misura di sostegno.
- FEAGA RPU: la soglia de minimis è inferiore a 100 euro (comma 5, art. 31, DM 6513 del 18 novembre 2014) con riferimento all'importo complessivo UE e ST, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto.

Sono esclusi dall'applicazione della norma de minimis i crediti relativi a tutte le altre tipologie di debito (rinuncia, errori PA, sanzioni, sanzioni per sovra dichiarazione, condizionalità, etc.).

I debiti di importo inferiore o uguale ai suddetti limiti sono comunque inseriti in REGDEB che, in automatico, li passa allo stato SOTTOSOGLIA al momento della creazione del provvedimento di decadenza provvisorio.

Nel caso in cui nello stesso provvedimento ci siano più progressivi debito, quelli con importo superiore ai limiti descritti in precedenza dovranno passare allo stato PROVVISORIO e al momento del passaggio a DEFINITIVO saranno recuperabili.

Attenzione che il calcolo dell'importo deve essere fatto per domanda, quindi se più progressivi debito, collegati alla stessa domanda, sono inferiori alla soglia, ma sommandoli sono superiori alla soglia, non dovranno essere considerati sottosoglia.

Per la programmazione 2023-2027 non è stata inserita una specifica norma, ma le indicazioni fornite sono di continuare ad applicare la normativa de minimis; il Reg. (UE) 2116/2021 agli art. 84 e 88 chiede, inoltre, di applicare la norma De Minimis anche a Condizionalità e Condizionalità sociale.

Con Dgls. N° 42 del 17 marzo 2023 (e ss.mm.) al comma 3 dell'articolo 1bis, è stato chiarito che "Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro."

Con Circolare Agea 65418 del 3 settembre 2024, è stato ulteriormente chiarito che l'unica tipologia di debito alla quale non viene applicata questa soglia è quella relativa agli Errori della Pubblica Amministrazione.

4.3 Interessi

Gli interessi sono determinati in base al tasso d'interesse calcolato come previsto dalle disposizioni di diritto nazionale che non è in ogni caso inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per il recupero di spese indebite comparabili o per la riscossione di crediti esigibili.

Gli interessi sono calcolati in modo automatico dal sistema informatico REGDEB, con cadenza settimanale, tutti i venerdì a partire dalle ore 18:00 e in chiusura dell'anno finanziario (a partire dalle ore 18:00 del 15 ottobre).

Per i provvedimenti di decadenza divenuti definitivi fino al **15 ottobre 2012**, il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare è quello intercorrente tra il momento in cui viene notificato l'obbligo di restituzione e il venerdì precedente la data di rimborso o di compensazione con altri pagamenti, oppure alla data di chiusura dell'esercizio finanziario se il rimborso o la compensazione avviene successivamente al 15 ottobre ed entro il venerdì successivo.

Per i provvedimenti di decadenza divenuti definitivi a decorrere dal **16 ottobre 2012**, gli interessi decorrono dal giorno successivo al termine di pagamento indicato nell'ordine di riscossione (che ad oggi è fissato in **60 giorni**), e sino al venerdì precedente la data di rimborso o di compensazione con altri pagamenti, oppure alla data di chiusura dell'esercizio finanziario se il rimborso o la compensazione avviene successivamente al 15 ottobre ed entro il venerdì successivo.

Il calcolo degli interessi sopra specificato si applica anche nei casi in cui si proceda:

- Alla compensazione legale mediante detrazione dagli importi dovuti dai successivi pagamenti.
- Al recupero di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall'amministrazione (c.d. Errori Amministrativi o Errori PA).

Resta fermo il principio in base al quale nei casi di "irregolarità volontarie (frodi)" il calcolo degli interessi decorre dalla data di erogazione del pagamento non dovuto mentre, nei casi di "errore materiale" commesso in buona fede, gli interessi sono dovuti come sopra stabilito.

4.4 Modalità e gestione del recupero e contenzioso

Le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite sono:

- 1) Compensazione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del beneficiario.
- 2) Restituzioni delle somme dovute tramite pagamento diretto effettuato dal beneficiario.
- 3) Incameramento della garanzia prestata.

La modalità di recupero tramite Compensazione è individuata con il provvedimento di decadenza dal Servizio Tecnico o dall'Organismo Delegato di Competenza, in tutti quei casi in cui sono prevedibili futuri pagamenti che estinguano il debito in un tempo congruo; tale modalità prevede la sospensione temporanea degli invii di lettere di recupero (sollecito, ingiunzione e sollecito post ingiuntivo), in attesa che il debito venga compensato con i crediti a favore del beneficiario.

Rimane comunque l'obbligo di compensare qualsiasi pagamento, anche nel caso in cui sia stata scelta la modalità di recupero a Restituzione diretta o in presenza di garanzia.

4.4.1 Compensazione

La funzione Contabilizzazione riceve dalla funzione Autorizzazione la relativa nota di autorizzazione con l'elenco dei beneficiari da pagare e provvede, all'interno del sistema informatico REGDEB, alla verifica dell'eventuale presenza nel Registro Debitori di OPR e nel Registro Nazionale Debiti di importi a debito a carico dei beneficiari (in stato aperto e con un residuo non prenotato)

In presenza di debiti la funzione Contabilizzazione provvede al recupero degli stessi mediante compensazione con l'importo in pagamento; fanno eccezione a questa regola i debiti con una rateizzazione attiva.

Qualora l'importo del debito sia superiore all'erogazione da effettuare la funzione Contabilizzazione provvede alla compensazione fino alla concorrenza dell'aiuto da versare e aggiorna automaticamente il registro debitori.

La modalità di recupero esclusivamente a Compensazione decade nei seguenti due casi:

- A seguito di controllo effettuato dopo un anno solare dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, se si certifica che non siano stati effettuati recuperi che facciano presumere un recupero totale entro 5 anni.

La funzione Contabilizzazione, entro 60 giorni da questa data, invia al debitore, tramite posta certificata o Raccomandata A/R, una lettera di sollecito al pagamento. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

- Successivamente al controllo effettuato allo scadere del primo anno, la posizione sarà sottoposta ancora a controllo a chiusura di ogni esercizio finanziario successivo, e se la funzione Contabilizzazione ritenga improbabile che avvenga la completa compensazione dell'importo dovuto entro 5 anni dalla data di invio del provvedimento di decadenza iniziale tale modalità decadrà.

Anche in questo caso verrà inviata al debitore, tramite posta elettronica certificata o Raccomandata A/R, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, una lettera di sollecito al pagamento. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

Come già puntualizzato sopra, rimane l'obbligo di compensare qualsiasi pagamento, anche nel caso in cui la modalità di recupero a Compensazione sia decaduta.

4.4.2 Pagamento diretto

Nel caso di recupero effettuato con pagamento diretto dell'importo da parte del debitore la funzione Contabilizzazione a seguito di ricevimento di quietanza dalla tesoreria emette l'ordinativo d'incasso che aggiornerà automaticamente il registro debitori.

In assenza di pagamento da parte del debitore entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento previsti nel provvedimento di decadenza, la funzione Contabilizzazione invierà una lettera di sollecito. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

4.4.3 Escussione polizza

In caso di presenza di una polizza fideiussoria a copertura del debito, la funzione contabilizzazione provvederà ad inviare una diffida di pagamento al debitore e p.c. al Fideiussore tramite posta certificata o con Raccomandata A/R.

Tale lettera dovrà essere inviata:

- In caso di provvedimento di decadenza con modalità di recupero a compensazione, entro 30 giorni dalla data di decadenza di tale modalità di recupero come descritto in precedenza.

- In caso di provvedimento di decadenza con modalità di recupero a pagamento diretto, entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento previsti nel provvedimento di decadenza.

In assenza di pagamento da parte del debitore nel termine di 30 giorni fissato con la diffida, la lettera di richiesta pagamento al Fideiussore deve essere inviata, tramite posta certificata o Raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

4.4.4 Riscossione coattiva

Come definito precedentemente nel caso d'impossibilità di eseguire il recupero attraverso la deduzione dai pagamenti futuri e in assenza di versamento delle somme dovute nei termini stabiliti, l'OPR provvede al recupero secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

Qualora il beneficiario sia risultato irreperibile a seguito invio della raccomandata, la notifica è effettuata anche a mezzo ufficiale giudiziario.

4.4.5 Contenzioso

Contro i provvedimenti di decadenza (totale o parziale) è ammessa azione avanti al Giudice Ordinario nei termini e modalità previsti dall'ordinamento.

Il provvedimento di decadenza, una volta notificato all'interessato, è esecutivo; l'esecutività non viene sospesa dall'eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che l'Autorità Giudiziaria, su istanza dell'impugnante, non disponga la "sospensiva" del medesimo.

Il contenzioso dell'OPR è curato dall'avvocatura regionale.

4.4.6 Scadenze temporali per il recupero del credito

Le scadenze temporali definite in questo paragrafo per l'invio delle lettere di sollecito, ingiunzione, sollecito post ingiuntivo e per l'iscrizione a ruolo coattivo, devono intendersi come termini ordinari e non perentori.

Il rispetto di tali tempistiche è comunque fortemente consigliato per un'agevole ed efficiente gestione del recupero, tenendo però presente che la Commissione Europea, all'interno del documento C(2015) 3675, ha specificato che verrà considerato come comportamento negligente il mancato rispetto del seguente criterio: "portare avanti la procedura nazionale di recupero entro un anno dal verificarsi dell'ultimo evento o azione rilevante ai fini del recupero stesso".

Bisogna inoltre considerare che a norma dell'art. 2033 del c.c. e i sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, l'obbligo di restituzione si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni dalla data di notifica al debitore dell'ultima comunicazione che possa considerarsi atto interruttivo della prescrizione secondo quanto indicato dall'art. 2943 c.c..

4.5 Monitoraggio

Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

Con cadenza mensile, la funzione Contabilizzazione effettua un'estrazione dei debiti in stato aperto per verificare (vedere [paragrafo 5.4](#)):

- Le diffide da inviare.

- Le escussioni di polizza da attivare.
- I solleciti da inviare.
- Le ingiunzioni da inviare.
- Gli eventuali solleciti post ingiuntivi da inviare
- Le iscrizioni a ruolo da effettuare.

La supervisione del registro dei debitori è attribuita al Direttore dell'OPR e al Dirigente della Struttura facente capo alla funzione Contabilizzazione; con cadenza semestrale, tale funzione convocherà il Comitato di Valutazione del Registro Debitori, al quale illustrerà l'analisi del registro con l'evidenza di:

- Nuovi progressivi debito aperti.
- L'importo recuperato e l'importo ancora da recuperare.
- I progressivi debito chiusi.
- L'analisi dell'aging dei debiti iscritti.
- Le procedure di recupero messe in atto
- L'analisi delle situazioni più complesse.

4.6 Rateizzazione

I recuperi possono avvenire in forma rateizzata su richiesta dell'interessato, con le seguenti modalità:

- Istanza del richiedente: il richiedente deve presentare richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo, [Allegato 1](#)) al presente Manuale.
- Interessi: l'importo rateizzato si compone di capitale più interessi, essi maturano al tasso annuo legale calcolato sul capitale residuo al momento della concessione della rateizzazione e vengono aggiornati ad ogni inizio di anno solare; il piano di ammortamento con l'indicazione della quota capitale e della quota interessi viene trasmesso a seguito della concessione della rateizzazione e all'inizio di ogni anno solare verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tasso d'interesse.
- Durata: l'arco temporale nel quale deve concludersi l'ammortamento è di 36 mesi, la scadenza delle rate può essere mensile o trimestrale con scadenza l'ultimo giorno del mese/trimestre. L'importo della singola rata mensile/trimestrale deve essere pari o superiore a 200,00 Euro/mese o 600,00 Euro/trimestre.

Per casi particolari in presenza di debito di rilevante importo e dove è dimostrata la situazione di crisi in cui versa il debitore, l'ammortamento può essere esteso fino a un massimo di 60 mesi.

La durata della rateizzazione deve essere commisurata all'ammontare del debito e alla specifica situazione di temporanea difficoltà finanziaria del richiedente e comunque non può essere superiore a 60 mesi.

- Garanzia fideiussoria: il debitore richiedente deve presentare idonea garanzia fideiussoria prestata da banche o da imprese d'assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, con validità pari alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi. L'importo garantito deve essere pari all'importo rateizzato (capitale + interessi), così come da piano di ammortamento inviato al momento della concessione della rateizzazione. La polizza deve essere intestata all'OPR secondo lo schema di cui all'[Allegato 2](#)) al presente Manuale.

Nel caso in cui sulla domanda oggetto di recupero, fosse già stata costituita una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento, non potrà essere accettata la richiesta di rateizzazione, ma si dovrà procedere con l'invio della diffida e l'eventuale escussione della polizza fideiussoria.

Con D.D.U.O. n. 12641 del 23 ottobre 2020, è stato formalizzato il Manuale per la Gestione delle Garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale, dove si descrivono tutte le normative e gli adempimenti relativi alla gestione delle fasi di richiesta, gestione, svincolo ed escussione delle garanzie. Anche le procedure svolte dalla funzione contabilizzazione relative alla gestione delle garanzie sono descritte in tale manuale.

- Pagamento: le rate devono essere versate sul conto corrente di tesoreria intestato ad OPR, il mancato versamento, anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine può comportare:
 - L'attivazione della procedura da parte della funzione Contabilizzazione di escussione della polizza fideiussoria.
 - La compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore che ha concordato un piano di rateizzazione. In caso di compensazione parziale del debito rateizzato, per la parte residua, l'interessato potrà presentare nuova istanza di rateizzazione con le stesse modalità sopra descritte.
- Estinzione anticipata del debito: in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell'intera quota ancora dovuta iscritta a Registro Debitori; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti.

La funzione Contabilizzazione comunica all'interessato le modalità previste per la rateizzazione e gli trasmette il modulo di richiesta, una bozza di piano di ammortamento e lo schema di polizza fideiussoria.

A seguito dell'esame della richiesta viene predisposto l'atto che autorizza la rateizzazione e che approva il piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi, fissando l'importo della polizza fideiussoria e viene trasmesso lo stesso al richiedente con PEC o con raccomandata A.R.. L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del piano d'ammortamento, dovrà trasmettere ad OPR la polizza fideiussoria pena decadenza del piano medesimo.

La funzione Contabilizzazione effettua i primi controlli sulla garanzia fideiussoria ricevuta (importo, durata, presenza dei dati del beneficiario e di OPR) e la trasmette alla funzione Autorizzazione per i controlli successivi. La garanzia fideiussoria dopo essere stata inserita nel registro garanzie viene trasmessa alla funzione Esecuzione per il deposito in tesoreria.

A seguito della concessione della rateizzazione viene aggiornato anche il registro dei debitori con l'indicazione delle rate e dei termini di versamento.

La funzione Contabilizzazione dispone lo svincolo della polizza fideiussoria da trasmettere alla funzione Esecuzione e per conoscenza alla funzione Autorizzazione per i successivi adempimenti, nei seguenti casi:

- Quando è avvenuto il versamento da parte del debitore dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento concordato.
- Quando, in presenza di un piano di rateizzazione e di mancato versamento anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, si è proceduto alla compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore e detto debito è stato completamente estinto.

4.7 Casi di irrecuperabilità

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 54 par. 3, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il recupero:

- 1) Se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare.
- 2) Se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Per la programmazione 2023-2027 con l'art. 30 par. 4 del Reg. (UE) 128/2022 è stato stabilito genericamente che "Gli Stati membri motivano adeguatamente la cancellazione di un credito e la decisione di non procedere al recupero di un credito conformemente alle norme nazionali applicabili"; le indicazioni fornite sono comunque di mantenere la gestione dei casi di irrecuperabilità attualmente in vigore.

4.7.1 Costi superiori all'importo da recuperare.

L'art. 54 par. 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013, comma a), definisce che tale condizione è considerata già soddisfatta se:

- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR.
- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

Con L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 all'art. 3, inoltre, è stato previsto che nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi; questa legge equipara la soglia di irrecuperabilità per le misure del PSR a quelle finanziate dal FEAGA.

Per la programmazione 2023-2027, il Dgls. 42 del 2023 al comma 3 dell'articolo 1bis, ribadisce che "Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro."

Nel caso in cui il provvedimento di decadenza non nasca già "SOTTOSOGLIA" così come definito dal [paragrafo 5.2](#) di questo manuale, ma che per parziali recuperi lo diventi, oppure lo sia già alla nascita ma non sia un tipo debito "Irregolarità" o "Refresh", si ritiene, quindi, che i costi prevedibili del recupero siano sicuramente globalmente superiori all'importo da recuperare, quando l'importo residuo del provvedimento, non computando gli interessi, sia inferiore ai 100 euro.

Oltre a questo requisito, tale provvedimento potrà essere considerato irrecuperabile solo quando contestualmente vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- Il provvedimento di decadenza sia stato emesso da più di due anni.
- Non sia in atto un ricorso giudiziario.
- Non sia già stato iscritto a ruolo coattivo.
- Non sia presente garanzia o non sia stata richiesta la rateizzazione.

- Non sia più verosimilmente possibile effettuare la compensazione con altri pagamenti.

La funzione Contabilizzazione annualmente monitora i casi che andranno a ricadere in questa categoria e procede alla definizione di un provvedimento di irrecuperabilità.

4.7.2 Insolvenza

Per il diritto nazionale:

- Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 della Legge fallimentare, comma 2).
- L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito (art. 5 della Legge fallimentare, comma 1).

Pertanto, lo stato di insolvenza si evidenzia nell'impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ed è accertato da una sentenza di fallimento.

S'intendono, altresì, irrecuperabili anche quei crediti per i quali le procedure esecutive attivate (pignoramenti, vendita all'incanto ecc.) non hanno avuto esito positivo ed esiste, quindi, un documento ufficiale che lo attesta.

Nell'ipotesi in cui, invece, il debitore dovesse risultare irreperibile, il caso sarà trattato come irrecuperabile purché sussista prova della sua ricerca.

La funzione Contabilizzazione annualmente monitora i casi che andranno a ricadere in questa categoria e procede alla definizione di un provvedimento di irrecuperabilità.

OPR annualmente riporta in una apposita tabella riepilogativa gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero.

4.7.3 Gestione dei casi di fallimento

Nel caso OPR dovesse venire a conoscenza di una procedura fallimentare o di liquidazione in corso, per uno dei propri debitori, la funzione Contabilizzazione, con il supporto dell'ufficio contenzioso, provvedere alla tempestiva insinuazione al passivo.

La comunicazione via PEC o raccomandata A/R al curatore fallimentare/liquidatore, viene inviata a firma del Direttore dell'OPR e contiene il dettaglio di tutti i progressivi debiti dell'azienda oggetto di insinuazione al passivo; contiene, inoltre, il dettaglio che ai sensi della Legge n. 231 dell'11 novembre 2005 art. 3 comma 5-novies: "I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi".

Se a seguito di riparto dell'attivo vi siano delle somme assegnate all'Organismo Pagatore insinuato nel passivo fallimentare, e già dichiarato irrecuperabile negli anni precedenti, le stesse dovranno essere accreditate all'Unione Europea in T104 o nelle Dichiarazioni trimestrali, così come confermato dai Servizi della Comunità.

4.8 Tabelle di chiusura

Per la programmazione 2014-2020, annualmente, in fase di chiusura conti, l'OPR trasmette una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente le informazioni di cui all'art. 29, lett. f), del Reg. (UE) n. 908/2014, e una tabella riguardante gli altri importi da recuperare di cui all'art. 29 lett. g) del Reg. (UE) n. 908/2014 da accreditare al FEAGA, FEASR ed EURI, utilizzando gli schemi di cui all'allegato II e III del Regolamento 908/2014 citato.

Per la programmazione 2023-2027, annualmente, in fase di chiusura conti, l'OPR trasmette una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente le informazioni di cui all'art. 32 lett. F del Reg. (UE) 128/2022 utilizzando una tabella redatta secondo il modello riportato nell'allegato V dello stesso regolamento.

Inoltre, sempre in fase di chiusura conti, come stabilito all'art. 32 lett. E del Reg. (UE) 128/2022 OPR trasmette tabelle riepilogative per:

- Gli errori amministrativi, il cui recupero se non avviene entro l'esercizio finanziario nel quale sono individuati non può essere addebitato all'Unione Europea (per quanto riguarda il fondo FEAGA).
- I debiti per i quali è già stata o verrà applicata la regola 50-50 di cui agli articoli 54, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013. All'interno di questa tabella vengono rendicontati anche gli importi dichiarati irrecuperabili entro il limite temporale del 50-50 e per questo 100% a carico dell'Unione Europea.

I progressivi debiti dichiarati irrecuperabili negli anni successivi non devono essere rendicontati nelle tabelle di chiusura conti. Si ricorda che non può sussistere un'irrecuperabilità parziale.

4.9 Segnalazione delle irregolarità e prevenzione delle frodi

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. n. 1975/2015 e dell'art. 2 del Reg. n. 206/2024, entro i due mesi successivi alla fine d'ogni trimestre, gli stati membri comunicano alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 1971/2015 e dell'art. 3 del Reg. n. 205/2024, che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, nonché le rettifiche e le integrazioni dei cambiamenti intervenuti in detti procedimenti.

Gli Stati membri devono segnalare alla Commissione le irregolarità che:

- Riguardano un importo superiore a 10.000,00 euro in contributi dei fondi comunitari.
- Sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

Non ricadono in questa definizione:

- I casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento del beneficiario.
- I casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione, all'organismo pagatore o ad altre autorità competenti e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico (così detti tipo debito "Rinuncia").
- I casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Pagatore o da altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, laddove per “sospetta frode” deve intendersi un’irregolarità che a livello nazionale determina l’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono segnalate alla Commissione.

Per ciascuna irregolarità determinata sulla base delle regole sopra definite d’importo superiore a 10.000,00 euro, OPR comunica alla Commissione le informazioni definite dai Regolamenti mediante l’utilizzo del sistema informativo AFIS-IMS; sempre tramite il portale AFIS-IMS, comunica l’avvenuto inserimento delle schede irregolarità con allegato l’elenco dei casi segnalati.

Oltre alle informazioni di cui sopra OPR comunica tempestivamente, e comunque entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell’articolo 3, informazioni concernenti l’avvio o l’abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguarda l’applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzioni.

Se le irregolarità riguardano finanziamenti comunitari inferiori a 10.000 euro, OPR trasmette le informazioni previste dalle comunicazioni trimestrali solo se la Commissione le abbia espressamente richieste.

La funzione di Contabilizzazione al termine di ogni trimestre effettua un controllo sulle posizioni debitorie di importo pari o superiore a 10.000 euro (quota comunitaria) stabilendo se si tratta di un’irregolarità da segnalare, compila la relativa scheda irregolarità sul portale AFIS-IMS e conserva le informazioni in un apposito archivio informatico collegato al Registro Debitori.

A conclusione dell’attività svolta il personale della funzione Contabilizzazione redige apposita Check List di controllo che verrà poi sottoscritta dal responsabile. Il format della Check List viene definito da uno specifico Manuale Operativo di Rendicontazione.

Le schede irregolarità vengono chiuse a seguito di recupero dell’importo Comunitario dovuto o per annullamento del debito.

Ai sensi dell’art. 2 del Reg. n. 1975/2015 e dell’art. 2 del Reg. n. 206/2024, l’OPR comunica immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati, le irregolarità accertate o presumibilmente verificatesi che possano avere ripercussioni all’esterno del proprio territorio.

4.9.1 Segnalazione delle irregolarità alla Corte dei Conti

A partire dal mese di ottobre 2021, la Corte dei Conti – Sezione di controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali, richiede agli Organismi Pagatori un’attività di monitoraggio delle irregolarità/sospette frodi nell’ambito della Politica Agricola Comune.

Il monitoraggio riguarda tutte le segnalazioni presenti nel portale AFIS-IMS, a partire dall’anno di comunicazione 2003, sia che si tratti di schede aperte o chiuse.

Tale monitoraggio dovrà essere inviato in due momenti dell’anno solare: 30 aprile e 30 ottobre se non diversamente stabilito.

L'attività svolta dalla funzione Contabilizzazione consiste nella costruzione e aggiornamento di un file che contiene tutte le segnalazioni presenti nel portale AFIS, con l'aggiunta dei dati riguardanti le sentenze della Corte dei Conti, i procedimenti penali e lo stato del recupero contenuto all'interno del Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale; ad ogni invio verranno aggiunte delle colonne così da non perdere la cronologia degli aggiornamenti.

5. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

5.1 Albo dei beneficiari

A norma dell'art. 98 del Reg. (UE) 2116/2021 e dell'art. 58 di Reg. (UE) 128/2022 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi comunitari.

La pubblicazione dei dati riferiti ai beneficiari degli aiuti ha lo scopo di garantire la trasparenza nell'uso dei fondi comunitari e di migliorare la gestione finanziaria dei fondi stessi, anche grazie ad un maggior controllo pubblico sulle somme erogate, reso possibile dalla pubblicazione di tali dati.

Le informazioni che vengono pubblicate riguardano i beneficiari che sono persone fisiche, persone giuridiche (individuati dalla ragione sociale) e associazioni registrate o altrimenti riconosciute ufficialmente (se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria) e si riferiscono ai pagamenti ricevuti nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui avviene la pubblicazione, suddivisi per ciascun fondo.

Le informazioni suddette sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro e deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

I beneficiari vengono informati al momento della presentazione delle domande di aiuto, che i dati relativi ai pagamenti che riceveranno dall'OPR saranno resi pubblici, come previsto dalla normativa comunitaria; infatti, sottoscrivendo le domande di aiuto, dichiarano di essere a conoscenza della futura pubblicazione delle informazioni, in quanto i moduli di domanda riportano tale dichiarazione.

In attuazione della normativa comunitaria, AGEA Coordinamento, nella sua veste di Autorità Nazionale competente, pubblica i dati dei beneficiari che nel corso dell'esercizio "n" hanno ricevuto pagamenti provenienti dai fondi comunitari.

5.2 Sospensioni e Sanzioni Amministrative

La sospensione è la misura accessoria che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato domanda per l'erogazione di contributi. Ci sono varie tipologie di sospensioni e la funzione Autorizzazione di OPR è l'ufficio competente della loro gestione.

Il procedimento della sospensione viene avviato a seguito dell'acquisizione da parte di OPR:

1. Della segnalazione di organismi di controllo interni ad OPR o esterni (Forze di Polizia, Autorità giudiziaria o amministrativa, ASL, ARAC, Ispettorato repressione frodi, ecc.).
2. Dell'attivazione del procedimento di ingiunzione di pagamento di cui alla Legge 898 del 23 dicembre 1986 (riguardante le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

La sospensione, disposta dal Direttore dell'OPR, viene portata a conoscenza dell'interessato via PEC o con altre modalità idonee per l'accertamento del buon fine della ricezione, e trasmessa contestualmente all'Autorizzazione, perché provveda a porre il blocco sul beneficiario inserendo il nominativo nell'apposita sezione di SIPAG.

Il procedimento di sospensione si conclude con atto del Direttore OPR che riassume gli eventuali fatti intervenuti e assume le conseguenti determinazioni. Tale atto verrà trasmesso contestualmente

all'interessato e alla funzione Autorizzazione, perché provveda ad eliminare il blocco togliendo il nominativo dall'elenco dei beneficiari sospesi o delle domande sospese.

Maggiori dettagli sulle modalità di gestione delle sospensioni sono riportati nel manuale della funzione Autorizzazione.

5.2.1 Registro Pre Credito

In caso di segnalazioni di organismi di controllo interni ad OPR o esterni, OPR deve procedere all'inserimento del verbale ricevuto nel Registro Pre Credito. Tale verbale non è da confondere con il "primo verbale amministrativo o giudiziario"; a differenza di questo, infatti, potrebbe non contenere una precisa definizione degli importi da recuperare.

In via cautelativa, OPR applica la sospensione dei pagamenti quando gli organismi di accertamento e controllo trasmettono notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale e tale misura continua a operare fino all'accertamento definitivo dei fatti. Solo successivamente, è prevista la revoca della sospensione con differenti provvedimenti in relazione alle motivazioni individuate.

Il verbale, ricevuto dall'OPR, viene valutato dal Servizio Tecnico e dall'ufficio Contenzioso che procedono all'inserimento dello stesso nel sistema informatico REGDEB. Durante la fase di valutazione viene predisposta una sospensione "tecnica cautelativa"; questa tipologia di sospensione è di natura temporanea, deve, cioè, restare efficace soltanto per il tempo strettamente necessario ad emettere una "sospensione cautelare". Il suo effetto sarà quello di impedire qualsiasi disposizione di pagamento nei confronti degli interessati, prima dell'emanazione del conseguente provvedimento di sospensione o di decadenza e conseguente iscrizione a Registro Debitori.

Una volta effettuati i dovuti accertamenti, il Servizio Tecnico e l'ufficio Contenzioso decidono se proseguire con il vero e proprio Pre Credito:

- Se gli accertamenti hanno portato a un nulla di fatto, viene revocata la sospensione "tecnica cautelativa" e vengono sbloccati tutti i pagamenti.
- Se invece gli accertamenti sul verbale hanno portato a pensare che ci sia un rischio di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario, viene inserito il Pre Credito all'interno del sistema informatico RegDeb, revocata la sospensione "tecnica cautelativa" ed emessa una "sospensione cautelare".

La "sospensione cautelare" sarà effettiva finché i fatti non siano definitivamente accertati. Il suo effetto sarà pertanto quello di impedire l'effettiva erogazione delle somme sospese, senza impedire la disposizione di pagamento nei confronti degli interessati. I procedimenti sospesi possono essere riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

Solo successivamente al definitivo accertamento dei fatti, è prevista la revoca della sospensione con differenti provvedimenti in relazione alle motivazioni individuate, riconducibili alle seguenti due fattispecie:

- Revoca della sospensione per l'iscrizione a registro debitori della somma da recuperare: il Servizio Tecnico provvede a trasformare il Pre Credito in un provvedimento di decadenza, che seguirà l'iter descritto nel paragrafo 5.1 di questo manuale.
- Revoca della sospensione per la riconosciuta insussistenza dell'addebito e sblocco di tutti i pagamenti eventualmente sospesi.

5.2.2 Sanzioni amministrative

Nell'ambito dell'attività di erogazione di aiuti comunitari, può capitare di dover procedere con l'emanazione di un provvedimento di ingiunzione di cui alla Legge 898 del 23 dicembre 1986 (così dette Sanzioni Amministrative).

Tale condizione comporta l'applicazione di una sospensione "totale" con l'effetto di inibire qualsiasi disposizione di pagamento nei confronti degli interessati, le cui domande di aiuto non possono essere accolte. Le somme eventualmente erogate nel periodo di efficacia devono essere recuperate.

La sospensione "totale" viene revocata:

- A seguito del recupero dell'intero importo della sanzione amministrativa.
- A seguito di annullamento del provvedimento che ha fatto nascere la sanzione amministrativa.
- A seguito di presentazione di idonea garanzia.

Dalla data di decorrenza della revoca, viene ripristinata la possibilità di beneficiare dei pagamenti.

Il provvedimento con la sanzione amministrativa viene emanato dal S.T. dell'Organismo Pagatore Regionale che si deve preoccupare di accertare l'importo a bilancio Regionale; l'eventuale incasso, infatti, dovrà avvenire sui capitoli del bilancio di Regione Lombardia e non sul bilancio di OPR.

Inoltre, sempre il S.T. dovrà inserire sul portale del Registro Debitori una pratica di sanzione amministrativa collegata al relativo provvedimento di decadenza dal contribuente.

Il monitoraggio e la gestione delle lettere di recupero, compresa l'eventuale iscrizione a ruolo, è di competenza della funzione contabilizzazione, che periodicamente verifica a Bilancio se sono stati incassati gli importi accertati precedentemente; in caso di esito negativo, procederà con l'emissione di un'ingiunzione al pagamento e all'iscrizione a ruolo coattivo.

5.3 Comunicazioni di esecuzione di condanna

A norma dell'art. 214 del Dlgs. 174 del 26 agosto 2016 (c.d. Codice di giustizia contabile), alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito.

Per tale motivo quando OPR viene a conoscenza di una sentenza di condanna della Corte dei Conti deve provvedere immediatamente a comunicare l'esecuzione di condanna ai responsabili per danno erariale e avviare immediatamente l'azione di recupero del credito.

Contestualmente OPR comunica al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento, nella figura del Dirigente della funzione Contabilizzazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere.

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

6.1 Normativa comunitaria

- Reg. (CE, Euratom) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995 "Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità" e successive modifiche e integrazioni.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012. Determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al Re. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007.
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della Politica Agricola Comune.
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.
- Reg. (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 (sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione SFC).
- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Reg. (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Reg. (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

- Reg. Delegato (UE) n. 1971 dell'8 luglio 2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 1975 dell'8 luglio 2015 della Commissione che stabilisce la frequenza e il formato delle segnalazioni di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
- Reg. (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.
- Il Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Il Regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Il Regolamento (UE) 2021/2117 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- Il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.

- Il Regolamento Delegato (UE) 2024/205 della Commissione del 18 dicembre 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione.
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione del 18 dicembre 2023 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione.

6.2 Normativa nazionale

- Legge 348 del 10 giugno 1982 - Costituzione di cauzione con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
- Legge 720 del 29 ottobre 1984, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
- Legge 898 del 23 dicembre 1986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
- D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- D.lgs. 165 del 27 maggio 1999 - Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della l. 59 del 15 marzo 1997.
- D.p.r. 118 del 7 aprile 2000 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 59 del 15 marzo 1997.
- D.m. 12 ottobre 2000 - Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori.
- D.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- D.lgs. 228 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 57 del 5 marzo 2001.
- D.m. 14 dicembre 2001 - Modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.
- Legge 289 del 27 dicembre 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) – (art. 25 “Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare”).
- D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale.
- Legge 33 del 9 aprile 2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi - (art. 8-ter, “Istituzione del Registro nazionale dei debiti”).

- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 n. 6513 concernente “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
- D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 “Legge di stabilità 2022-2024”, art. 3 “Rinuncia al recupero di importi limitati nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020”

Allegato 1 – Modello richiesta restituzione rateale

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Oggetto: Richiesta di restituzione rateale per il pagamento delle somme indebitamente percepite.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ via/p.zza _____
n. _____ codice fiscale _____

In nome e per conto proprio (oppure) in qualità di legale rappresentante

della società _____ con sede in _____
via/p.zza _____ n. _____
partita IVA _____

Vista la comunicazione inviata da _____ prot. n. _____
del _____ con la quale si richiede il pagamento della somma di € _____
comprensiva di capitale ed interessi per il recupero del credito relativo a _____

CHIEDE

Che gli/le sia concessa la possibilità di provvedere al pagamento del suddetto debito in forma rateizzata.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA

- Che la presente richiesta è dettata dai seguenti motivi: _____

- Che il/la richiedente **non** si trova in una situazione di fallimento e/o **non** è interessato/a da azioni giudiziarie
in corso che pregiudichino la possibilità di onorare il debito.

Allega, a supporto della presente domanda, la seguente documentazione: _____

ACCETTA

- Di prestare garanzia fideiussoria entro 30 gg. dal ricevimento dell'atto che autorizza la rateizzazione in
assenza della quale, il provvedimento si intenderà immediatamente annullabile.

- I termini e le modalità di pagamento che gli/le saranno comunicate dall'Organismo Pagatore Regionale.

- Il/i piano/i di ammortamento, allegato/i alla presente, dove vengono descritti gli importi da restituire e
le scadenze di pagamento e che tale/i piano/i potrebbero variare in base al tasso di interesse legale annuo.

Dichiara di essere consapevole che in caso di mancato o ritardato pagamento, si procederà ad escutere la
polizza fideiussoria.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati
personali sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo per i quali sono richiesti.

_____ lì _____ Firma _____

**Se la domanda è inviata per posta, è necessario allegare una fotocopia di un documento valido di
riconoscimento del richiedente**

Allegato 2 – Format fideiussione a garanzia della rateizzazione**FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PIANO DI RIENTRO PER RATEIZZAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE**

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO

Luogo e data _____

Protocollo n. _____

PREMESSO CHE:

Il Signor _____ nato a _____ il _____

C.F. _____ in nome e per contro proprio

OPPURE

in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____

P. IVA _____ iscritta nel Registro delle imprese di _____ al numero _____

(in seguito, denominato "Contraente")

si è impegnato a versare all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia C.F. e P.IVA 80050050154 (di seguito denominato OPLO)

in n. _____ rate dell'importo di EURO _____ ciascuna, secondo il piano di rientro allegato, a titolo di restituzione dell'importo indebitamente percepito con la/e domanda/e _____, settore/i _____.

CIO' PREMESSO

La Società/Banca _____ P. IVA _____

con sede legale in _____

(di seguito indicata "Fideiussore")

nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale _____ (1) nato a _____ il _____

si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma complessiva di EURO _____ comprensiva degli interessi, relativa all'importo indebitamente percepito con la/e domanda/e _____, settore/i _____.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. durata della garanzia

La durata della garanzia è prevista fino a _____, tre mesi oltre alla durata della rateizzazione, come indicata nel piano di rientro allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza.

2. garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce all'OPLO, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la regolare corresponsione, alle singole scadenze, delle rate dovute.

3. richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito sollecito di OPLO, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a versare quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata per conoscenza anche al Contraente.

4. modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

5. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLO.

6. foro competente

In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE
Timbro e firma

IL FIDEIUSSORE
Timbro e firma

(1) allegare eventuale procura

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 29 luglio 2025 - n. 10783

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Intervento SRH05 «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali». Decreto 27 novembre 2024, n. 18466. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande. - Modifica delle disposizioni attuative in merito al periodo di validità delle graduatorie (paragrafo 14)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Visti:

- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025 e in particolare quanto disposto per l'Intervento SRH05 - «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali»;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)» e dei relativi allegati, come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;
- l'approvazione dei criteri di selezione dell'Intervento SRH05 - «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali» da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, attivato attraverso procedura scritta chiusa il 20 giugno 2024;
- il decreto dirigenziale del 27 novembre 2024 - n. 18466, con oggetto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRH05 «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande», che al paragrafo 12 dell'allegato A stabilisce che le domande devono essere presentate dal 14 febbraio 2025 fino alle ore 16:00:00 del 17 aprile 2025;

Preso atto che:

- entro i termini prescritti dalle citate disposizioni attuative risultano pervenute al protocollo regionale n. 43 domande, cui corrisponde una richiesta di contributo pari a 6.490.689,96 euro;
- tutte le domande sono risultate ricevibili e ammesse alla fase istruttoria;

Dato atto che:

- come previsto dal paragrafo 13 delle disposizioni attuative, con decreto dirigenziale n. 7267 del 23 maggio 2025 è stato istituito un gruppo tecnico di supporto alla valutazione delle istruttorie costituito da Lucia Silvestri, responsabile dell'Intervento SRH05 e dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, Elena Brugna, dirigente della Struttura Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica, e Cristina Trudu, dirigente della Struttura Aiuti di Stato e interventi per lo sviluppo locale;
- il gruppo tecnico sopracitato si è riunito per la discussione e valutazione dei progetti nelle date 27 maggio 2025, 6 giugno 2025, 12 giugno 2025, 17 giugno 2025, 1 luglio 2025, 15 luglio 2025 come risulta dai verbali agli atti della struttura competente, concludendo l'istruttoria con i seguenti esiti: 7 progetti con istruttoria negativa e 36 progetti con istruttoria positiva;
- nell'ambito dell'attività istruttoria è stata attivata la fase di partecipazione al procedimento istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990, comunicando l'esito della stessa ai richiedenti il contributo, e che sono pervenute 6 richieste di riesame;

Preso atto che, a conclusione delle istruttorie e dei riesami, valutati dal gruppo tecnico di supporto alla valutazione, delle 43 domande ricevibili risultano:

- 3 domande con esito istruttorio negativo per le quali non sono pervenute richieste di riesame;
- 4 domande con esito istruttorio negativo per le quali i richiedenti hanno inviato richieste di riesame che non sono state accolte da Regione Lombardia;
- 1 domanda con esito istruttorio negativo per la quale è sta-

ta accolta la richiesta di riesame e che è stata riammessa con prescrizioni (progetto SUBSTAINS: non sono state ritenute ammissibili le attività in ambito forestale ma solo quelle in ambito florovivaistico);

- 1 domanda ammessa con revisione della spesa a seguito della richiesta di riesame;
- 34 domande con esito istruttorio positivo;

Dato atto che il paragrafo 7 del bando approvato con decreto dirigenziale del 27 novembre 2024 n. 18466 prevede che:

- la dotazione finanziaria per il bando è pari a € 2.000.000,00;
- qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'AdGR, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie;
- è comunque garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento;

Preso atto che l'importo complessivo di spesa ammissibile per le 36 domande con esito istruttorio positivo è di € 6.775.069,71, cui corrisponde un contributo pari a € 5.420.055,77;

Vista la nota dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR 2023-2027 della Lombardia del 28 maggio 2025, agli atti della Struttura, con la quale è stata comunicata la possibilità di finanziare l'Intervento SRH05 fino ad un importo di € 4.000.000,00, corrispondente alla dotazione finanziaria già disponibile nel PSP per l'intervento in questione;

Preso atto che anche a seguito dell'incremento di cui sopra la dotazione finanziaria è insufficiente a finanziare tutte le 36 domande di contributo pervenute e valutate positivamente e che è stata attivata la procedura scritta del Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR), con nota prot. n. M1.2025.0117080 del 26 giugno 2025, relativa alle proposte di modifica del CSR e del PSP che prevedono, tra l'altro, l'incremento delle risorse del piano finanziario per l'Intervento SRH05 di un importo pari a € 3.000.000,00, portando la dotazione totale dell'intervento SRH05 a € 7.000.000,00, comunicati con nota n. M1.2025.0129269 del 09 luglio 2025 all'Autorità di Gestione Nazionale (AdGN) del PSP per i seguiti di competenza;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115, le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata al PSP sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica (Emendamento) alla Commissione ovvero dalla data di notifica della modifica di cui all'art. 119 comma 9;
- ai sensi dell'articolo 119 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2115 l'approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro;
- ai sensi dell'articolo 119 comma 11 del Reg. (UE) 2021/2115, fatto salvo l'articolo 86, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione;

Considerato che gli adempimenti sopra richiamati richiedono tempistiche che esulano dal controllo di Regione Lombardia e che, al fine di massimizzare gli obiettivi del bando, si rende necessario modificare la previsione del paragrafo 14.3 del bando stesso, estendendo il periodo di validità della graduatoria fino al provvedimento conclusivo dell'iter sopracitato;

Ritenuto quindi:

- di procedere con successivi atti all'ammissione a finanziamento con riserva di n. 9 domande con esito istruttorio positivo e non finanziate per carenza dei fondi per un contributo complessivo pari a € 1.336.157,68, nelle more dell'approvazione del citato Emendamento E5 da parte della Commissione europea;
- di modificare quanto previsto dal sopracitato paragrafo 14.3, prevedendo un periodo di validità delle domande con esito istruttorio positivo non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;
- di approvare gli esiti istruttori sopra citati definendo i seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - n. 7 domande con esito istruttorio negativo, con la relativa motivazione (allegato A);
 - n. 36 domande con esito istruttorio positivo (allegato B);

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

- n. 27 domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento per un importo complessivo di spesa ammesso pari a € 5.104.872,61 cui corrisponde un contributo concesso pari a 4.083.898,09 euro (allegato C);
- n. 9 domande con esito istruttorio positivo, non finanziate per carenza di fondi per un contributo complessivo pari a € 1.336.157,68, per le quali si procederà con successivi atti all'ammissione a finanziamento con riserva nelle more dell'approvazione del citato Emendamento E5 da parte della Commissione europea (allegato D);

Dato atto che l'importo complessivo del contributo di € 4.083.898,09, suddiviso come risulta dall'Allegato C, grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) che provvederà alle relative erogazioni;

Dato atto che il presente provvedimento:

- rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, attribuite con d.g.r. n. 3810 del 27 gennaio 2025;
- conclude il procedimento nei termini stabiliti dalle disposizioni attuative;

Visto l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 5280 del 14 aprile 2025 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli interventi, tra cui dell'Intervento SRH05 «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, in applicazione delle disposizioni attuative dell'Intervento SRH05 - «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali» approvate con decreto 18466 del 27 novembre 2024, definendo i seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- n. 7 domande con esito istruttorio negativo (allegato A);
- n. 36 domande con esito istruttorio positivo (allegato B);
- n. 27 domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento per un importo complessivo di spesa ammesso pari a € 5.104.872,61 cui corrisponde un contributo concesso pari a 4.083.898,09 euro (allegato C);
- n. 9 domande con esito istruttorio positivo, non finanziate per carenza di fondi per un contributo complessivo pari a € 1.336.157,68, per le quali si procederà con successivi atti all'ammissione a finanziamento con riserva nelle more dell'approvazione del citato Emendamento E5 da parte della Commissione europea (allegato D);

2. di demandare a successivi atti, a seguito della presentazione alla CE da parte del MASAF dell'Emendamento E5 al PSP (V 5.1), l'ammissione a finanziamento con riserva di n. 9 domande con esito istruttorio positivo e non finanziate per carenza di fondi (allegato D), per un contributo complessivo pari a € 1.336.157,68 nelle more dell'approvazione del già citato Emendamento E5 da parte della Commissione europea;

3. di modificare quanto previsto al paragrafo 14.3 del bando, prevedendo un periodo di validità delle domande con esito istruttorio positivo non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;

4. di dare atto che l'importo totale del contributo concesso grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), demandando a quest'ultimo lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione ed alla liquidazione delle risorse connesse al presente provvedimento;

5. di comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) ai destinatari l'approvazione del presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dai richiedenti all'atto della presentazione della domanda nel Sistema informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.);

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi

del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), come previsto nel bando di cui al decreto 17194/2024 e ai sensi del comma 5 ter dell'art. 20 della l.r. 20/2008, sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia www.bandiregione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

9. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Lucia Silvestri

_____ • _____

ALLEGATO A	
COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA LOMBARDIA – INTERVENTO SRH05 “AZIONI DIMOSTRATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE ED I TERRITORI RURALI”- D.D.S. 18466 DEL 27/11/2024. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE	
DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO	
NR_DOMANDA	MOTIVAZIONI
202503124017	Progetto i cui prodotti e attività non ricadono nell'ambito dell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
202503137852	Il progetto sviluppa prevalentemente attività di ricerca, mentre il bando SRH05 finanzia attività dimostrative per il settore agricolo.
202503130085	Il progetto prevede attività di agricoltura sociale e non incontra le finalità del bando.
202503136943	Nel progetto prevalgono le attività di formazione professionale mentre il bando SRH05 finanzia attività dimostrative per il settore agricolo.
202503142018	Il progetto sviluppa prevalentemente attività di ricerca mentre il bando SRH05 finanzia attività dimostrative per il settore agricolo.
202503142271	Nel progetto è prevalente l'attività di ricerca mentre il bando SRH05 finanzia attività dimostrative per il settore agricolo.
202503143038	Progetto di sviluppo pre-competitivo mentre il bando SRH05 finanzia attività dimostrative per il settore agricolo.

ALLEGATO B COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA LOMBARDIA – INTERVENTO SRH05 “AZIONI DIMOSTRATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE ED I TERRITORI RURALI”- D.D.S. 18466 DEL 27/11/2024. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO						
NR.DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PROGETTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO FINALE
202503099762	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	DIVA	192.120,20 €	192.120,20 €	153.696,16 €	100
202503115390	ENTE NAZIONALE RISI	FERTIRISO	199.993,95 €	199.993,95 €	159.995,16 €	100
202503127655	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	TIGER	194.397,86 €	194.397,86 €	155.518,29 €	100
202503142642	FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	VITIRES	178.048,21 €	178.048,21 €	142.438,57 €	96
202503136169	FONDAZIONE ITS SYMPOSIUM	AGRISENS	198.832,15 €	198.832,15 €	159.065,72 €	94
202503141614	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	NUTRIENT FLOW	199.172,45 €	199.172,45 €	159.337,96 €	93
202503141475	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	TECNOCAS	199.663,89 €	199.663,89 €	159.731,11 €	93
202503112318	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	IrriSuP	199.905,30 €	199.905,30 €	159.924,24 €	92
202503133383	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	REQUA	195.206,37 €	195.206,37 €	156.165,09 €	90
202503141805	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	ADMAIORA	197.110,80 €	197.110,80 €	157.688,64 €	90
202503140974	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	DIGECHAR	200.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €	90
202503139355	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SIRENA	199.382,16 €	199.382,16 €	159.505,73 €	89
202503126681	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SORISO	199.363,82 €	199.363,82 €	159.491,06 €	89
202503141714	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	ALICAP	162.639,13 €	162.639,13 €	130.111,30 €	89
202503130293	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	CEREA+CONNECT	199.935,23 €	199.935,23 €	159.948,19 €	88
202503122723	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE-BioDNA	LUPERCO	150.075,59 €	150.075,59 €	120.060,47 €	86
202503133239	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	AMALTEA	186.575,70 €	186.575,70 €	149.260,56 €	86
202503132506	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	MUSCOLO	193.388,06 €	193.388,06 €	154.710,45 €	86
202503120870	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	FARMUP	187.586,20 €	187.586,20 €	150.068,96 €	85
202503138366	DISTRETTO DEL VINO DI QUALITA' DELL'OLTREPO PAVESE	INVIGNA	199.993,86 €	199.993,86 €	159.995,09 €	85
202503136717	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI	DIGITAL	199.688,15 €	199.688,15 €	159.750,52 €	82
202503133861	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SIPARI	189.200,00 €	189.200,00 €	151.360,00 €	81
202503133280	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	Dioniso	169.353,60 €	169.353,60 €	135.482,88 €	80
202503135210	PROMOCOOP LOMBARDIA	MAVALA	198.542,00 €	198.542,00 €	158.833,60 €	78
202503140495	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	SOSTFEED	192.443,76 €	192.443,76 €	153.955,01 €	78

202503136365	STUDIO ASSOCIATO AGRI.BIO	DEMO FARM NEXT VISION	124.308,17 €	124.308,17 €	99.446,53 €	77
202503137645	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	ABILE	197.946,00 €	197.946,00 €	158.356,80 €	75
202503130850	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SUBSTAINS	186.303,80 €	186.303,80 €	149.043,04 €	74
202503115396	PROMOCOOP	VALFOR	192.191,13 €	192.191,13 €	153.752,90 €	74
202503128018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	INNOVIBIO	174.011,45 €	174.011,45 €	139.209,16 €	73
202503129196	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	DEMO-OLIOP	199.940,29 €	199.925,10 €	159.940,08 €	72
202503140436	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	FRUTTOSO	198.118,00 €	198.118,00 €	158.494,40 €	71
202503138345	AGRICOLA 2000	CAMPO DEMO CEREALI	176.844,26 €	176.844,26 €	141.475,41 €	71
202503141222	OSSERVATORIO BENESSERE ANIMALE	RUMILAT	160.149,40 €	160.149,40 €	128.119,52 €	69
202503125121	DEAFAL ONG	SAPORE	199.819,00 €	199.819,00 €	159.855,20 €	63
202503142536	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	PROMA	182.834,96 €	182.834,96 €	146.267,97 €	56
TOTALE			6.775.084,90 €	6.775.069,71 €	5.420.055,77 €	

ALLEGATO C							
COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA LOMBARDIA – INTERVENTO SRH05 “AZIONI DIMOSTRATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE ED I TERRITORI RURALI”- D.D.S. 18466 DEL 27/11/2024. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE							
DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO AMMESSE A FINANZIAMENTO							
NR.DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PROGETTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO FINALE	CUP
202503099762	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	DIVA	192.120,20 €	192.120,20 €	153.696,16 €	100	G43C25001230007
202503115390	ENTE NAZIONALE RISI	FERTIRISO	199.993,95 €	199.993,95 €	159.995,16 €	100	J24D25001920002
202503127655	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	TIGER	194.397,86 €	194.397,86 €	155.518,29 €	100	G43C25001220002
202503142642	FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	VITIRES	178.048,21 €	178.048,21 €	142.438,57 €	96	E47G25000300007
202503136169	FONDAZIONE ITS SYMPOSIUM	AGRISSENS	198.832,15 €	198.832,15 €	159.065,72 €	94	E47G25000310007
202503141614	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	NUTRIENT FLOW	199.172,45 €	199.172,45 €	159.337,96 €	93	C17F25000000002
202503141475	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	TECNOCAS	199.663,89 €	199.663,89 €	159.731,11 €	93	C17F25000010002
202503112318	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	IrriSuP	199.905,30 €	199.905,30 €	159.924,24 €	92	G43C25001200002
202503133383	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	REQUA	195.206,37 €	195.206,37 €	156.165,09 €	90	G43C25001260002
202503141805	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	ADMAIORA	197.110,80 €	197.110,80 €	157.688,64 €	90	C17F25000020002
202503140974	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	DIGECHAR	200.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €	90	C17F25000030002
202503139355	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SIRENA	199.382,16 €	199.382,16 €	159.505,73 €	89	G43C25001250002
202503126681	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SORISO	199.363,82 €	199.363,82 €	159.491,06 €	89	G43C25001210002
202503141714	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	ALICAP	162.639,13 €	162.639,13 €	130.111,30 €	89	E47G25000320007
202503130293	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	CEREA+CONNECT	199.935,23 €	199.935,23 €	159.948,19 €	88	G43C25001240002
202503122723	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE-BioDNA	LUPERCO	150.075,59 €	150.075,59 €	120.060,47 €	86	E47G25000340007
202503133239	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	AMALTEA	186.575,70 €	186.575,70 €	149.260,56 €	86	G13C25000600002
202503132506	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	MUSCOLO	193.388,06 €	193.388,06 €	154.710,45 €	86	E47G25000330007
202503120870	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	FARMUP	187.586,20 €	187.586,20 €	150.068,96 €	85	G43C25001190002
202503138366	DISTRETTO DEL VINO DI QUALITA' DELL'OLTREPO PAVESE	INVIGNA	199.993,86 €	199.993,86 €	159.995,09 €	85	E47G25000350007
202503136717	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI	DIGITAL	199.688,15 €	199.688,15 €	159.750,52 €	82	E47G25000360007
202503133861	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SIPARI	189.200,00 €	189.200,00 €	151.360,00 €	81	G13C25000620002
202503133280	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	Dioniso	169.353,60 €	169.353,60 €	135.482,88 €	80	G13C25000590002
202503135210	PROMOCOOP LOMBARDIA	MAVALA	198.542,00 €	198.542,00 €	158.833,60 €	78	E47G25000370007
202503140495	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	SOSTFEED	192.443,76 €	192.443,76 €	153.955,01 €	78	C73C25000380002
202503136365	STUDIO ASSOCIATO AGRI.BIO	DEMO FARM NEXT VISION	124.308,17 €	124.308,17 €	99.446,53 €	77	E47G25000380007
202503137645	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	ABILE	197.946,00 €	197.946,00 €	158.356,80 €	75	G13C25000610002
TOTALE			5.104.872,61 €	5.104.872,61 €	4.083.898,09 €		

ALLEGATO D						
COMPLETAMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA LOMBARDIA - INTERVENTO SRH05 "AZIONI DIMOSTRATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE ED I TERRITORI RURALI"- D.D.S. 18466 DEL 27/11/2024. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE						
DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO NON FINANZIATE						
NR.DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PROGETTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO FINALE
202503130850	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	SUBSTAINS	186.303,80 €	186.303,80 €	149.043,04 €	74
202503115396	PROMOCOOP	VALFOR	192.191,13 €	192.191,13 €	153.752,90 €	74
202503128018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	INNOVIBIO	174.011,45 €	174.011,45 €	139.209,16 €	73
202503129196	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	DEMO-OLIOP	199.940,29 €	199.925,10 €	159.940,08 €	72
202503140436	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	FRUTTOSO	198.118,00 €	198.118,00 €	158.494,40 €	71
202503138345	AGRICOLA 2000	CAMPO DEMO CEREALI	176.844,26 €	176.844,26 €	141.475,41 €	71
202503141222	OSSERVATORIO BENESSERE ANIMALE	RUMILAT	160.149,40 €	160.149,40 €	128.119,52 €	69
202503125121	DEAFAL ONG	SAPORE	199.819,00 €	199.819,00 €	159.855,20 €	63
202503142536	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	PROMA	182.834,96 €	182.834,96 €	146.267,97 €	56
TOTALE			1.670.212,29 €	1.670.197,10 €	1.336.157,68 €	

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 24 luglio 2025 - n. 10620
2021IT16RFR010 – Fondo «Lombardia venture» per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'Azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 – Concessione dell'investimento nell'impresa Phononic Vibes s.r.l. (id 6911767) da parte del Fondo parallelo 360 LV gestito dal Fondo «360 Capital Partners»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 dell'8 maggio 2025;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamate

- la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il Fondo «Finanza alternativa» destinato ad attivare strumenti di

venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

- la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali nonché la d.g.r. 8 agosto 2023 n. 842 di integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento dei relativi documenti tecnici di accompagnamento tra cui rientra il programma annuale di attività di Finlombarda s.p.a. e il relativo prospetto di raccordo del bilancio regionale e il piano di attività della medesima società in house;

Richiamata la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 «Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura»;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede;

- nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», e l'Azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» la sperimentazione di modelli innovativi di accesso al credito da parte delle imprese, anche sostenendo il capitale di rischio (es. private equity, venture capital);
- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402 avente ad oggetto: «Fondo Lombardia Venture per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 - approvazione dei criteri»;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C (2024) 6655 del 18 settembre 2024»;
- la d.g.r. 20 dicembre 2024, n. XII/3674 che approva lo schema di convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025 - 2027;

Visti:

- il d.d.s. 3 febbraio 2023, n. 1374 avente ad oggetto: «Fondo Lombardia Venture per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 - Approvazione dell'Avviso per la selezione dei Fondi di Venture Capital (VC), in attuazione della d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402» con una dotazione complessiva di 40 milioni;
- il d.d.g. 3 febbraio 2023, n. 1401 con cui è stata approvata l'offerta tecnica ed economica dell'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. comprendente tutti gli elementi indicati nell'allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060, per la gestione del fondo di partecipazione Lombardia Venture (di cui alla l.r.n. 17/2022 e alla d.g.r. n. XI/7402 del 21 novembre 2022), sottoscritto in data 7 febbraio 2023;

- il d.d.s. 21 marzo 2023, n. 4203 è stato assunto l'impegno di spesa di € 40.178.432,16 a favore di Finlombarda s.p.a. con contestuale liquidazione della somma da trasferire ai gestori di Fondi di Venture Capital selezionati con apposito avviso ex d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402;
- il d.d.g. 24 maggio 2023, n. 7776 avente ad oggetto: «2021IT16RFPR010 – Fondo «Lombardia Venture» per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'Azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 – Costituzione Nucleo valutazione per la selezione delle proposte presentate dai Fondi di Venture Capital sull'avviso di cui al decreto 3 febbraio 2023, n. 1374 ex d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con decreto 30 giugno 2023, n. 9842, aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743 successivo d.d.u.o. 29 maggio 2025, n. 7621;
- il d.d.g. 6 settembre 2023, n. 1304 avente ad oggetto «Aggiornamento decreto n. 7776/2023 di costituzione Nucleo di valutazione per la selezione delle proposte presentate dai Fondi di Venture Capital a valere sul bando «Lombardia Venture» – ex d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402 – decreto 3 febbraio 2023, n. 1374, a seguito dei provvedimenti organizzativi conseguenti alla XII Legislatura»;
- il d.d.s. 29 settembre 2023, n. 14706 avente ad oggetto: «2021IT16RFPR010 – Fondo «Lombardia Venture» per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'Azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 – Approvazione delle proposte ammesse all'investimento di Lombardia Venture di cui al d.d.s. 3 febbraio 2023, n. 1374» con cui è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse all'investimento di Lombardia Venture ed è stato assegnato il commitment alle tre proposte dei gestori di Fondi di Venture Capital che hanno ottenuto il punteggio maggiore, tra cui rientra «360 Capital Partners» con un commitment assegnato di € 10.000.000,00;
- l'Accordo di finanziamento sottoscritto il 25 marzo 2024 tra Finlombarda s.p.a. e «360 Capital Partners», ai sensi di quanto previsto dall'art. C.1. dell'avviso approvato con il soprarichiamato decreto 3 febbraio 2023, n. 1374, comprendente tutti gli elementi indicati nell'allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01) prevedono al paragrafo 2.1.18 che «Gli Stati membri possono decidere di concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al «criterio dell'operatore in un'economia di mercato» valutando le operazioni di mercato alla luce della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

Vista la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), prevede ai seguenti punti:

- 84: «La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente stabilita attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle seguenti situazioni: i) quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (pari passu) da enti pubblici e operatori privati; o ii) quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata»;
- 86: «quando un'operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che si trovano in una situazione analoga (operazione a condizioni di parità o pari passu) si può, di norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato»;
- 87: «In particolare, per considerare che un'operazione è svolta a condizioni di parità, occorre valutare i seguenti criteri:
 - se l'intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in modo contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è subentrato un cambiamento della congiuntura economica,

- se le modalità e le condizioni dell'operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti gli operatori privati interessati, tenendo conto anche della possibilità di aumentare o di diminuire il livello di rischio nel tempo,
- se l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale,
- se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente esposizione economica nei confronti delle imprese interessate (cfr. la sezione 4.2.3.3), delle sinergie che possono essere conseguite, della misura in cui i diversi investitori sostengono i costi simili di transazione o di qualsiasi altra circostanza specifica per l'ente pubblico o l'operatore privato che potrebbe falsare il confronto»;

Dato atto che Lombardia Venture non prevede nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non usufruendo pertanto dell'opzione di cui all'art. 61 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021) e investe risorse finanziarie a favore dei destinatari finali ammissibili in una logica di «operatore in economia di mercato», con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;

Visto l'avviso approvato con il soprarichiamato decreto 3 febbraio 2023, n. 1374 in cui stabilisce:

- al punto B.1.c «Investimenti ammissibili» quanto segue:
 - 1. Sono investimenti ammissibili gli investimenti (ivi inclusi i follow-on) realizzati in destinatari finali ammissibili per il tramite di Fondi Paralleli LV aventi le seguenti caratteristiche:
 - devono avvenire attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio (equity) di nuova emissione e quindi, per almeno il 50% mediante l'iniezione di nuove risorse finanziarie nei Destinatari Finali Ammissibili; è consentito l'acquisto di azioni o quote esistenti da un investitore o un azionista precedente, in percentuale inferiore al 50%, riferito al singolo investimento per ciascun destinatario finale ammissibile. È consentito ai Fondi Paralleli LV di sottoscrivere strumenti di quasi-equity, solo in fase di follow-on, emessi da imprese in cui il Fondo Parallelo LV ha già investito e solo a condizione che gli strumenti di quasi-equity sottoscritti siano convertiti in equity entro 12 (dodici) mesi;
 - devono avvenire successivamente alla stipula dell'Accordo di finanziamento tra Finlombarda e il gestore del Fondo di VC Cofinanziato ed entro il 30 giugno 2028;
 - non devono superare (inclusendo l'investimento iniziale ed eventuali follow-on), per le risorse di Lombardia Venture, la soglia massima di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro per Destinatario finale ammissibile;
 - ferma restando la soglia massima di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro di cui al punto precedente, in caso di investimenti (ivi inclusi i follow-on) di valore complessivo minore o uguale a 10.000.000,00 euro, devono garantire, per tutto il periodo di investimento e per ciascun investimento ammissibile, un rapporto di coinvestimento del 50% tra le risorse di Lombardia Venture e le risorse degli altri sottoscrittori. In caso di investimenti di valore complessivo superiore a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) euro, la quota di investimento realizzata mediante l'utilizzo di risorse di Lombardia Venture sarà in ogni caso pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro.
 - 2. Per quanto riguarda i follow-on realizzati oltre la soglia di 5.000.000,00 euro di utilizzo di risorse di Lombardia Venture e i follow-on realizzati nel Periodo di Disinvestimento, il Fondo Principale potrà effettuare l'intera porzione di follow-on sottoscrivendo anche il pro-quota del Fondo parallelo;
- al punto C.2.a «Selezione dei destinatari finali ammissibili» quanto segue:
 - la selezione dei destinatari finali ammissibili sarà effettuata dai gestori dei Fondi di Venture Capital Cofinanziati mediante:
 - una verifica formale dei requisiti;
 - una valutazione di merito;
 - la verifica formale dei requisiti sarà condotta dal gestore del Fondo di VC Cofinanziato e verterà sulla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo A.7 commi 1 e 2 dell'avviso ad eccezione delle verifiche di cui alle lettere e) (DURC) ed f) (antimafia) del comma 2, e del comma 3

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 Luglio 2025

(coerenza con i documenti strategici e di programmazione regionale, nazionale e comunitaria);

- al termine della positiva verifica formale dei requisiti, il gestore del Fondo di VC Cofinanziato invierà a Finlombarda le risultanze della stessa, trasmettendo, a mezzo PEC, una relazione di istruttoria formale dei requisiti redatta secondo lo standard di cui all'allegato D.12.c dell'Avviso «Schema di Istruttoria formale dei requisiti sui destinatari finali ammissibili»;
- Finlombarda procederà ad una verifica della correttezza dell'istruttoria formale dei requisiti condotta dal gestore del Fondo di VC Cofinanziato e alle verifiche del DURC e dell'antimafia; in tale fase Regione Lombardia svolgerà la verifica di coerenza con i documenti strategici e di programmazione regionale, nazionale e comunitaria di cui all'articolo A.7 comma 3 dell'avviso;
- al termine delle suddette verifiche, Finlombarda darà un riscontro sull'ammissibilità formale dei requisiti al gestore del Fondo di VC Cofinanziato a mezzo PEC;
- in caso di esito negativo delle verifiche formali dei requisiti, il gestore del Fondo di VC Cofinanziato non potrà investire con risorse di Lombardia Venture, ma potrà in ogni caso procedere all'investimento mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo principale;
- in caso di esito positivo della verifica formale dei requisiti, il gestore del Fondo di VC Cofinanziato procederà con la valutazione di merito svolta in base alle migliori prassi di mercato e alle proprie procedure interne, tenendo conto anche dei seguenti criteri di valutazione:

a) qualità dell'operazione:

- i. qualità del progetto imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del mercato e della concorrenza;
- ii. capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell'impresa;
- iii. sostenibilità, potenzialità ed economicità del progetto;

b) qualità dell'organizzazione in termini di qualità del team;
 c) qualità economico-finanziaria del soggetto proponente;
 d) potenzialità di exit;

- al termine della positiva verifica di merito, il gestore del Fondo di VC Cofinanziato adoterà la propria delibera di investimento. Al termine della stessa il gestore del Fondo di VC Cofinanziato invierà a mezzo PEC a Finlombarda, anche in caso di esito negativo della verifica di merito, una relazione relativa all'istruttoria di merito redatta secondo lo standard di cui all'allegato D.12.d dell'avviso «Schema di istruttoria di merito sui destinatari finali ammissibili»;

• al punto C.2.b «Decreto di concessione» quanto segue:

- Finlombarda procederà a caricare la documentazione inerente alle verifiche istruttorie svolte e gli estremi dell'investimento effettuato su Bandi Online di Regione Lombardia;
- Regione Lombardia procederà con l'emanazione del decreto di concessione e adempirà agli obblighi relativi alla trasparenza. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa all'iniziativa Lombardia Venture;

Preso atto che Finlombarda s.p.a. con nota del 30 maggio 2025, acquisita al prof. reg. le n. O1.2025.0011682, ha trasmesso l'esito positivo della verifica formale dei requisiti di cui all'articolo A.7 commi 1 e 2 dell'avviso, svolta da «360 Capital Partners» relativamente all'impresa PHONONIC VIBES s.r.l. P.IVA 09623590966, verifica redatta secondo lo standard di cui all'allegato D.12.c dell'avviso «Schema di Istruttoria formale dei requisiti sui destinatari finali ammissibili»;

Dato atto che Regione Lombardia, con nota O1.2025.0011913 del 5 giugno 2025 ha comunicato a Finlombarda s.p.a. l'esito positivo della verifica di coerenza con i documenti strategici e di programmazione regionale, nazionale e comunitaria di cui all'articolo A.7 comma 3 dell'avviso, circa l'attività svolta dall'impresa PHONONIC VIBES s.r.l.

Preso atto che:

- Finlombarda ha comunicato a mezzo PEC a «360 Capital Partners» l'esito positivo della verifica di coerenza con i documenti strategici e di programmazione regionale, nazionale e comunitaria di cui all'articolo A.7 comma 3 dell'avviso, nonché l'esito positivo della verifica della correttezza dell'istruttoria formale dei requisiti;

- «360 Capital Partners» ha comunicato a Finlombarda s.p.a. con PEC del 4 luglio 2025 gli esiti istruttori positivi della valutazione di merito effettuata dal medesimo sull'impresa PHONONIC VIBES s.r.l., il valore dell'investimento nonché il verbale del Consiglio d'amministrazione del 30 maggio 2025 che ha deliberato l'investimento in PHONONIC VIBES s.r.l. da parte del Fondo Parallelo LV 360 gestito da «360 Capital Partners»;

- Finlombarda s.p.a. ha proceduto a caricare sulla piattaforma Bandi e Servizi la documentazione inerente alle verifiche istruttorie svolte da «360 Capital Partners» nei confronti dell'impresa PHONONIC VIBES s.r.l.;

Verificato, pertanto, che l'investimento nell'impresa PHONONIC VIBES s.r.l., è stato effettuato secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) tra Lombardia Venture e la SGR che si trovano in una situazione analoga (operazione a condizioni di parità o *pari passu*) in proporzione al commitment del Fondo;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e s.m.i., e in particolare l'articolo 84, commi 2 e 3 concernenti, rispettivamente, la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia;

Dato atto che:

- per quanto riguarda le disposizioni in materia di informazione antimafia previste dal d.lgs. 159/2011 e s.m.i., nella fase di istruttoria formale Finlombarda s.p.a. ha proceduto a richiedere il rilascio dell'informazione antimafia, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);
- non è pervenuto ad oggi il nulla osta;

Dato atto che l'impresa PHONONIC VIBES s.r.l. presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dall'avviso approvato con il soprarichiamato decreto 3 febbraio 2023, n. 1374 ed è pertanto ammissibile alla concessione dell'investimento di euro 333.333,33 a valere su risorse del fondo Lombardia Venture, di cui all'avviso approvato con il soprarichiamato decreto 3 febbraio 2023, n. 1374, su un investimento di euro 666.666,67 tra fondo principale e fondo parallelo, a cui si aggiungono ulteriori investitori per un importo complessivo dell'investimento di euro 4.000.000,00 (comprensivo di fondo principale, fondo parallelo e altri investitori);

Stabilito di:

- approvare sotto condizione risolutiva la concessione dell'investimento nell'impresa PHONONIC VIBES s.r.l. P.IVA 10414890961 da parte del Fondo Parallelo LV 360 gestito da «360 Capital Partners», ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta;
- provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza;

Ritenuto pertanto di approvare la concessione dell'investimento all'impresa PHONONIC VIBES s.r.l. P.IVA 10414890961 (ID 6911767) da parte del Fondo Parallelo LV 360 gestito da «360 Capital Partners» per un importo di euro 333.333,33 a valere su risorse del fondo Lombardia Venture, di cui all'avviso approvato con il soprarichiamato decreto 3 febbraio 2023, n. 1374, su un investimento totale di euro 4.000.000,00 tra fondo principale, fondo parallelo e altri investitori;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dalla ricezione degli esiti dell'istruttoria formale e tecnica rilasciati su Bandi e Servizi da Finlombarda s.p.a. in data 10 luglio 2025;
- contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed in-

tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato l'IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;
- il decreto 24 luglio 2023, n. 11144, aggiornato con decreto n. 9318 del 1° luglio 2025, con il quale il responsabile del PR FESR 2021-27 per la Direzione Generale Sviluppo economico, nominato con decreto 19 luglio 2023, ha delegato al dirigente pro-tempo della Struttura «Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese» la responsabilità dell'Azione 1.3.2. «Sostegno all'accesso al credito – Fondo Lombardia Venture» del PR FESR 2021-2027 delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione»
- la d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX provvedimento organizzativo 2023» con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente della Struttura Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse sotto condizione risolutiva, ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, la concessione dell'investimento all'impresa PHONONIC VIBES s.r.l. P. IVA 10414890961 (ID 6911767) da parte del Fondo Parallelo LV 360 gestito da «360 Capital Partners» per un importo di euro 333.333,33 a valere su risorse del fondo Lombardia Venture, di cui all'avviso approvato con il soprarichiamato decreto 3 febbraio 2023, n. 1374, su un investimento di euro 666.666,67 tra fondo principale e fondo parallelo, a cui si aggiungono ulteriori investitori per un importo complessivo dell'investimento di euro 4.000.000,00 (comprensivo di fondo principale, fondo parallelo e altri investitori).

2. Di provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza.

3. Di trasmettere il presente provvedimento a «360 Capital Partners» nonché a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore del Fondo «Lombardia Venture», per gli adempimenti di competenza.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea.

5. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Gessyca Golia

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.u.o. 25 luglio 2025 - n. 10688

Concessione del contributo ordinario 2025 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009, attuativo della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008. Impegno e contestuale liquidazione

LA DIRIGENTE DELLA UO ENTI LOCALI MONTAGNA AREE INTERNE

Vista la legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'art. 20 della Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» e in particolare:

- l'art. 2, comma 2, che prevede che le Unioni di Comuni lombarde esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all'interno degli ambiti territoriali di riferimento, di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. n. 19/2008, salve eventuali deroghe all'ambito territoriale ai sensi dell'art. 20;
- l'art. 2, comma 3, che prevede che le Unioni accedono ai contributi in presenza della seguente condizione:
 - a) esercizio, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. n. 19/2008, per tutti i comuni aderenti di almeno cinque delle funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse riferite elencati nella tabella 2 dell'allegato A;
- l'art. 4, comma 4, che stabilisce che «Se il totale dei contributi ordinari erogabili in base alla presentazione delle domande eccede le risorse finanziarie attualmente disponibili, il contributo spettante alle unioni è proporzionalmente ridotto in ragione della disponibilità e ripartito tra gli aventi diritto»;
- l'art. 5, comma 4, che prevede che «Il contributo base è calcolato per ciascun comune moltiplicando il peso attribuito ad ogni servizio indicato nella tabella di cui al comma 1, per un valore di € 0,10 per i primi tre anni di esercizio della gestione associata per ciascun residente in ogni comune associato. Il valore di cui al precedente periodo decresce progressivamente di € 0,02 per anno, fino ad un valore minimo di € 0,02 per gli anni successivi. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), il valore € 0,10 è raddoppiato a € 0,20 per i piccoli comuni lombardei. Per questi comuni decresce fino ad un valore minimo di € 0,04»;
- l'art. 6, relativo alle maggiorazioni previste calcolate sul contributo base;
- l'art. 9, comma 1, che stabilisce che l'Unione trasmetta, allegandoli alla domanda di contributo ordinario annuale, il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, unitamente ad una relazione annuale che elabora un'analisi sull'utilizzo del contributo erogato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. n. 19/2008;
- l'art. 10, comma 1, che prevede che la domanda di contributo ordinario è presentata all'ufficio territoriale regionale competente per territorio ovvero, per la Città metropolitana di Milano, alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali;
- gli artt. 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, che stabiliscono che le strutture competenti concludono l'istruttoria delle domande pervenute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande o dalla scadenza del termine per l'invio di rettifiche, integrazioni e chiarimenti;
- l'art. 16, commi 2 e 2 bis, che prevede che «gli importi dei contributi successivi alla prima annualità sono proporzionalmente ridotti rispetto alle somme concesse nell'anno precedente qualora, sulla base della rendicontazione trasmessa, non sia comprovata una spesa uguale o superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio» e che «l'importo complessivo del contributo successivo alla prima annualità è ridotto nel caso in cui la somma da decurtare sul singolo servizio sia superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione»;

- gli artt. 18 e 19, in merito alle modalità di revoca del contributo e di verifica sull'operatività della gestione associata;

Richiamato il d.d.s.n. 2439 del 18 marzo 2013 «Contributo straordinario e ordinario annuale ai sensi del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 delle l.r. 27 giugno 2008 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» e s.m.i. - Informatizzazione della procedura di presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento istruttorio», che ha disposto:

- l'informatizzazione della procedura per la presentazione delle domande di contributo unitamente alla relativa documentazione da presentare;
- l'informatizzazione del procedimento istruttorio e relativo computo dei contributi da erogare;
- l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica per la presentazione delle domande;

Vista la d.g.r.n. 3304 del 27 marzo 2015 «Istituzione del Registro delle Unioni di Comuni lombarde, ai sensi dell'art. 20 bis della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e approvazione delle modalità di iscrizione e cancellazione», con la quale è stato istituito il Registro delle Unioni di Comuni lombarde;

Vista la d.g.r.n. 2611 del 9 dicembre 2019 «Classificazione del territorio montano, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 25 del 15 ottobre 2007, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio, economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11»;

Vista la d.g.r.n. 2152 del 8 aprile 2024 «Classificazione dei piccoli comuni montani e non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 e dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25»;

Visto il decreto n. 4366 del 28 marzo 2025 «Aggiornamento 2025 dell'elenco delle Unioni di Comuni lombarde iscritte nel Registro regionale delle UCL, ai sensi della d.g.r.n. 3304 del 27 marzo 2015»;

Preso atto dei decreti dirigenziali di ammissione al contributo ordinario regionale anno 2025 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 attuativo della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 e di quantificazione preliminare degli importi utili alla liquidazione dei contributi come di seguito indicati:

Struttura regionale competente per l'attività istruttoria	N. decreto dirigenziale	Del
UO Enti locali, montagna, aree interne - Territorio Città metropolitana di Milano	9508	3 luglio 2025
UTR Bergamo	8791	20 giugno 2025
UTR Brescia	10198	17 luglio 2025
UTR Pavia e Lodi - Territorio provinciale di Lodi	10237	17 luglio 2025
UTR Pavia e Lodi - Territorio provinciale di Pavia	9536	4 luglio 2025
UTR Val Padana - Territorio provinciale di Mantova	8494	16 giugno 2025
UTR Val Padana - Territorio provinciale di Cremona	9733	9 luglio 2025
UTR Montagna - Territorio provinciale di Sondrio	9916	11 luglio 2025
UTR Insubria - Territorio provinciale di Varese	7646	29 maggio 2025
UTR Insubria - Territorio provinciale di Como	9424	2 luglio 2025

Preso atto della ripartizione dei contributi da erogare alle Unioni di Comuni come disposta dai decreti sopra citati e descritta nell'allegato A «Tabella di sintesi del contributo ordinario 2025 ai sensi dell'art. 16 comma 1 del R.R. n. 2/2009» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'erogazione dei contributi così come determinati a favore dei beneficiari indicati nel sopraccitato allegato A provvedendo all'impegno e alla contestuale liquidazione dei relativi importi ai sensi dell'art.16 comma 1 del citato r.r. n. 2/2009 per contributi complessivi pari a euro 1.314.253,73 da imputare al Capitolo 07745 dell'esercizio 2025;

Verificato il rispetto delle procedure e della tempistica previste dal r.r. n. 2/2009, in particolare dell'art.14 comma 3 che dispone che la Struttura competente per i rapporti con gli enti locali adotti il provvedimento di concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e/o delle integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo strategico 7.7.1 «Valorizzare i rapporti con il partenariato locale, economico e sociale e con le istituzioni locali e nazionali», di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura;

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1979 «Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. n. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede l'acquisizione di CUP;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che i contributi erogati non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. n. 600 del 29 settembre 1973;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. Di concedere, ad esito dell'istruttoria delle relative richieste, i contributi ordinari 2025 a favore delle Unioni di Comuni lombarde, così come quantificati dai decreti citati in premessa e dettagliati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una somma complessiva di euro 1.314.253,73, e di procedere alla relativa liquidazione;

2. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante del presente atto;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente decreto alle Unioni di Comuni lombarde beneficiarie dei contributi;

5. di provvedere alla pubblicazione dell'allegato A «Tabella di sintesi del Contributo ordinario 2025 ai sensi dell'art.16, comma 1 del r.r. n. 2/2009», unitamente al presente decreto sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

La dirigente
Monica Bottino

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 Luglio 2025

ALLEGATO A) Tabella di sintesi del Contributo Ordinario 2025, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del R.R. n. 2/2009				
N°	PROVINCIA	Codice Fiscale	Denominazione Unione di Comuni Lombarda beneficiaria	Importi Contributi Ordinari 2025
1	BG	90017990160	Unione Comuni della Presolana	14.661,33 €
2	BG	95133730168	Unione dei Comuni Lombarda Alme' e Villa D'Alme'	13.335,21 €
3	BS	03241670987	Unione Dei Comuni Delle Alpi Orobie Bresciane	45.261,55 €
4	BS	02180620987	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica	43.082,52 €
5	BS	03557420985	Unione Lombarda Dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia - La Via del Ferro	14.677,20 €
6	BS	03299440986	Unione Antichi Borghi di Vallecamonica	58.321,67 €
7	BS	90007840177	Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo	11.733,88 €
8	BS	90020920170	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civiltà' Delle Pietre	31.687,03 €
9	BS	90009010175	Unione Dei Comuni della Valsavioie	26.763,36 €
10	BS	02348850989	Unione Dei Comuni della Valtenesi	10.952,32 €
11	BS	94017880173	Terra del Chiese e Naviglio	21.987,92 €
12	BS	03982470985	Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevecchio e Robecco D'Oglio	30.325,83 €
13	CO	03042240139	Unione Dei Comuni Lombarda Lario e Monti	19.712,00 €
14	CR	01202360192	Unione Lombarda Dei Comuni di Calvatone e Tornata	18.142,05 €
15	CR	93040820198	Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Cirià	43.386,16 €
16	CR	01314370196	Unione Dei Comuni Lombarda Dei Fontanili	20.804,00 €
17	CR	93038720194	Unione Municipia	19.941,45 €
18	CR	90005680195	Unione di Comuni Lombarda Palvaretta Nova	19.338,44 €
19	CR	93037900201	Unione di Comuni Lombarda Foedus	30.979,91 €
20	CR	93058170197	Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona	28.377,00 €
21	CR	01599280193	Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli	44.104,57 €
22	CR	01637180199	Unione Dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino	30.742,44 €
23	LO	92539460151	Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano	18.682,16 €
24	LO	09447600967	Unione Lodigiana Grifone	24.299,32 €
25	MI	91551680159	Unione Lombarda Dei Comuni di Basiano e Masate	18.031,46 €
26	MI	09571970962	Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana	33.182,24 €
27	MN	90025280208	Unione Dei Comuni Castelli Morenici	56.403,63 €
28	MN	02493770206	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	31.397,51 €
29	MN	02508200207	Unione Colli Mantovani	31.563,87 €
30	MN	02510510205	Unione di Comuni Lombarda Terra Dei Gonzaga	14.368,15 €
31	PV	95021580188	Unione Micropolis	19.450,23 €
32	PV	02340990189	Unione di Comuni Lombarda Colline D'Oltrepo	31.104,00 €
33	PV	01850560184	Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani	31.400,29 €
34	PV	01903470183	Unione dei Comuni Lombarda Oltrepo' Centrale	27.772,80 €
35	PV	01996090187	UNIONE DEI COMUNI DI SANTA CRISTINA E BISSONE, BADIA PAVESE E MONTICELLI PAVESE	38.197,96 €
36	PV	01931190183	Unione di Comuni Lombarda Prima Collina	28.674,00 €
37	PV	02385690181	Unione dei Comuni Lombarda Verrua Po e Rea	11.289,60 €
38	PV	95035010180	Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina	25.632,00 €
39	PV	95034980185	Unione Dei Comuni Lombarda Borghi e Valli D'Oltrepo'	73.020,80 €
40	PV	02352680181	Unione Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese	41.360,98 €
41	PV	93016230182	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MAGHERNO-TORRE D'ARESE	69.668,72 €
42	SO	93013770149	Unione Dei Comuni di Spriana e Torre di Santa Maria	8.467,20 €
43	SO	00792920142	Unione Dei Comuni Lombarda della Valmalenco	28.214,94 €
44	VA	03483320127	Unione Dei Comuni Lombarda Prealpi	53.754,03 €
			TOTALE	1.314.253,73 €